

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

90^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1973

Presidenza del Presidente FANFANI,
indi del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia
e del Vice Presidente ALBERTINI

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Presentazione di relazioni Pag. 4236

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

PRESIDENTE 4236

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 4235

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante 4235

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 4236

Trasmissione dalla Camera dei deputati 4235

Discussione:

« Modifiche al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano » (757) (Relazione orale):

MARANGONI 4296

MARTINELLI, relatore 4288

Votazione dei disegni di legge:

« Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale » (227), d'iniziativa del senatore Follieri e di altri senatori (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento); « Modifiche al

libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale » (372); « Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica » (9), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Modificazione degli articoli 62 e 65 del Codice penale, relativi alle circostanze attenuanti del reato » (181), d'iniziativa del senatore Endrich, **Approvazione dei disegni di legge nn. 227 e 372:**

COPPOLA Pag. 4260

FOLLIERI, relatore 4238

GALANTE GARRONE 4257

* GONELLA, Ministro di grazia e giustizia 4242

MARIANI 4252

SABADINI 4248

VIVIANI 4254

INTERROGAZIONI

Annunzio 4301

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Integrazioni 4236

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

P I N T O , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Integrazione dei fondi assegnati all'Istituto centrale di statistica per l'esecuzione dei censimenti generali del 1970 e 1971 » (347-B) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Modificazioni agli articoli 37, 38, 45, 52, 53, 54, 65, 66 e 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34 » (818);

« Modificazioni al trattamento economico di trasferta e di trasloco del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, previsto dalle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con la legge 11 febbraio 1970, numero 34 » (819).

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

PELLA, TAMBRONI ARMAROLI, GIRAUDO, DE ZAN, ALBERTINI, SENESE, FOLLIERI, SAMMARTINO e TORELLI. — « Istituzione della provincia di Biella » (820).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Modificazioni agli articoli 37, 38, 45, 52, 53, 54, 65, 66 e 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34 » (818), previo parere della 5ª Commissione;

« Modificazioni al trattamento economico di trasferta e di trasloco del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, previsto dalle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34 » (819), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

VIVIANI. — « Modifica dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, concernente le retribuzioni dei dipendenti dei comuni, delle provincie e dei consorzi » (655), previo parere della 5ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) *e 11ª* (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

TIRIOLO ed altri. — « Estensione ai mutilati ed invalidi per servizio dei benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336 » (278), previ pareri della 4ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . Comunico che, a nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sono state presentate le seguenti relazioni: dal senatore Petrella, sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore La Penna (*Doc. IV*, n. 36) e sulla domanda di autorizzazione a procedere contro i signori Piette Silverio e Fadda Paolino (*Doc. IV*, n. 47); dal senatore Ricci, sulle domande di autorizzazione a procedere contro il senatore Cerami (*Doc. IV*, n. 38), (*Doc. IV*, n. 39) e (*Doc. IV*, n. 40).

Annunzio di integrazioni al programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo fino al 19 marzo 1973

P R E S I D E N T E . Comunico che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento — le seguenti integrazioni al programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo fino al 19 marzo 1973, comunicato nella seduta pomeridiana del 17 gennaio ultimo scorso:

— Disegno di legge n. 789. — Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 1, concernente disposizioni per la cassa unica per gli assegni familiari (*presentato al Senato - scade il 24 marzo 1973*).

— Disegno di legge n. 793. — Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 (*presentato al Senato - scade il 25 marzo 1973*).

— Disegno di legge n. 629. — Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1972.

Avverto che, non facendosi osservazioni, le suddette integrazioni al programma si considerano definitive ai sensi del succitato articolo 54 del Regolamento.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 12 al 23 febbraio 1973

P R E S I D E N T E . Informo quindi che, nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità — a norma del successivo articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 12 al 23 febbraio 1973:

90ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

31 GENNAIO 1973

Lunedì	12 febbraio	(pomeridiana)	
Martedì	13 »	(antimeridiana)	
»	» »	(pomeridiana)	
Mercoledì	14 »	(pomeridiana)	— Disegno di legge n. 730. — Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1973.
(la mattina è riservata alle riunioni delle Commissioni)			
Giovedì	15 febbraio	(antimeridiana)	— Disegno di legge n. 731. — Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1971.
»	» »	(pomeridiana)	
Venerdì	16 »	(antimeridiana)	
Martedì	20 »	(antimeridiana)	
»	» »	(pomeridiana)	
Mercoledì	21 febbraio	(pomeridiana)	— Disegno di legge n. 789. — Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 1, concernente disposizioni per la cassa unica assegni familiari (<i>presentato al Senato - scade il 24 marzo 1973</i>).
(la mattina è riservata alle riunioni delle Commissioni)			
Giovedì	22 febbraio	(antimeridiana)	
»	» »	(pomeridiana)	
Venerdì	23 »	(antimeridiana)	— Ratifiche di accordi internazionali. — Deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio. — Eventuali interrogazioni e interpellanze.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

NOTE:

1) Per la conclusione dell'esame del bilancio entro il termine di martedì 20 febbraio, stabilito dal presente calendario, potranno essere tenute, se necessario, *altre due sedute pomeridiane nei giorni di venerdì 16 e lunedì 19 febbraio*.

2) L'esame dei decreti-legge concernenti, rispettivamente, la variazione dei prezzi di taluni generi di monopolio e la proroga dei termini in materia di tasse e imposte indirette — *che scadono entrambi il 18 febbraio 1973* — sarà posto *all'ordine del giorno di una delle sedute previste nella settimana dal 12 al 16 febbraio*, non appena detti provvedimenti saranno stati trasmessi al Senato dalla Camera dei deputati.

Votazione dei disegni di legge: « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale » (227), d'iniziativa del senatore Follieri e di altri senatori (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento); « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale » (372); « Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica » (9), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Modificazione degli articoli 62 e 65 del Codice penale, relativi alle circostanze attenuanti del reato » (181), d'iniziativa del senatore Endrich.

Approvazione dei disegni di legge nn. 227 e 372

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la votazione dei disegni di legge: « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale », d'iniziativa dei senatori Follieri, Murmura, Cassiani e Pelizzo; per questo disegno di legge il Senato ha deliberato l'adozione della procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento; « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale »; « Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica », d'iniziativa dei senatori Nencioni, Artieri, Bacchi, Basadonna, Bonino, Crollanza, De Fazio, De Sanctis, Dinaro, Filetti, Fiorentino, Franco, Lanfrè, La Russa, Latanza, Majorana, Mariani, Pazienza, Pecorino, Pepe, Pisanò, Plebe, Tanucci Nannini e Tedeschi Mario; « Modificazione degli articoli 62 e 65 del codice penale relativi alle circostanze attenuanti del reato », d'iniziativa del senatore Endrich.

Avverto che nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Avverto che i disegni di legge nn. 227 e 372, il cui testo è identico, sono già stati esaminati ed approvati articolo per articolo in sede redigente dalla Commissione competente, la quale ha proposto inoltre l'assorbimento dei disegni di legge nn. 9 e 181.

Ai sensi del Regolamento, hanno facoltà di parlare soltanto il relatore e il rappresentante del Governo; l'Assemblea dovrà procedere alla votazione dei disegni di legge nn. 227 e 372 con sole dichiarazioni di voto.

Pertanto ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

F O L L I E R I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, il provvedimento che è oggi al nostro esame deve la sua nascita al disegno di legge del 1968 presentato dall'onorevole Gonella, anche allora ministro di grazia e giustizia, che comprendeva non solo modifiche al primo libro del codice penale ma a tutto il codice penale. Durante la V legislatura si pensò di dover stralciare il primo libro per poter pervenire rapidamente alla fissazione di principi i quali non trovassero ostacolo nella Costituzione, anzi la secondassero e che si adeguassero alle mutate esigenze della nostra società.

L'approvazione, durante la V legislatura, del primo libro del codice penale e degli articoli 576 e 577 dello stesso codice passò alla Camera dei deputati ma l'anticipato scioglimento del Parlamento impedì che l'altro ramo del Parlamento prendesse in esame il nostro lavoro. All'inizio della VI legislatura, ai sensi dell'articolo 81 del nostro Regolamento, insieme ad altri senatori ho avuto l'onore di presentare lo stesso disegno di legge come approvato dal Senato con la relazione del senatore Giovanni Leone. Durante il tempo impegnato per poter pervenire ad una migliore ristrutturazione degli articoli che sono stati modificati — 104 su 240 che costituiscono il primo libro del codice penale — nella Commissione sono affiorate tentazioni, che hanno preso anche il mio animo, di ristrutturare completamente il codice penale perchè la vecchia struttura non è sembrata adeguata alla finalità che noi si voleva perseguire. Tuttavia abbiamo dovuto decide-

re di inserire le nuove norme sul vecchio tronco in quanto da tutti si è potuto constatare che vi erano delle impossibilità tecniche di modificare il primo libro del codice senza modificare il secondo e il terzo libro che per tanti versi hanno riferimento alle norme generali contenute nel libro primo. Le nostre modificazioni sono affidate ad una relazione che non ha assolutamente la pretesa di dare tutti i chiarimenti possibili in ordine agli articoli modificati, ma vuole solo rappresentare una sintesi del lavoro svolto in Commissione dal 18 settembre al 20 dicembre 1972 con quattordici sedute di sotto-commissione, 25 di Commissione e 4 di coordinamento. È stato un lavoro entusiasmante, che ha impegnato tutti i membri della Commissione e che ha impegnato soprattutto il ministro Gonella e il sottosegretario Pennacchini, ai quali va il nostro grazie per il contributo di idee e per i suggerimenti tecnici offerti per le modifiche che vengono sottoposte alla nostra approvazione.

Certo questa grossa novella non pretende di esaurire il campo delle richieste provenienti dalla nostra società e che vanno in tutti i sensi. Ad esempio avremmo voluto togliere completamente dal codice penale alcuni istituti che sanno di vecchio, per non dire di feudale quasi. A me è parso e soprattutto è parso al senatore Galante Garrone, che ne fece oggetto di una sua particolare proposta, che la conversione della multa o dell'amenda in reclusione o in arresto sia ancora un residuo dell'arresto conseguente ai debiti, perchè anche la pena pecuniaria nei confronti dello Stato quando non viene pagata rappresenta un inadempimento a questa obbligazione accessoria alla pena corporale. Purtroppo ciò non è stato possibile e dopo ampia, serena ed obiettiva discussione si è rinunciato perchè si veniva ad incidere in altri rami del nostro ordinamento. Indubbiamente resta il problema della pena in sè, se cioè occorra mantenere la duplicazione o il doppio binario della reclusione - arresto e misure di sicurezza, le quali, soprattutto per mancanza di adeguati strumenti e di edifici appositi, si risolvono spesso in internamenti negli stessi ambienti in cui vi sono reclusi o arrestati.

Avremmo voluto introdurre il principio del *probation system* cioè della prova che il magistrato deve indicare per colui che delinque per la prima volta e verso il quale il giudice può astenersi dall'emettere una sentenza, affidandolo per il trattamento a determinati assistenti sociali che debbono seguirlo per un certo periodo di tempo dopo la perpetrazione del reato. D'accordo su un piano tecnico con il senatore Sabadini mi ero permesso di presentare alla Commissione due o tre articoli perchè il *probation system*, che esiste negli Stati della Europa occidentale, e non è previsto soltanto in Italia e in Turchia, trovasse diritto di cittadinanza nel codice penale. Anche qui abbiamo dovuto arrestarci di fronte ad esigenze di carattere tecnico ed abbiamo dovuto rinviare il problema ad una nuova legge perchè erano soprattutto di ostacolo alla introduzione del *probation system* la struttura della condanna condizionale e del perdono giudiziario. Tuttavia perchè si adempiesse il voto della Costituzione, perchè ai sensi dell'articolo 27 venisse ribadito sempre di più che la responsabilità penale è personale, abbiamo voluto per la condanna condizionale e per il perdono prospettare delle modifiche che sono soddisfacenti ai fini della tutela di coloro che delinquono per la prima volta e per fatti non gravi. È una forma, direi, di amore, di carità giuridica nei confronti di coloro che per la prima volta si macchiano di un delitto in violazione delle norme dello Stato.

Abbiamo stabilito che si può fruire della condizionale per condanna a due anni di reclusione o di arresto: quando, cioè, colui che delinque per la prima volta è condannato a una pena inferiore a due anni di pena detentiva può godere della condizionale. Oggi il termine massimo per la condizionale è un anno. Inoltre, in obbedienza ad una giusta interpretazione della Corte costituzionale, si è aggiunto che si può godere della condizionale per i due anni anche per condanne successive, rimettendo alla discrezionalità del magistrato l'apprezzamento sul soggetto che delinque, sulla sua capacità di delinquere e su ogni altro elemento come previsto dall'articolo 133 del codice penale. Così

anche per il perdono giudiziale. Come gli onorevoli colleghi sanno, la legge del 1934 lo prevede solo per i minorenni; noi lo abbiamo esteso ai maggiorenni e per la prima volta abbiamo introdotto nella nostra legislazione il concetto di minori-adulti, cioè di coloro che hanno delinquito dopo aver compiuto il diciottesimo anno — con cui si raggiunge la piena capacità di intendere e di volere — e fino al ventunesimo anno. I minori-adulti vennero contemplati anche nella riforma penitenziaria che noi licenziammo durante la V legislatura e che, ahimè, decadde anche per l'anticipato scioglimento del Parlamento mentre si trovava innanzi alla Camera dei deputati.

Queste riforme danno la misura dell'intento della Commissione di personalizzare sempre di più la responsabilità penale, di valorizzare sempre di più l'uomo nei suoi valori positivi; tant'è che anche per le circostanze aggravanti abbiamo stabilito, nell'articolo 59, il principio che delle circostanze non si tiene conto se non sono conosciute dall'agente; principio anche questo di grande motivazione morale e giuridica per quella che è stata l'impostazione che ha dato la Commissione.

Nell'alveo di questi principi di adesione il più possibile piena alla Costituzione abbiamo risolto il grave problema del concorso di causa nel rapporto di casualità. Onorevoli colleghi, il rapporto di causalità secondo il Geyer è insolubile come la quadratura del cerchio. È un problema gravissimo che ha tenuto la Commissione in scacco ideologico, politico e dottrinario per cinque o sei sedute. Però credo che abbiamo raggiunto un grande traguardo, cioè abbiamo affermato il principio della causalità adeguata, abbiamo cercato di togliere ai fatti umani quella incidenza di oggettività per la quale anche coloro che ignoravano le cause preesistenti o simultanee o sopravvenute di carattere eccezionale rispondevano sempre della propria azione od omissione. Nella relazione molto sintetica, ma che tuttavia ha la pretesa di aver racchiuso la discussione che si è svolta in Commissione, è detto come si è arrivati alla formulazione di quella che in sostanza è la teoria dell'Antolisei. Ed in

relazione precisamente a questa diversa disciplina del concorso di cause, a questa eccezionalità e imprevedibilità delle cause simultanee sopravvenute o delle cause contemporanee, abbiamo anche tentato di alleggerire il principio gravissimo che è stabilito nell'articolo 116 del codice penale. L'articolo 116 del codice penale, come gli onorevoli senatori sanno, prevede un caso di responsabilità obiettiva. Noi abbiamo avuto gravi pressioni in Commissione perchè l'articolo 116 venisse del tutto abolito; ma l'attuale indice di criminalità in Italia e soprattutto la tendenza alle associazioni per delinquere hanno dissuaso anche i più audaci cultori di questa idea dalla sua abrogazione. Ma abbiamo inserito un aggettivo che dà la possibilità al magistrato di escludere da ogni responsabilità colui o coloro i quali partecipano ad un reato che è andato al di là delle proprie conoscenze, delle proprie intenzioni; abbiamo scritto nel nostro articolo 116 che si risponde se queste cause non sono « prevedibili »; e la prevedibilità mi pare che è un elemento essenziale ai fini della definizione della partecipazione penale nei delitti che appartengono soggettivamente ad altri.

Altre modifiche alle norme del codice penale sono sempre animate dalla intenzione di colpire colui il quale delinque sulla base della carica soggettiva, onde la definizione del delitto continuato che, modificato nell'attuale testo dell'articolo 81, non è più la violazione della stessa disposizione di legge affidata a uno stesso disegno criminoso, ma è la violazione anche di più disposizioni di legge delle quali si paga la più grave con un aumento di pena stabilito fino al triplo della violazione più grave. Onde l'idea che è divenuta realtà nell'articolo 56 del tentativo al quale si è sottratta la possibilità di colpire anche le pure intenzioni. Si è stabilito, secondo una dizione suggerita dal professor Bettiol e che per la verità io personalmente non accettai ma che mi pare meglio risponda alle esigenze di carattere tecnico e politico, che « chi al fine di commettere un delitto compie atti idonei di esecuzione del medesimo risponde di delitto tentato se l'azione non si completa o l'evento non si verifica ».

In sostanza, onorevoli senatori, qui rivive la vecchia dicotomia degli atti preparatori e degli atti esecutivi, ai quali in qualche sentenza anche la giurisprudenza di legittimità del nostro paese ha dovuto ricorrere quando si è trattato della interpretazione di determinati casi. In pratica potremo saggiare se questa formula che è completa sul piano tecnico, che veniva suggerita anche dal mio professore della Cattolica Giacomo Delitala, di recente scomparso, potrà risultare adeguata alla interpretazione di un qualunque fatto-tentativo di delitto. E così in altre disposizioni di legge si è tentato sempre, attraverso le modifiche, di arrivare a stabilire che il magistrato deve poter saggiare la capacità a delinquere. Una delle acquisizioni migliori del codice, nel disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame, è quella in ordine alla recidiva che è sempre facoltativa. Gli onorevoli senatori sanno che l'articolo 99 del codice penale è un articolo capestro, che scatta in una maniera veramente crudele facendo aumentare le pene edittali già gravi a pene gravissime. Ad esempio un furto con due aggravanti, generiche o specifiche, è punito dalla legge dai tre ai dieci anni; quando scatta una certa forma di recidiva prevista dall'articolo 99, gli anni di reclusione diventano come minimo quattro e mezzo. Non parliamo poi degli effetti deleteri che la recidiva, specifica o generica o reiterata, porta sui più gravi delitti di sangue; è avvenuto che delitti di omicidi, per la recidiva contestata, sono stati puniti invece che con pena temporanea con l'ergastolo, che è stato finalmente abolito con una disposizione la quale costituisce un punto qualificante del nostro codice.

Onorevoli colleghi, non debbo portare a voi tutte le ragioni in base alle quali l'ergastolo è stato abolito. Già durante la V legislatura per l'ergastolo si fece un grande clamore; noi interpretammo l'articolo 27 della Costituzione nell'ultima parte: « Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso d'umanità e devono tendere alla rieducazione dei condannati » come un impegno di carattere costituzionale e morale perchè l'ergastolo fosse abolito. Ebbene, vorrei riferirmi (perchè l'ora corre ve-

loce) semplicemente al commento che ha fatto Giovanni Leone nella precedente relazione. Egli scriveva: « Il problema della difesa della società deve essere in definitiva valutato in rapporto non tanto all'entità della pena edittale, quanto all'uso che ne saprà fare sapientemente il giudice in sede di determinazione concreta della misura della pena ».

Oggi l'ergastolo è stato abolito, sostituito con la pena dai 27 ai 40 anni; 40 anni, onorevoli colleghi, un arco di tempo immenso nella vita di un individuo! Si è stabilito con un articolo che si trova nella parte transitoria, l'articolo 81, che la pena inflitta con sentenza passata in giudicato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge è commutata nella pena di reclusione a 35 anni. Mi pare che è giusto e doveroso inserire anche questo per gli ergastolani che attendono da questa novella il risorgere della speranza di conquistare la liberazione.

Ma su questa via, onorevoli colleghi, sulla via cioè di tendere alla eliminazione dell'ergastolo, si era già avviato il nostro legislatore quando nel 1962 aveva stabilito che l'ergastolano, il quale avesse scontato la pena di 28 anni di reclusione, poteva essere ammesso alla liberazione condizionale, che nel nostro disegno di legge ha subito anche una modifica molto importante. Anche da segnalare come *pendant* all'ergastolo eterno, che dura tutta la vita, è quello che la Commissione ha stabilito in tema di misura accessoria e di interdizione dai pubblici uffici. Pensate che fino ad oggi esiste ancora l'interdizione perpetua dai pubblici uffici! Ma che cosa esiste di perpetuo nella vita, onorevoli colleghi, se non la nostra stessa limitata esistenza?

Tutta la Commissione d'accordo ha voluto rivedere anche le pene accessorie, e queste pene in particolare, limitandole nel tempo. L'ultimo punto che ha impegnato la Commissione è stato quello delle misure di sicurezza, che sono state affidate al principio che il magistrato deve sempre stabilire la pericolosità sociale. Questa non si presume; è il magistrato che deve determinare se un individuo è socialmente pericoloso; è il magistrato che potrà stabilire durante la

esecuzione delle misure di sicurezza, se permane questo stato di pericolosità. Abbiamo in definitiva affidato al magistrato questa grande discrezionalità di potere, durante la esecuzione delle misure di sicurezza: stabilire se colui che è internato per misure di sicurezza sia o meno socialmente pericoloso. Avevamo stabilito analogo principio nella riforma penitenziaria durante la V legislatura quando, anche per l'esecuzione della pena, che è importante ai fini del destino di ogni uomo che sia stato condannato dai propri simili, avevamo affidato al magistrato, a un giudice con particolare competenza funzionale, ogni decisione sugli eventi che accompagnano la esecuzione delle pene. Questa giurisdizionalizzazione dell'esecuzione delle pene è principio importantissimo perchè, se la pena viene inflitta dal giudice, è giusto che vi siano le garanzie del contraddittorio della difesa quando si tratta di eseguire la pena. Ecco quindi il codice che affidiamo agli onorevoli colleghi.

Devo infine esprimere un omaggio doveroso al professor Giovanni Leone che fu l'estensore della precedente relazione durante la V legislatura, ai colleghi tutti della Commissione che hanno aiutato questa mia fatica che non è stata lieve, al presidente Bertinelli, al vice presidente Coppola, al Ministro della giustizia, al sottosegretario Pennacchini e a tutti coloro che nella segreteria della 2ª Commissione — in particolare il dottor Giacomo di Raimo — si sono attivati perchè questo nostro lavoro potesse rapidamente concludersi pur dopo le modifiche che brevemente e in sintesi ho significato come testimonianza del nostro lavoro all'Assemblea per l'approvazione, con l'augurio che la Camera dei deputati possa rapidamente riguardare questo nostro lavoro e approvarlo onde il popolo italiano, dopo molti anni di attesa, abbia finalmente un codice che si adegui alla Costituzione e alle mutate esigenze sociali. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

* G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, innanzitutto esprimo la più viva gratitudine alla Commissione per l'ottimo lavoro compiuto e al relatore per l'intelligente e completa relazione che mi potrebbe esonerare da ogni ulteriore considerazione. Il presente disegno di legge, che riforma il libro primo del codice penale, è oggi sottoposto al voto dell'Assemblea dopo un'attenta rielaborazione da parte del sottocomitato e della Commissione giustizia, con il fervido e tenace contributo delle varie parti politiche.

Non intendo rifare la tormentata storia della vicenda parlamentare relativa alla riforma di tale codice che, in molti suoi articoli, risente di un clima forse diverso dall'attuale, vicende che sono conosciute e che peraltro sono anche sintetizzate nella relazione al testo governativo che documenta l'insistente proposito del Governo e di tutti i governi democratici per l'elaborazione dei nuovi codici. La riforma del codice penale, secondo i principi della Costituzione democratica, è sempre stata per noi un ripetuto impegno fondamentale e siamo lieti che oggi si concluda una fase appassionata e tormentata di quel lavoro riformista che mira ad adeguare il codice penale ai principi della Costituzione, eliminando dal codice stesso tutto ciò che è figlio dell'autoritarismo totalitario e quindi incompatibile con la Costituzione e con la nuova dottrina democratica dello Stato.

Questo movimento di riforma ha dato origine dapprima alla emanazione di leggi parziali, le quali peraltro hanno inciso su punti fondamentali della normativa penale, come l'abolizione della pena di morte introdotta in Italia dal codice del 1930, l'abolizione della responsabilità oggettiva dei direttori per i reati di stampa, la modificazione di alcuni articoli in tema di delitto contro la personalità dello Stato.

Sono già stati ripristinati in questi anni istituti propri del precedente regime liberale aboliti dal fascismo: per esempio le circostanze attenuanti generiche, la esimente della legittima reazione ad atti arbitrari del

pubblico ufficiale nei delitti di violenza, minaccia o resistenza ed oltraggio, l'esimente della prova liberatoria nei delitti di ingiuria e diffamazione.

È pure noto, onorevoli senatori, come nei due ultimi decenni siano stati predisposti vari disegni di legge governativi e varie proposte di iniziativa parlamentare che, ancorchè discussi nell'uno o nell'altro ramo del Parlamento, non ebbero mai, per vicende varie o per fine di legislature, la possibilità di giungere in porto. Diverso auspicio appare legittimo trarre in questa occasione poichè, cadendo l'approvazione dell'attuale disegno di legge di riforma del libro primo del codice penale quasi all'inizio della presente legislatura e divenuti quasi del tutto convergenti i già contrastanti punti di vista sulle soluzioni possibili, pensiamo che non dovrebbero esserci più insormontabili ostacoli al raggiungimento della mèta.

Strutture fondamentali del vecchio codice vengono riformate; e solo ciò che l'esperienza ha convalidato o comunque ciò che non contrasta con i principi costituzionali è stato considerato idoneo a sopravvivere, come — cito l'esempio più vistoso — il dualismo della pena e della misura di sicurezza, della pena principale e della pena accessoria. Non tanto e non solo la dottrina e l'esperienza consolidate quanto il fatto che le misure di sicurezza sono esplicitamente previste dalla Carta costituzionale (articolo 25) ci ha indotto a conservare la distinzione tra pene, da un lato, e misure, dall'altro, il che non esclude che in alcuni casi particolari si possano prospettare soluzioni mediane che questo disegno di legge prende in considerazione. Sempre sulla base dei principi costituzionali, radicali innovazioni sono state introdotte in questo libro primo.

Volendo partire dal fondamentale argomento ora accennato, un progresso significativo innanzitutto si è compiuto proprio in tema di pericolosità sociale del soggetto che ha commesso un fatto previsto dalla legge come reato, commissione di reato e pericolosità essendo i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza.

In accoglimento delle ricordate istanze dottrinarie, il disegno adotta quale soluzione di fondo l'abrogazione della pericolosità presunta per legge, imponendo al giudice l'obbligo di accertare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di sicurezza tutte le volte che a queste egli debba dare esecuzione. Solo in pochi casi, come per esempio se trattasi di infermi totali di mente prosciolti o presunti pericolosi in relazione alla gravità del delitto commesso, la condizione di persona socialmente pericolosa viene presunta dalla legge. Tuttavia anche per costoro la permanenza della pericolosità deve essere accertata all'atto della esecuzione.

In questa materia peraltro si è proceduto ancora più innanzi disponendosi, a proposito dell'articolo 214 del codice penale, che la ripresa di una nuova decorrenza del periodo minimo di durata di una misura di sicurezza detentiva, nel caso di volontaria sottrazione del soggetto alla esecuzione di essa, sia, per una prima infrazione, affidata discrezionalmente, come ha ben detto il relatore poc'anzi, al prudente apprezzamento del giudice; e solo nel caso di rinnovata evasione si dispone la nuova decorrenza dal giorno in cui l'esecuzione viene ripresa.

Progressi significativi costituiscono in materia le innovazioni introdotte a favore dei semimputabili — articoli 220 e 225 — per i quali si inverte l'attuale ordine di esecuzione fra pena detentiva e casa di cura. Si attribuisce al giudice di sorveglianza la facoltà di sostituire alla esecuzione della pena inflitta il ricovero in casa di cura e di custodia e si dispone di considerare il periodo trascorso nella casa di cura e di custodia ad ogni effetto, come dice il testo, come periodo di espiazione della pena. Tale ultima disposizione si rinviene anche a proposito dell'articolo 148, allorchè il condannato colpito da infermità psichica sopravvenuta viene ricoverato in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e di custodia, ovvero, se il giudice così ritiene, in ospedale psichiatrico comune. Anche in tal caso il periodo di ricovero è considerato come esecuzione della pena ed è detratto dalla durata complessiva di essa.

Si tratta di innovazioni radicali. Con questa soluzione si è dato pieno accoglimento a quelle istanze dottrinarie che da tempo censuravano la disposizione dell'articolo 148 per la possibilità di errori nell'applicazione della legge, data l'estrema difficoltà, dal lato strettamente medico-psichiatrico, di dosare le varie capacità individuali di colpevolezza, di idoneità, di sensibilità degli ammalati di mente agli effetti rieducativi della pena nonchè per la grave conseguenza derivante dalla ripresa di una esecuzione della pena dopo un internamento spesso protrattosi per un periodo di gran lunga superiore a quello della stessa pena inflitta.

Casi, tutti questi, in cui si verifica una piena vicarietà della misura di sicurezza rispetto alla pena, ponendosi in aderenza alle conclusioni dei più progrediti studi penitenziari e criminologici.

Soluzioni parallele rispetto a quella accolta in tema di misure di sicurezza appaiono quelle introdotte a proposito delle pene accessorie, come nel caso dell'interdizione dai pubblici uffici, come ha detto poc'anzi il relatore, non più perpetua, ma soltanto temporanea. Si è eliminato, in materia, l'automatismo della loro applicazione, dalla più autorevole dottrina criticato come misura contrastante con la funzione rieducativa della pena e con il recupero del condannato alla società e al lavoro.

Si è quindi introdotto il principio della giurisdizionalizzazione delle misure di sicurezza; principio anche questo assolutamente nuovo.

Un intento di equilibrata soluzione del problema ha suggerito di mantenere l'automatismo in casi di notevole gravità — condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni — oppure per l'interdizione legale. Per tutti gli altri casi la pena accessoria consegue solo alla espressa decisione del giudice che può applicarla o no, può limitarne la durata, eventualmente per alcune conseguenze specifiche.

Inoltre, diversamente da quanto attualmente previsto, si è estesa la sospensione

condizionale della pena anche alle pene accessorie. E poichè siamo in tema di pena, non può non ricordarsi l'abolizione dell'ergastolo. Ci vorrebbe qui una lunga trattazione, ma abbiamo già fatto copiose considerazioni su questo argomento e non solo in questa occasione. L'ergastolo ha sollevato tante appassionante discussioni in passato e tuttora ne solleva allorchè si prospettano perplessità comprensibili derivanti dal fatto che questa pena, tra l'altro, risale ad una costante tradizione italiana. Tale pena da un quarto di secolo, poi, ha preso il posto della pena di morte come massima pena intimidativa.

Non infondato poi è il timore che si ha nel privarsi di un'arma particolarmente temibile nella lotta contro la crescente delinquenza e criminalità, spesso così crudelmente efferata; osservazioni queste — dobbiamo essere obiettivi — non prive di suggestione e di fondamento, ma, secondo noi, non sufficienti ad eliminare il nostro istintivo e razionale sentimento di ripulsa di fronte ad una pena che, nella sua perpetuità (per modo di dire, perchè non è esclusa la possibilità — non il diritto — della liberazione condizionale per gli ergastolani, che abbiamo introdotto nel 1962; non dimentichiamo che già ora l'ergastolo non è perpetuo) con l'adattamento che appiattisce la coscienza, scoraggia ogni possibilità di redenzione o di rieducazione ovvero rende in parte sterile anche il conseguito ravvedimento.

Perciò riteniamo che l'abolizione dell'ergastolo, mentre da una parte contribuisce all'auspicata umanizzazione delle pene nel senso voluto dalla Costituzione, appare dall'altro efficacemente bilanciata dall'aver introdotto per i più efferati delitti una pena da trenta a quarant'anni, parimenti rivestita di carica preventiva e atta come tale a intimidire la più spregiudicata delinquenza.

Quindi, quando si parla di abolizione dell'ergastolo, non si dica che tutti gli ergastolani saranno messi in circolazione: da questi limiti di pena evidentemente nessuno è liberato. Ma talvolta questo è stato scritto.

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETONI Tullia

(Segue G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*). Nelle varie norme concernenti la legge penale in generale le innovazioni salienti concernono gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale di leggi penali in tema di successione di tali leggi e la soppressione della disposizione contenuta nell'articolo 8, secondo cui il delitto politico commesso all'estero è sempre punibile a richiesta del Ministro della giustizia anche se il colpevole non sia venuto a trovarsi mai, dopo la commissione del reato, nel territorio dello Stato italiano. Quest'ultima è una disposizione, come è noto, che è stata introdotta dal regime fascista per poter processare e condannare, come è avvenuto, avversari politici riparati all'estero per fatti delittuosi ivi commessi per motivi politici; disposizione, così come congeniata, incompatibile — è ovvio — con i principi di una società democraticamente organizzata secondo i quali il motivo politico è fonte anche sul piano normativo di un trattamento privilegiato anziché persecutorio.

Notevoli altresì in tale campo sono le innovazioni introdotte a proposito dell'estradizione, armonizzata ai principi fondamentali consacrati dalla Convenzione multilaterale europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e che è divenuta legge in Italia dal 1963.

Principi riformatori rispetto al codice Rocco appaiono, in materia, quello per cui la estradizione non è ammessa quando il reato è estinto o quando vi siano condizioni di improcedibilità dell'azione penale e quello per cui l'estradizione è vietata quando risulti che è richiesta per perseguire o punire la persona per ragioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinione politica, ovvero quando risulti che la posizione del soggetto possa essere aggravata per una delle predette ragioni.

Tornando al tema della punibilità, con una ulteriore consistente riforma abbiamo eliminato lo spirito repressivo del precedente co-

dice con le innovazioni introdotte sia nel sistema dei reati e delle circostanze sia in materia di soggetto attivo del reato. Vanno ricordati sotto questo ultimo aspetto: l'abolizione dell'articolo 90 del codice penale, secondo il quale gli stati emotivi e passionali non escludono nè diminuiscono l'imputabilità, mentre la scienza riconosce che in determinati casi estremi l'emozione o la passione possono togliere o diminuire la capacità di intendere e di volere; l'eliminazione della figura del delinquente per tendenza (articolo 108); l'eliminazione della abitualità presunta dalla legge (articolo 109); la recidiva poc'anzi ricordata ridotta nelle sue punte, resa sempre facoltativa e infine le riduzioni facoltative di pena per i reati commessi in stato di ubriachezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti sempre che — ben inteso — l'ubriachezza o la intossicazione non siano nè abituali nè preordinate al fine di commettere un reato o di prepararne le scusanti. Sotto il primo aspetto vanno ricordate le diminuzioni di pena scaturenti dall'eliminazione di talune circostanze aggravanti (l'aggravante teleologica che rimane tuttavia per i delitti di omicidio commessi nell'atto di compiere un delitto di violenza carnale, di rapina, di estorsione o di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione).

Si devono poi menzionare le diminuzioni di pena che derivano dalle diverse valutazioni dell'incidenza di tali circostanze.

Altre diminuzioni scaturiscono dal capovolgimento del sistema per cui, diversamente da quanto è attualmente stabilito, le aggravanti possono essere poste a carico dell'agente soltanto se conosciute. Altre diminuzioni sono poste in essere dalla previsione di nuove circostanze attenuanti, come quella dell'articolo 62-bis, capoverso, che consente la diminuzione della pena fino alla metà quando il fatto risulti di lieve entità o il colpevole abbia rivelato minima capacità a delinquere. Ancora vi sono diminuzioni che derivano dal-

l'estensione del giudizio di equivalenza o di prevalenza tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti — anche questo è un punto caratterizzante — nei casi in cui per esse la pena stabilisce una pena di specie diversa e determina la misura delle pene in modo indipendente da quello ordinario del reato.

È inoltre prevista l'estensione del perdono giudiziale — cosa importante a cui teniamo molto — della sospensione condizionale della pena, della liberazione condizionale. Rispetto a quest'ultima, liberata dall'ostacolo costituito dai cinque anni residui che attualmente non devono essere superati per la concessione del beneficio, non possono non essere ricordate le ammonitrici parole del senatore Leone — mi associo qui all'elogio che il relatore nella sua relazione ne ha fatto — nella passata legislatura, allorché in Senato osservò che: « Questa innovazione — cito le sue parole — impone una responsabile e rigorosa valutazione della condizione fondamentale, della certezza del ravvedimento, specie in relazione alle pene più gravi ».

Nello stesso senso vanno ricordate le riforme profonde apportate sul terreno della pluralità dei reati commessi da una stessa persona, disponendosi nel concorso formale al posto del cumulo materiale delle pene, attualmente previsto, il cumulo giuridico — cioè la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo: l'aumento quindi potrebbe anche essere minimo, quasi simbolico — nonchè la dilatazione al massimo del reato continuato che nel sistema vigente appare destinato a temperare il cumulo stabilito per il concorso materiale dei reati.

Nella materia del reato in generale, di grande rilievo appaiono le riforme introdotte nell'articolo 42 del codice penale dal quale scompaiono le previsioni in via generale della responsabilità obiettiva e nel terzo comma scompare il famoso avverbio « altrimenti ». Entrambi questi elementi hanno esercitato un peso rilevante nella interpretazione delle disposizioni particolari, configuranti casi di responsabilità obiettiva. La loro scomparsa non può non avere valore soltanto formale. L'interprete accorto e diligente non potrà non porre a raffronto le due diverse formulazio-

ni dell'articolo 42, quella del codice precedente e la nuova che ci auguriamo che divenga presto legge. Sono intuibili le conseguenze della riforma in tale materia. L'articolo 42 d'ora in poi prevederà solo tre tipi di responsabilità: dolosa, colposa e preterintenzionale e non contemplerà più per legittimarla la responsabilità obiettiva così discussa e così — a buon diritto — criticata. Il terzo comma di tale articolo poi, quando si riferisce agli altri casi nei quali la legge potrà porre a carico dell'agente il fatto come conseguenza della sua azione o omissione, non dirà più che il fatto sarà posto a di lui carico « altrimenti », ossia a titolo diverso dal dolo, dalla colpa o dalla preterintenzione. Ciò implicitamente condurrà alla conclusione che « negli altri casi » dovrà sussistere per la punibilità dell'agente — come dice il testo — in armonia con le conclusioni sull'argomento già tratte dalla Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale, oltre la materialità dell'azione o dell'omissione, anche un requisito di carattere psicologico. Il che appare peraltro confermato dalla introduzione nella norma del concetto relativo alla prevedibilità delle conseguenze che dovrà necessariamente evitare attribuzioni di responsabilità per fatti imprevedibili, anche se legati da nesso causale ad una condotta delittuosa dell'agente.

Analogo mutamento quanto al concetto della prevedibilità è stato introdotto nell'articolo 116 del codice penale a proposito della responsabilità del concorrente per il reato non voluto commesso da altro concorrente. Per cui con tale modifica e con quelle introdotte all'articolo 57 per la responsabilità del direttore di giornale, all'articolo 59 per le circostanze aggravanti e all'articolo 117 in tema di concorso di persone in reato proprio o qualificato, può dirsi davvero che la responsabilità obiettiva, sulla base altresì delle modifiche all'articolo 42 sopra ricordate, sia pressochè totalmente cancellata dal codice.

Le disposizioni dell'articolo 42 ora illustrate, e in particolare il terzo comma di tale articolo, non sono state tenute presenti (qui mi riferisco a un particolare, non certo il migliore, di questa situazione a giudizio del Governo) in occasione dell'esame dell'artico-

lo 41 del codice concernente il concorso di cause. A proposito di quest'ultimo articolo è stata reintrodotta, sia pure con limitazioni, la discussa circostanza attenuante della concausa, ma la disposizione, appunto perchè « attenuante », è stata trasferita in fine all'articolo 62 del codice; quale secondo comma dell'articolo è rimasto invece l'ex terzo comma modificato nel senso che (cito il testo): « il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, indipendenti dall'azione od omissione dell'agente, esclude il nesso di causalità tra la condotta e l'evento se le cause medesime siano eccezionali e imprevedibili ».

La votazione in Commissione su tale comma nel corso dei lavori appare, secondo quanto precisa il resoconto della seduta del 14 dicembre 1972, preclusa dalla precedente votazione sullo stesso oggetto che aveva portato all'abrogazione del comma stesso proposta dal sottosegretario Pennacchini, all'elogio del quale anch'io vivamente mi associo. Si è cercato senza successo di richiamare l'attenzione della Commissione su tale disposizione che non appare ammissibile sul piano scientifico. Questa è la nostra opinione, che non possiamo tacere in questo momento. Invero la prevedibilità introdotta a proposito delle cause eccezionali attiene all'elemento psicologico del reato — e bene è prevista nel terzo comma dell'articolo 42, che appare sotto certi aspetti quasi un duplicato della norma in discorso — ma mal si concilia con i presupposti della causalità materiale che costituisce l'oggetto dell'articolo 41.

Inoltre l'inciso: « indipendenti dall'azione od omissione dell'agente » può correttamente e scientificamente riferirsi alle cause sopravvenute e forse anche alle simultanee, ma non certamente alle preesistenti. Per queste ultime si prospetta esclusivamente il problema della loro conoscenza o della loro ignoranza poichè ovviamente nessun nesso di causalità potrà mai configurarsi tra l'azione od omissione del colpevole e una condizione — che sarà poi causa — preesistente alla stessa azione od omissione.

Certamente appare una lacuna, sul piano scientifico, il non aver previsto per le cause preesistenti anche il requisito della loro ignoranza da parte dell'agente.

Peraltro, a parte le esposte considerazioni, quel che sembra inaccettabile nel comma in discorso è l'esclusione della responsabilità anche nell'ipotesi di scarso contributo della causa eccezionale alla produzione dell'evento. Non è detto, invero, che l'eccezionalità della causa di per sè, per il solo fatto di essere eccezionale, sia sempre e in ogni caso determinante nella produzione dell'evento. Si confonde a mio giudizio, a tale riguardo, sul piano scientifico il concetto di eccezionalità riferito all'evento, che ben può portare alla esclusione di responsabilità dell'agente, nel caso che la conseguenza (evento) diverga dall'*id quod plerumque accidit*, salva la responsabilità dell'agente per le eventuali conseguenze cagionate con la propria azione cosciente e volontaria, con il concetto della eccezionalità riferita alla causa concorrente, causa che ha il suo peso nella produzione materiale dell'evento, ma un peso che può essere, a seconda della sua efficienza, prevalente, determinante ovvero scarso e marginale.

Mi scuso delle espressioni molto sintetiche, ma tutti coloro che sono come voi al corrente di questa problematica sanno a che cosa si allude in maniera concreta.

A parte comunque tale questione, su cui il Governo esprime le proprie riserve (questo lo dico anche per l'ulteriore dibattito alla Camera dei deputati), la riforma organica del libro primo del codice penale, della quale ho tralasciato gli aspetti marginali pure importanti, può dirsi costituire un notevole passo avanti verso l'affermazione dei principi della responsabilità colpevole e della effettività della pericolosità del soggetto considerato pericoloso.

Non è certo compiuto il lavoro di riforma — e per questo parliamo di questa prima fase e i progetti li abbiamo presentati fin dal 1968 — riforma che dovrà estendersi in senso più penetrante sia sul piano del trattamento, più individualizzato possibile, sia sul piano della prevenzione, mediante l'introduzione nel sistema di nuovi istituti (quali ad esempio il *probation*) che in tanto potranno conseguire le finalità presupposte in quanto possano trovare quel complesso di attrezzature e di condizioni oggi normalmente denominate con il termine *background*.

Ogni riforma in campo penale, sia per immaturità di condizioni obbiettive, sia per mancato accordo sulla soluzione di determinati problemi o a volte per mancanza di una visione chiara dei mezzi più efficaci per la prevenzione del delitto, non può sempre appagare ogni pur legittimo desiderio.

Tuttavia, pur con le riserve d'ordine generale, possiamo in coscienza affermare di presentare con questa riforma, che è frutto di uno sforzo comune, un complesso di norme tecniche moderne, rigorosamente aderenti allo spirito dei precetti costituzionali e alle conclusioni della più qualificata dottrina. Potrei citare infiniti autori. Con lo stesso spirito di collaborazione e con la stessa volontà desideriamo proseguire nell'ulteriore fase di riforma del libro secondo del codice penale. Con questo ulteriore impegno potremo, a soddisfazione di una esigenza così vivamente avvertita, assicurare allo Stato un complesso di norme valide le quali possono dar vita ad un codice saldamente e coerentemente democratico.

Desidero alla fine rinnovare la particolare gratitudine del Governo a tutti i componenti la Commissione giustizia del Senato, al presidente Bertinelli, al vice presidente Coppola, al così acuto, fervido e operoso relatore Follieri, che con notevole impegno e personale sacrificio hanno posto la loro capacità, la loro intelligenza, la loro scienza giuridica a disposizione della Commissione.

Mi auguro che il Senato, che ha così elevata coscienza di questi problemi, possa confortare con il suo voto il lavoro così generosamente portato a termine.

Ed è con questa certezza e con la gratitudine per la vostra cortese attenzione, che vi chiedo di voler dare la vostra approvazione al presente disegno di legge di riforma del codice penale, riforma che è da tempo attesa e che è indispensabile per segnare una nuova via del nostro ordine penale. (*Vivissimi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alle dichiarazioni di voto, per le quali raccomando, da parte degli oratori, lo scrupoloso rispetto dei quindici minuti previsti dal Regolamento.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Sabadini. Ne ha facoltà.

S A B A D I N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista, pur confermando il voto di astensione già espresso su questa legge nella precedente legislatura e ribadendone le motivazioni di utilità e di urgenza al fine almeno di attenuare l'intollerabile contraddizione tra la gravità delle pene e la coscienza civile, ne rileva i limiti per le ulteriori modifiche possibili anche nell'ambito ristretto di novella in cui l'hanno proposta il Governo e la maggioranza; denuncia il crescente divario fra l'intero sistema penale vigente e i problemi proposti dallo sviluppo democratico della società e dello Stato, le conquiste della scienza e l'affermarsi di principi politici e culturali che danno nuove dimensioni e nuovi fini al problema sempre vivente dei delitti e delle pene. Pur non essendo possibile, in una breve, sintetica dichiarazione di voto, dare ragioni adeguate a temi tanto vasti e complessi, ci sorregge l'evidenza e la forza della realtà, che in questo settore come in altri non concede più spazio ai rimedi modesti, agli accorgimenti casuali, alla tattica del rinvio e della dilazione per una politica di conservazione e per respingere vere e radicali riforme. La cosiddetta crisi della giustizia, che in sostanza è un aspetto della crisi di democrazia nello Stato, incombe da anni, inceppa il funzionamento dei servizi giudiziari, lede gravemente in ogni settore penale, civile e amministrativo i diritti del cittadino e ne mina la fiducia in profondo, anche se non ha indebolito la volontà di quanti sono in qualche modo impegnati a rinnovarla. Sono avvenuti fatti clamorosi e gravi che hanno scosso la pubblica opinione e altri se ne consumano ogni giorno, semplici e umani ma non per questo meno dolorosi e significativi; e tutti sono il segno di inefficienze, disagi, profonde ingiustizie e pesanti responsabilità politiche.

La situazione carceraria in attesa del processo e in esecuzione della pena ha aspetti disumani che non si conciliano nè con la presunzione d'innocenza e le garanzie di

libertà, nè con il fine della pena sancito dalla Costituzione; dietro tutto ciò stanno carceri vecchie e malandate, un personale di custodia mal pagato, che non è stato preparato ai compiti cui attende, norme repressive, residui arcaici d'altri tempi, indifferenti al fine della rieducazione e reinserimento del condannato nella società. Lo confermano le inchieste espletate dal Senato e dalla Camera. Ma non basta accertare i fatti, anche se è importante, bisogna provvedere, occorre porre mano con urgenza a radicali riforme per le leggi ingiuste che derivano dalle ingiustizie della società e danno una mano a conservarla, per porre rimedio all'inefficienza dei servizi, per eliminare le procedure inquisitorie, per un nuovo ordinamento giudiziario veramente adeguato ai tempi, alla Costituzione, per costruire un codice penale che cancelli in ogni parte i segni culturali e politici dei tempi più lontani, da cui proviene. Bisogna cancellare la impronta infausta e repressiva del fascismo che già allora fece tra l'altro un codice arretrato anche culturalmente, come dimostra il doppio binario delle pene e delle misure di sicurezza. Dobbiamo fare un codice nuovo, che porti alla radice nuovi principi di umanità e di democrazia, secondo la Costituzione. Potrebbero altrimenti derivarne conseguenze sempre più gravi e imprevedibili; già si sono verificati episodi ammonitori su cui non si può stendere un velo di silenzio per la crisi che segnano nella giustizia e per la minaccia che portano all'ordinamento democratico.

La strage di Milano, onorevoli colleghi, è sul piano politico oltre che umano un fatto di estrema gravità, ma non lo sono meno le incredibili vicende giudiziarie che vi sono connesse: la morte di Pinelli, l'istruttoria dubbia e tormentata del processo contro Valpreda, la distruzione della bomba insosplosa, corpo di reato di importanza estrema al fine della ricerca e dell'individuazione dei veri responsabili, le contestazioni errate, gli spostamenti di competenza, le lungaggini processuali, alla fine le notizie della sottrazione e dello smarrimento di altri corpi di reato e dell'occultamento di importanti risultati peritali, sono tali che non possono

non suscitare, come hanno suscitato, in ogni onesto cittadino, seria apprensione. Nello stesso tempo invece gruppi fascisti sono per lungo tempo rimasti coperti nell'ombra e nel silenzio, liberi di continuare a commettere altri misfatti contro cittadini e organizzazioni democratiche e di portare avanti la strategia della tensione, che poi è un tentativo di eversione che da tempo, da troppo tempo, vanno consumando contro lo Stato democratico fondato sui valori della Costituzione e della Resistenza.

Politica e giustizia, onorevoli colleghi, ancora una volta e in modo manifesto, come sempre si vanno intrecciando strettamente; e queste vicende, come altre, quali l'impunità di tanti delitti fascisti, l'inconcepibile silenzio che ricopre fatti gravissimi come gli attentati ai treni in Calabria, la morte di Feltrinelli, la morte del commissario Calabresi, stanno a dimostrare che ricercare e trovare la verità, come ha sempre chiesto il Partito comunista, fare e rendere giustizia, oggi più che mai significa difendere lo Stato, la società e l'ordinamento democratico. Altro che fermo di polizia, col pretesto dello sfruttamento della prostituzione, per il quale non mancano certo gli strumenti già nel vigente codice di procedura penale e nella legge per le misure di prevenzione e repressione del 1956; questo è solo il segno di intenti repressivi cui fanno eco i richiami del procuratore generale della Corte di cassazione e di altri procuratori generali, anche se le voci non sono concordi e uguali, i quali interferiscono nelle prerogative del Parlamento su problemi di tanta e di tale importanza, nello stesso momento in cui vorrebbero negare ai magistrati democratici di manifestare idee e di esercitare le funzioni secondo i principi della Costituzione.

A quegli intenti si richiamano anche le denunce contro i magistrati democratici, le sollecite autorizzazioni a procedere concesse dal Ministro di grazia e giustizia, le denunce per reati di opinione (più di 400 in una sola volta a Torino), la riscoperta di norme fasciste, le interpretazioni repressive di tante norme del codice penale in particolare contro i lavoratori, insieme con le incivili incongruenze che dalle norme del codice penale

si ripercuotono sulla vita di ogni giorno. A tutto questo si devono porre rimedi radicali e urgenti, ma la resistenza e l'ostilità alle riforme, finora e dopo tante pressioni nel Parlamento e nel Paese, hanno lasciato passare solo qualche stralcio, come le modifiche recenti alla procedura penale o qualche novella come questa legge, con l'intento di compiere i passi inevitabili ma di lasciare intatto tutto il resto tra le strutture del sistema. C'è chi dice che questa sia prudenza, ma la disgregazione che ne consegue sta a dimostrare che trattasi piuttosto di miopia politica e sociale.

Così anche in questa legge, con molti limiti e nell'ambito di un codice penale che deve essere completamente riformato (molte voci autorevoli in questo senso si sono levate in Commissione fra lo stesso gruppo democristiano), qualche passo è stato fatto anche con il contributo del Gruppo comunista, alla cui iniziativa si deve tra l'altro e in particolare l'abrogazione dell'ergastolo e dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, l'eliminazione della perdita dei diritti politici dall'interdizione temporanea dai pubblici uffici, la riduzione delle pene pecuniarie in relazione alle condizioni economiche, la riduzione della pena detentiva nei casi di conversione di pena pecuniaria, l'obbligo di revisione, nei termini minimi, della pericolosità nell'applicazione della misura di sicurezza, la riduzione dei termini previsti per i minorenni, per non parlare dell'estensione del perdono giudiziale, della sospensione condizionale della pena, della nuova attenuante prevista per i fatti di minima entità, della migliore formulazione del principio di causalità e di altri importanti istituti riferiti dallo stesso onorevole relatore.

Ma, accanto a questo, troppo manca perchè si possa esprimere su questa legge da parte nostra un voto favorevole. Non dirò di tutto quello che nella parte generale del codice penale avrebbe dovuto essere modificato, perchè dovrei concludere che dalle radici dovrebbe essere cambiato, nelle dimensioni e nello spirito di un'autentica riforma, e non dirò neppure di quanto avrebbe potuto essere modificato, pur rimanendo nell'ambito dei criteri che hanno mosso questa legge,

per non disperdere il giudizio in troppi particolari. Cito solo, tra gli argomenti inconciliabili con l'operato della maggioranza, il permanere del sistema delle pene invariato così come è nel vigente codice penale e, nonostante i riferimenti che sono stati fatti dall'onorevole Ministro, i casi evidenti di responsabilità oggettiva, che costituisce la propaggine estrema della più rigida applicazione dei principi che, derivando da tempi ormai lontani, hanno retto il codice penale secondo la più meccanica e repressiva reazione a qualsiasi violazione di legge, attribuendo responsabilità penale anche per quanto non sia stato voluto con dolo o colpa. E ciò è aberrante. Cito tra le pene accessorie l'interdizione da arte e professione, in contrasto con i principi sanciti da sentenze della Corte costituzionale, per l'eliminazione della quale ci siamo battuti energicamente; cito il permanere nel sistema del pesante corpo delle misure di sicurezza che, con il pretesto di curare la pericolosità dopo la pena, in violazione manifesta della Costituzione, che già alla pena affida funzione rieducativa, anche per le modalità di esecuzione non fa altro che aggiungere altre pene senza termini sicuri e senza garanzia di libertà. Questo problema dimostra più di ogni altro cosa significhi riforma del codice penale secondo i principi della Costituzione, le conquiste della scienza, l'evoluzione della cultura e della civiltà.

Già questi limiti basterebbero da soli a dimostrare le insufficienze gravi della legge, ma ciò apparirà ancor meglio rivedendone i criteri ispiratori. Tutto, in sintesi, dalle attenuanti alla diversa regolamentazione di alcuni istituti (quali, ad esempio, il perdono giudiziale, la sospensione condizionale della pena, il concorso, la continuazione, la prescrizione), può ridursi all'unico concetto fondamentale di rendere meno grave, se si vuole anche più umano, il peso della pena.

Così il codice — per dirla con il presidente senatore Leone — diventa meno reattivo. E noi questo non lo sottovalutiamo e lo dimostra il nostro voto di astensione. Ma nello stesso tempo il tutto avviene nell'ambito di pene asperre e di criteri che lasciano ben poco spazio, in concreto, all'individuazione del reato e della pena, sicchè la conseguenza

o il fine, voluto o non voluto, della legge è di migliorare il meccanismo riduttivo pur di lasciare intatto tutto il sistema. E questo noi lo respingiamo.

Ci batteremo per riforme profonde e sostanziali della parte speciale del codice penale, per dare ai reati nuove dimensioni in relazione alla mutata realtà del Paese e allo sviluppo della democrazia, per dare alle pene senso più umano, per aprire a criteri nuovi nella individuazione dei reati e delle pene, per giungere ad una vera riforma anche di questa parte generale, mutandone i principi e gli istituti. Ci batteremo per lo stralcio urgente delle norme che riguardano i reati di opinione e quelli che il fascismo inserì nel codice penale allo scopo di comprimere le libertà politiche e civili.

E non si dica che non abbiamo già oggi cercato di andare in questa direzione. Nel corso della discussione della legge abbiamo presentato molte proposte che avrebbero innovato radicalmente nei principi di valutazione del reato e del fine della pena, ponendo veramente al centro l'uomo e la società. Basti, fra tutte le altre, ricordare le nostre proposte per escludere dalla pena i fatti di minima lesività e di minima pericolosità e per introdurre il sistema della prova; quest'ultima proposta, nonostante l'opinione favorevole dell'onorevole relatore (sia pure con formulazione diversa dalla nostra), non è stata accolta soprattutto per l'opposizione del Governo, mentre avrebbe aperto la strada a tempi nuovi. Nè si dica che mancano gli strumenti, per potere effettivamente portare a compimento questa importante innovazione, che avrebbe scosso dalle fondamenta il vigente sistema. Gli strumenti ci sono già, come dimostrano gli emendamenti che abbiamo presentato; sia nel codice penale sia nel codice di procedura penale, e quanto ancora manca nelle strutture amministrative sarebbe stato compito e dovere del Governo realizzarlo.

Per questo abbiamo motivo di ritenere che il sistema della prova sia stato accantonato non per ragioni tecniche ma proprio perchè muta profondamente e radicalmente, nei principi che lo ispirano, il codice penale.

Onorevoli colleghi, altri criteri — ecco il

punto — muovono il Governo su altri cammini e ad altre sponde, e lo spingono a proclamare, insieme ad alcuni procuratori generali e alle componenti più arretrate della società e dello Stato, la necessità del fermo di polizia, prendendo a pretesto l'aumento della criminalità.

Ma la criminalità non c'entra: non c'entrano nè il malcostume nè chi lo sfrutta; non c'entra l'aumento dei furti aggravati citati nei discorsi di apertura dell'anno giudiziario, come se non fosse noto che nel codice penale vigente tutti i furti o quasi sono aggravati, anche quelli minimi e insignificanti.

La verità è che il fermo di polizia è progetto incostituzionale e liberticida, ripescato dai tempi del fascismo e peggiorato.

Comunque la criminalità, sia detto con fermezza e chiaramente, non può e non deve essere combattuta con sacrificio e rischio per la libertà del cittadino, che si confonde con la libertà di tutti.

Tutte le migliori conquiste delle moderne democrazie vanno in tal senso e questi principi la stessa Democrazia cristiana, almeno nella scorsa legislatura, ha posto a fondamento delle proposte di riforma del codice di procedura penale, definito dai relatori — si rileggano i testi — il codice della libertà. Ed ora, secondo il Governo, solo con il sospetto i cittadini potrebbero esserne privati.

Altri sistemi debbono essere adottati per combattere efficacemente la criminalità, dalla migliore preparazione della polizia giudiziaria allo snellimento delle procedure, ma soprattutto è necessario rimuovere le cause dalle quali la criminalità proviene, a livello delle strutture della società.

I delitti di mafia inquinano il Paese, ma la lotta alla mafia non si aiuta mettendo perfino la Commissione parlamentare di inchiesta in condizioni di non poter funzionare.

I delitti del banditismo in Sardegna costituiscono occasione ricorrente di serio allarme e di farneticazioni repressive, ma il Governo in concreto non ha ancora mosso un passo per la riforma del sistema economico agropastorale, nonostante che la Commissione parlamentare di inchiesta, presieduta da un membro del Governo, il senatore Me-

dici, abbia riconosciuto nella riforma l'unico mezzo per rimuovere alle radici le cause del banditismo. Non inasprimento, dunque, delle misure di prevenzione e repressione, ma maggiore giustizia nella società.

Se si vogliono veramente combattere i furti e la prostituzione, si dia lavoro ai giovani, agli uomini, alle donne, al posto dell'abbandono, dell'emigrazione, della miseria e della disoccupazione. Le altre strade sono di co-

loro che, non volendo riformare le strutture della società, anche al fine di bonificarla dal delitto, non pensano che a reprimerla.

Noi, in coerenza con le mai sopite aspirazioni di libertà e di giustizia dei cittadini e dei lavoratori, ci batteremo come sempre per un'autentica riforma del sistema penale, fondata sull'umanizzazione e sulla funzione rieducatrice della pena, al fine del reinserimento del cittadino nella società.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

(Segue S A B A D I N I). Ci batteremo per autentiche e democratiche riforme della società e dello Stato.

Questa legge, nonostante gli aspetti positivi, è molto al di sotto di tali criteri e di tali obiettivi. Perciò ci asteniamo, riproponendoci di continuare la battaglia per compiere ulteriori e decisivi progressi. (Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Mariani. Ne ha facoltà.

M A R I A N I. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, abbiamo anche noi contribuito alle lunghe discussioni che in Commissione sono state fatte per migliorare il disegno di legge e per adeguarlo alla giurisprudenza, alla dottrina e a ciò che l'esperienza ha dimostrato essere necessario. Ma vorrei ricordare a me stesso che in materia di legislazione gli aggiornamenti sono continui. Non è questione di volersi riferire ad un codice autoritario o meno ed alla necessità di modificarlo perchè si trattava di un codice repressivo, come ho sentito dire. La legislazione in genere è il frutto dell'esperienza, della tradizione di un paese e il diritto ha la sua validità quando rappresenta un rapporto di equilibrio tra uomo e uomo e tra l'uomo e la società, come ha detto Dante Alighieri nel *De Monarchia*, dando una definizione del diritto, astraendo dalla mentalità

del giurista, che è più vicina alla realtà sociale, in senso letterale; ha scritto: *Jus est realis et personalis hominis ad hominem proportio quae servata servat societatem, rupta corrumpit*. E devo ripetere il significato di questa espressione per trarne le conseguenze del mio ragionamento: cioè il diritto è un reale rapporto di equilibrio tra uomo e uomo che conservato salva la società, rotto la corrompe.

Allora non dobbiamo forzare le norme di diritto perchè si adeguino ad una ideologia o ad una nostra o ad una vostra ritenuta necessità di aggiornamento che invece non sia sentita dalla popolazione. In un momento come questo, in cui indubbiamente la criminalità comune — lasciamo stare quella politica — sta dilagando in un modo spaventoso, noi allentiamo tutti i freni, allarghiamo le maglie del codice, attenuando le pene, imponendo determinate attenuazioni anche nelle misure di sicurezza, di prevenzione eccetera. E non dico che diamo così la possibilità di delinquere di più di quanto sarebbero pronti a delinquere coloro che delincono, ma l'atmosfera di questo lassismo naturalmente penetra nelle coscienze e provoca un incitamento, anche se certamente non voluto, alla delinquenza e genera d'altra parte anche la sensazione che gli interventi delle autorità siano molto meno pronti di quello che dovrebbero essere.

Quindi ritengo che molte delle norme contenute nel libro primo del codice penale e

che abbiamo discusso in Commissione siano giuste e si siano adeguate ad una esigenza di maggiore puntualità della lettera della legge alla giurisprudenza che si è andata evolvendo, alla società che indubbiamente è progredita e che merita una più particolare legislazione su molti degli aspetti della vita. Ma sotto altri profili è un codice che secondo il mio avviso lascia troppo campo alla possibilità, per un abile difensore, di non far punire o di rinviare a tempo indeterminato la punizione del colpevole.

D'altra parte, che il codice Rocco non fosse un codice autoritario lo ha detto Leone in occasione della relazione che egli fece nel 1970 proprio al Senato, quando scrisse: « Le linee a cui si è ispirata la presente riforma sono: primo, mantenere intatta l'intelaiatura sistematica del libro primo del codice del 1930 che, anche a distanza di molti anni dall'entrata in vigore, si presenta ancora come opera tecnicamente valida e difficile ad essere rielaborata. La rielaborazione potrebbe al massimo portare a taluni spostamenti di sede delle norme e a talune innovazioni meramente terminologiche che la Commissione ha ritenuto di evitare perchè causa di pregiudizi interpretativi; secondo, realizzare un maggiore equilibrio tra le esigenze di difesa sociale e la funzione rieducativa della pena. È vero che la pena deve acquisire un carattere rieducativo, ma la pena deve rimanere ».

A proposito poi dell'ergastolo, di cui anche il Ministro ha parlato dichiarandosi favorevole all'abolizione, lo stesso senatore Leone — pur adeguandosi come relatore al fatto che la maggioranza era protesa in tal senso — affermava che « la pena dell'ergastolo non è contraria alla Costituzione in quanto il fine della rieducazione del condannato può essere ugualmente realizzato anche nei confronti del condannato all'ergastolo, data la possibilità di concessione al medesimo della liberazione condizionale ». Questa possibilità era già contenuta nelle norme di attuazione del codice del 1930, che prevedeva che dopo 28 anni di carcerazione il condannato poteva essere posto in libertà condizionale. « Inoltre la soppressione dell'ergastolo costituisce in questo momento » — la criminalità non

aveva raggiunto livelli così alti come quelli di oggi — « di recrudescenza di forme gravissime di criminalità comune, che determinano raccapriccio e orrore, una innovazione non accettata favorevolmente dall'opinione pubblica: innovazione che potrebbe essere anche considerata sia pure ingiustamente come incentivo per un aggravarsi della criminalità ».

Mi sono permesso di esporre tutto questo, sia pure molto brevemente, perchè daremo voto contrario e non ci asterremo in quanto riteniamo che si sia modificata un'armonia che esisteva nel codice nelle varie norme tra di loro complementari. Infatti, data l'esperienza del 1955, sappiamo già quali risultati possano dare queste novelle, queste volute modifiche che hanno appesantito le cancellerie dei tribunali senza che siano state utili alla difesa. Infatti un avvocato diligente, senza ricevere la notifica che un interrogatorio è stato depositato, saprebbe ugualmente prendere nozione di questo interrogatorio per conoscere, attraverso il colloquio con il proprio difeso, che cosa è stato detto e a quale punto si trovi la causa da trattare.

Ritengo che anche questa novella in molte parti sia il frutto dell'ansia utopistica che oggi spinge il legislatore italiano ad innovare ad ogni costo, a trasferire nella legge quelle idee che ha avuto a tavolino nel momento in cui si è apprestato allo studio di tutta la legislazione cosiddetta fascista, legislazione che non è fascista, ma italiana. Ciò è avvenuto per la legge Merlin di cui tutti possiamo vedere i risultati. Infatti oggi proprio molti di coloro che l'hanno auspicata la vogliono abolire.

Perciò quando si pensa che ci troveremo a dover pretendere dai magistrati una continua e amplissima discrezionalità, che si va allargando in modo enorme, di contestare o meno la recidiva, di applicare o meno l'equivalenza di determinate attenuanti, di valutare la pericolosità del soggetto, di stabilire o meno le pene accessorie (sempre a discrezionalità del magistrato), per la maggiore sensibilità, diciamo così, che ogni magistrato oggi ha nei riguardi degli attacchi della stampa che sono violenti, soprattutto quando provengono da sinistra, per quel complesso di

inferiorità che purtroppo anima tutta la nostra classe politica dirigente di fronte a questi attacchi, è evidente che il magistrato non avrà quel coraggio civico che si deve avere per rendere effettivamente giustizia allorché tutto dovrà ricadere sulle sue spalle, anche il complesso di queste valutazioni.

Si è parlato di codice autoritario perchè in certi casi prevedeva l'obbligatorietà di certi provvedimenti ed istituti, per esempio l'obbligatorietà del mandato di cattura per quanto riguarda il codice di procedura e l'obbligatorietà delle pene accessorie o della contestazione della recidiva per quanto riguarda il codice penale. Ebbene, se ne potevano modificare i limiti. Ho sentito dire giustamente che una condanna per emissione di un assegno a vuoto conseguita venti anni prima poteva portare, per la recidiva così come era prevista, al raddoppio della pena o comunque a un terzo in più come minimo. Effettivamente era una forma esagerata di valutare i precedenti penali perchè non si teneva conto della gravità del reato, si teneva conto solo del fatto se fosse delitto o contravvenzione. Ma si sarebbe trattato di modificazioni tecniche per le quali non era necessario rendere sempre facoltativa la contestazione della recidiva.

Io dico che si è un po' ceduto al lassismo che è voluto da determinati settori del nostro Paese. Tutti i colleghi di Commissione ricorderanno, per esempio, che un senatore a un certo punto propose l'abolizione dell'articolo 5 del codice penale. È evidente che si tendeva a scardinare completamente la possibilità di punire perchè l'articolo 5 del codice penale è quello che dice che non è ammessa l'ignoranza della legge penale. Se aboliamo l'articolo 5, che deve fare ogni pubblico ministero? Deve forse notificare tutte le leggi che escono a tutti i cittadini italiani per essere certo che i cittadini conoscano le leggi penali? Il fatto che si siano sentite fare proposte di questo genere è la rivelazione di un disegno per distruggere un complesso di norme che erano state poste a salvaguardia, a difesa della società. Infatti in sostanza il diritto penale rappresenta quel complesso di norme che sono a difesa della società e dei singoli

cittadini da chi delinque, da chi non intende osservare la legge.

P R E S I D E N T E . Le ricordo che il tempo a sua disposizione sta per scadere.

M A R I A N I . Sta bene, signor Presidente. Avviene, dunque, che, quando il cittadino invoca protezione, tutto viene ad essere sulle spalle del magistrato, che si trova poi in imbarazzo quando, passato un po' di tempo, questa protezione non urge più come subito dopo il reato. Le norme del diritto penale invece devono essere poste a protezione del cittadino; e sono norme per punire. Infatti si deve punire anche se la pena è rieducativa. La pena non è necessaria solo perchè è scritta nel codice; rappresenta una punizione; e se è una punizione, perchè vogliamo sentirci quasi in colpa per il fatto che vi sono delle norme che stabiliscono che il ladro deve essere punito perchè ha rubato, l'assassino deve essere punito perchè ha ucciso? Questa è la sostanza delle cose. Ho sentito delle affermazioni anche da parte dell'onorevole **Ministro che non condivido**, perchè sul fatto di dire che certe norme rappresentano una conquista faccio le mie riserve, perchè, ripeto, un codice è un complesso di norme che devono essere sempre un tutto armonico che consenta l'esercizio del diritto punitivo da parte dello Stato e naturalmente l'esercizio della difesa dei singoli imputati con il complesso di norme che conferiscono ai difensori i poteri necessari.

Per queste brevi considerazioni che mi sono permesso di fare, il Movimento sociale voterà contro questo disegno di legge. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Viviani. Ne ha facoltà.

V I V I A N I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo del PSI, che ho l'onore di rappresentare in questo momento, voterà a favore del disegno di legge. Il nostro Gruppo ha dato un appassionato contributo alla redazione di questo disegno di legge ed oggi lo approve-

rà nel suo complesso in questa Assemblea. Riconosciamo che non è la migliore riforma che potevamo fare, sappiamo che sarebbe stato molto più incisivo riformare il primo libro del codice penale incidendo in quelli che sono la struttura, gli elementi fondamentali, basilari del sistema, elementi che non condividiamo; ma sappiamo anche che una riforma di questo genere avrebbe richiesto lungo tempo. Vi sono addirittura dei progetti dal 1945, come l'onorevole Gonella ben sa, che non sono riusciti a giungere in porto. Ed allora ci siamo accontentati di questo adeguamento che ha indubbiamente le sue ombre, ma che ha anche le sue luci. E sono le luci che qui di fronte a questa Assemblea, onorevoli colleghi, intendo brevemente sottolineare. Uno dei punti cruciali, a nostro avviso, è proprio quello della riforma del rapporto di causalità che or ora ho sentito criticare dal valoroso collega, senatore Mariani. E direi che mi ha meravigliato perchè il senatore Mariani è un valente penalista ed egli sa che la Commissione con questa riforma ha fatto una scelta importante, fondamentale; ha scelto tra due teorie perchè, a mio avviso, sbaglia l'onorevole Ministro quando afferma che siamo di fronte ad un errore scientifico. No, vi è stata una scelta; di fronte ad una certa scuola abbiamo seguito un'altra scuola, quella più convincente, più viva, più moderna, più umana. Nel rapporto di causalità, dunque, si scontrano due scuole: la scuola dell'equivalenza delle condizioni o della *conditio sine qua non* e quella della causalità adeguata. Nel vantaggio delle cause che producono l'evento, cioè il risultato dell'azione, si deve rintracciare quella umana. Ebbene, secondo la teoria dell'equivalenza delle condizioni l'azione umana può avere anche la minima importanza, può essere anche trascurabile, può essere anche un nonnulla; quando si inserisce nel corso eziologico l'autore risponde, e allora abbiamo le aberrazioni, abbiamo i paradossi, siamo vicinissimi a quella responsabilità obiettiva che il codice Rocco affermava. Non dobbiamo, invece, limitarci ad una valorizzazione di tutte le cause, anche minime; dobbiamo piuttosto, attraverso l'analisi delle diverse cause, delle diverse condizioni, dei molti antecedenti causali che hanno condotto

a un certo risultato, scegliere quello adeguato, quello che è capace di produrre un certo evento. E ciò che un nostro valorosissimo collega, credo lo scienziato più grande d'Italia di diritto penale, il senatore Bettiol, ha chiamato la causa veggente. Se ci poniamo questo problema e se facciamo questa ricerca, vedremo che non ci possiamo accontentare di una causa qualsiasi che si innesca nel corso eziologico, ma dobbiamo ricercare quella causa che abbia la capacità di determinare un certo evento.

Quando l'onorevole Ministro critica — e spero che abbia modo di cambiare questa sua impostazione, perchè il Gruppo socialista si è determinato al voto favorevole anche per questo — quel tale capoverso dell'articolo 1 riformato che dice: « Il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, indipendenti dall'azione o omissione dell'agente, esclude il rapporto di causalità tra la condotta e l'evento se le cause medesime siano eccezionali ed imprevedibili », egli deve tener conto che l'elemento posto in rilievo non è solo quello dell'eccezionalità, ma anche quello della imprevedibilità. Altrimenti si deve condannare per delitto una persona che vede dalla sua azione prodursi un evento che non solo è eccezionale nel concorso eziologico, ma anche imprevedibile; il che, come gli onorevoli colleghi ben sanno, è molto di più che impreveduto perchè non può rientrare nella previsione di alcuno. È il colpo di spillo dato ad un emofiliaco di cui non si conosca la particolare condizione! Si deve davvero infliggere, onorevoli colleghi, una condanna per omicidio in questo caso? È di questo parere non il senatore, ma l'avvocato Mariani? E allora se egli non può non condividere con noi le ansie della difesa, egli deve riconoscere che la via giusta (e speriamo che in questo ci segua anche l'onorevole Ministro) è quella di valorizzare la causalità adeguata perchè aberrazioni non avvengano.

Il codice Rocco pone questi principi. Non so se si debba chiamare autoritario e repressivo; certo è che a queste macroscopiche ingiustizie conduce.

Un altro punto fondamentale è l'articolo 116 che instaura la responsabilità obiettiva. Certo, se pensiamo alla nostra esperienza di

avvocati c'è da inorridire quando ricordiamo le conseguenze della norma citata. È il caso del concorrente in furto, magari di quello che dà l'aiuto solo programmando, ad esempio, un certo furto in un magazzino, di notte, che si sa disabitato. Per un caso il ladro trova una ragazza e commette violenza carnale. Secondo l'articolo 116, deve rispondere anche colui che ha programmato solo il furto. Contro queste aberrazioni il Gruppo socialista si è battuto consapevolmente per l'abolizione di questa norma. Il risultato è stato che la norma non è stata soppressa, ma vi è stato innestato il concetto di prevedibilità che serve ad eliminare la responsabilità oggettiva.

Una parola occorre spendere per l'orientamento della riforma verso una umanizzazione della pena adeguandola al fatto ed alla personalità dell'imputato.

È indispensabile, per comprenderne il senso, rilevare certe storture del codice attuale. Esso prevede come minimo di pena tre anni e come massimo dieci anni a chi ruba una gallina, mentre — amico dei truffatori — a chi truffa un miliardo infligge sei mesi e un giorno come minimo, in modo da dargli la possibilità di ottenere la condizionale; non manca che la commenda! È ammissibile tutto ciò? Se vogliamo rimediare a queste enormi ingiustizie e far sì che questo codice diventi più umano, e quindi sia più rispettato e più sentito, crediamo di aver diritto in questa opera non solo alla collaborazione (così come è stato) ma anche al consenso di tutti.

So che impressiona l'abolizione dell'ergastolo, ma è strano che i difensori di questa specie di pena sostengano che non debba essere abolito perchè lo è già stato; allora se è già abolito, riconosciamo questa verità lampante. Il fatto sta che l'ergastolo non è affatto abolito perchè la legge invocata consente solo, dopo 28 anni di reclusione, la liberazione condizionale che è alla mercé, se non delle guardie carcerarie, dei direttori del carcere, a seconda magari se il detenuto gli esegue i lavori domestici. Non è questa l'abolizione che vogliamo; vogliamo piuttosto che, al momento della valutazione del fatto — quando il giudice pronunzia la sen-

tenza — sia lasciata al condannato un filo di speranza. E non si continui ad invocare la difesa sociale perchè non c'entra nulla. Credete voi che la capacità a delinquere di chi, ad un certo momento, si decide a commettere un delitto orribile come quelli puniti con l'ergastolo, venga meno perchè sa che la sua azione è punita con l'ergastolo, mentre non viene meno se la pena è da 27 a 40 anni di reclusione? Non è la difesa sociale che entra in giuoco; molti di noi, anche inavvertitamente, quando pensano alla pena, invece di rivolgersi ai nobili principi costituzionali di rieducazione e di umanizzazione, risentono degli istinti atavici di odio e di vendetta; il che deve essere ben lungi dalle nostre menti e dalle nostre opere.

Lo stesso si dica per la recidiva. Un mio vecchio collega ormai deceduto chiamava l'articolo 99 il feroce Saladino. Attraverso la recidiva, si arriva anche ad aumentare la pena fino a due terzi. La riforma non dice che la reiterazione non vale: vale, lasciamolo dire però al magistrato. Se una persona ha commesso un piccolo reato 30 anni fa, lasciamo al magistrato la possibilità di dire che non si contesta all'imputato la recidiva, cioè facoltizziamo l'istituto della recidiva.

Un altro principio della riforma che a torto si critica perchè è portato dallo stesso codice Rocco è quello dell'equivalenza e della prevalenza tra attenuanti e aggravanti. Il fatto commesso da un uomo che sente, che pensa, che soffre, da un uomo vivo, insomma, deve essere valutato tenendo conto della sua personalità. Appunto il codice Rocco stabilisce che il magistrato non deve prendere meccanicamente le aggravanti e le attenuanti per fare gli aumenti e le diminuzioni.

Il magistrato deve valutare nel suo complesso il fatto e deve dire poi se prevalgono le aggravanti o le attenuanti oppure se c'è equivalenza; nel primo caso applicherà soltanto le aggravanti, nel secondo soltanto le attenuanti, nel terzo non applicherà nè le attenuanti, nè le aggravanti.

Ebbene la Commissione in sede redigente (e questa è la riforma che portiamo alla vostra approvazione, onorevoli colleghi) ha deciso di allargare questo principio anche ai

casi per i quali inesplicabilmente il codice Rocco non consentiva il giudizio di prevalenza o di equivalenza e cioè ai casi in cui si tratti di circostanze inerenti alla persona del colpevole oppure per i quali la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato.

Non è dunque attraverso questo principio della equivalenza e della prevalenza che noi poniamo nel sistema un principio nuovo: è il principio di sempre, che allarghiamo perchè non avvengano quelle ingiustizie che viceversa si determinano con il codice attuale, inibendo al giudice di adeguare la pena al fatto.

Accolgo il giusto richiamo dell'onorevole Presidente circa la scadenza del tempo e vengo rapidamente alla fine. Non parlo, quindi, delle pene accessorie, nè delle misure di sicurezza, pur capitoli di estremo interesse; vi chiederei soltanto, onorevoli colleghi, di lasciarmi concludere con una speranza e con un auspicio. Abbiamo visto nella nostra Commissione come si possa — lavorando fraternamente — concludere riforme fondamentali. In quest'Aula il Gruppo comunista ha dichiarato di astenersi, ma noi non dimentichiamo il notevolissimo contributo che il Gruppo comunista ha dato alla riforma. E la stessa destra, che oggi è apparsa così rigida, in Commissione ha dato anch'essa un suo contributo.

Allora, se così è, pensiamo che veramente si sia compiuta opera utile. E non dimentichiamo di rivolgere un ringraziamento al presidente onorevole Bertinelli che ci ha molto aiutato, al senatore Coppola che ha presieduto efficacemente la Sottocommissione, al senatore Follieri che — dopo averci tormentato con i suoi dubbi per rendere migliore la riforma — ha redatto una relazione così precisa ed acuta. Del resto i dubbi furono anche dell'onorevole Leone che dette alla riforma il suo autorevole contributo. Infatti, senatore Mariani, lei non ha letto tutto quello che l'onorevole Leone disse e scrisse a proposito dell'ergastolo. L'onorevole Leone, a un certo punto, si pentì e recitò il *Confiteor*. Disse: avevo sbagliato, l'ergastolo non va bene.

Ebbene, tutti insieme abbiamo dunque compiuto un lavoro proficuo, cui ha contribuito — non possiamo non rendergliene atto — il Governo attraverso un uomo di singolare valore quale l'onorevole Pennacchini.

Se così è, dico che una speranza e un auspicio si apre veramente per tutti noi. Una società vecchia e corrotta muore e si dissolve; una società nuova, giovane, piena di ansie e di contraddizioni, se volete anche di contrasti, sta per sorgere. Il mio auspicio è che gli istituti democratici e in particolare il Parlamento sappiano dare a questa società nuova gli adeguati strumenti affinché non avvengano scontri incivili, ma piuttosto si possa sostituire alla ferocia dell'egoismo, dell'autoritarismo e della prevaricazione la generosità della solidarietà, della fraternità, della comprensione! (*Applausi dalla sinistra e dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Galante Garrone. Ne ha facoltà.

G A L A N T E G A R R O N E . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, i codici penali hanno ormai superato il traguardo dei quarant'anni. Ero — non ho la preoccupazione di nascondere l'età — sui banchi dell'università quando vennero alla luce con l'assistenza al parto del Guardasigilli Rocco. Hanno superato i quarant'anni e li dimostrano tutti, a differenza della protagonista della famosa e fortunata commedia di Eduardo.

Basta rileggere la relazione Rocco, i lavori preparatori, i testi della dottrina di quei tempi per rilevare come il codice Rocco portasse vivo e chiaro in sé il marchio del fascismo, il segno dell'autoritarismo, della propensione a far valere e prevalere gli interessi della classe dominante al potere a danno, e con sostanziale noncuranza, dei diritti del cittadino.

Ebbene: considerate, onorevoli colleghi, che di questi quarant'anni i codici Rocco ne hanno passati soltanto quindici sotto il fascismo e ventisette, un quarto abbondante di secolo, in regime di libertà. Considerate

quanto rare, incerte, deboli, se non addirittura evanescenti siano state in questo quarto di secolo le modificazioni introdotte nei codici penali. Basta scorrere le più recenti edizioni di questi codici per rilevarne la pochezza; una pochezza che sarebbe ancor più sconcertante se non avesse provveduto la Corte costituzionale a qualche più incisivo taglio nel vecchio, consunto, logoro e tuttavia resistentissimo tessuto.

Il collega Bettiol, parlando della nostra opera di riforma del libro primo del codice penale, ha ripetutamente detto, nel corso dei suoi dotti e arguti interventi, che ci siamo limitati ad alcune graffiature. È vero, purtroppo, ma è altrettanto vero che prima di noi nessuno è arrivato, in questo quarto di secolo, neppure al graffio. Spesso si è trattato solo di qualche lieve colpetto.

Si dirà che questa indagine a ritroso nel tempo è oggi di scarso interesse. Non lo credo. Il presente affonda sempre le radici nel passato e non può essere pienamente compreso, interpretato e valutato senza l'indagine a ritroso nel tempo di cui parlavo. La realtà è che è mancata in tutti questi anni la volontà politica di incidere profondamente nel tessuto dei codici penali. La verità è che nel 1945, all'indomani della Liberazione, una delle prime esigenze alle quali la classe politica di allora si dimostrò sensibile fu precisamente quella della ricostruzione *ex novo* del codice penale. E tuttavia poi quella iniziale sensibilità si affievolì e si deteriorò. E non vuol dire se alcuni disegni di legge furono presentati dal Governo per la riforma del codice penale. Non è sufficiente, onorevole Guardasigilli, presentare un disegno di legge per salvare la coscienza. In realtà questi progetti furono presentati e poi trascurati e non già per « vicende varie », come ha detto l'onorevole Gonella in questa sede, ma furono presentati quasi in omaggio ad uno stanco rituale e poi negletti dalla maggioranza, da tutte le varie maggioranze di centro, di centro-destra e di centro-sinistra che si sono susseguite in questi anni.

C'è qualcosa di veramente, profondamente e radicalmente nuovo? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre, nel provvedimento che oggi siamo chiamati a votare. C'è un

salutare pentimento, un pentimento operoso, per così dire, per quello che non è stato fatto e che si poteva e doveva fare? C'è sull'onda di questo pentimento un netto distacco di volontà politica, un salto di qualità fra passato e presente? Queste sono le domande alle quali dobbiamo rispondere. E noi rispondiamo che questo salto non c'è. C'è di positivo indubbiamente il fatto che finalmente una riforma, sia pure modesta, arriva ad un primo traguardo, ed è già qualcosa. C'è di positivo ancora — e sarebbe sciocco e fazioso negarlo — il fatto che graffiature al codice qualche segno lo hanno lasciato. E non mi attardo a ripetere qui quanto già è stato messo in luce dagli oratori che mi hanno preceduto e quanto è scritto nella relazione del collega Follieri. Ma alla sostanza del primo libro del codice penale, alle colonne portanti di quel libro non sono state inferte le profonde e salutari ferite che una più viva e salda volontà politica che veramente intendesse distaccarsi dal passato avrebbe certamente favorito e determinato.

Si doveva ricostruire l'edificio e ci si è limitati una volta di più a ritocchi e a rappezzi: un'occasione perduta, onorevoli colleghi, non perduta del tutto — e questo giustifica il nostro voto di astensione — ma certamente non sfruttata come sarebbe stato possibile e doveroso.

Si vuole un esempio, un modestissimo esempio di questa perdurante mancanza di una volontà politica di rinnovamento? Si pensi all'istituto della conversione delle pene pecuniarie. Mi sono opposto ad un principio che avrebbe perpetuato e consolidato un inammissibile pregiudizio del povero rispetto al ricco. E sono grato al relatore senatore Follieri il quale ha voluto ricordare nella sua relazione che proprio io avevo avanzato questa proposta e che questa proposta è stata respinta. Gli sono grato perchè il senatore Follieri ha così ricordato — non so se consapevolmente o inconsapevolmente —...

F O L L I E R I , *relatore*. Consapevolmente.

GALANTE GARRONE. ...che questa proposta è partita dalla nostra parte politica, dalla sinistra, che per i problemi dei diseredati e dei poveri ha sempre dimostrato, e anche in questa occasione, una profonda e viva sensibilità.

Per certe battaglie, anche se questa è stata fino ad ora una battaglia perduta, basta la soddisfazione di averle combattute, anche se il rifiuto di abolire questo principio di discriminazione tra il ricco e il povero ci costringe — e devo dire, onorevole Gonella, con successo — a fare appello al buon cuore del Ministro perchè si ricordi di essere sensibile alle istanze di grazia. Ma allo stesso tempo vorrei dirle, onorevole Gonella: ricordi di essere ministro di grazia, ma ricordi anche di essere ministro di giustizia, ricordi che questo era ed è un problema di profonda giustizia.

E poi un'ultima osservazione vorrei fare, un ultimo rilievo, passando, per così dire, dall'indagine a ritroso nel tempo ad una indagine estesa nello spazio. Voi sapete che già nella scorsa legislatura si è adottata la procedura dello stralcio. Tutto il codice penale avrebbe dovuto essere assoggettato a revisione e riforma: e invece si è proceduto a settori. Si è data la precedenza, rinviando il seguito ad un incerto avvenire, alla parte generale del codice penale, al libro primo, quello appunto che oggi ci apprestiamo a votare. E questo è stato, a nostro avviso, un errore, un pericoloso errore. Non ignoro quanto nella sua relazione alla Commissione giustizia della Camera ha scritto un giurista e parlamentare autorevole come l'onorevole Vassalli. L'onorevole Vassalli ha approvato questo stralcio osservando che una discussione estesa anche alla parte speciale del codice penale avrebbe fatalmente provocato controversie e perplessità ancora maggiori. La mia opinione è diversa, onorevoli colleghi. Penso e fermamente credo che tutti i problemi debbano essere coraggiosamente affrontati sempre e subito, quando si presentano, nella loro interezza. Ma indipendentemente da questa mia opinione, che naturalmente non ha la pretesa di imporsi come verità indiscutibile, perchè dico che questo stralcio è stato un pericoloso errore? Perchè essendo mancata una visione unitaria

di tutto il codice e conseguentemente una predisposizione unitaria di una riforma globale, ben potrà avvenire che quel tanto o quel poco di buono che si è introdotto nella parte generale del codice penale rimanga lettera morta o quasi perchè vanificato in ipotesi (un'ipotesi purtroppo facile ad avverarsi) da un'insufficiente e debole riforma della parte speciale dello stesso codice. Così come potrà darsi, a tal punto evidenti sono i nessi, gli intrecci e i vincoli di interdipendenza tra parte generale e parte speciale, che nel predisporre la nuova disciplina specifica dei reati ci si avveda, purtroppo tardi, dell'opportunità o della necessità, a cui avremmo dovuto essere sensibili, di modificare più profondamente la parte generale del codice penale.

Forse direte — e conchiudo — che il mio pessimismo è eccessivo e che non è detto che alla parte speciale del codice penale non possano e non debbano in avvenire essere apportate modificazioni sostanziali e salutari. Può darsi. Auguriamocelo. Ma certamente i precedenti non sono incoraggianti, onorevole Ministro e onorevoli colleghi. Nella scorsa legislatura le sinistre hanno combattuto una dura battaglia su alcuni articoli della parte speciale del codice, una battaglia soprattutto volta alla eliminazione dei reati di opinione. Sapete tutti (e ne sa qualcosa l'anarchico Zanchè) come è finita questa battaglia: con la soppressione formale di reati che soltanto nostri magistrati si ostinavano a ritenere ancora vivi e attuali, ma con la conservazione di tutti i reati di opinione. E se penso, onorevole Guardasigilli, che nel suo progetto di legge di riforma della parte speciale del codice penale si risolve, dopo la famosa sentenza della Corte costituzionale in punto parità dei coniugi, la questione della punibilità del coniuge adultero non già dichiarando esenti da pena il marito e la moglie, ma votandoli e indirizzandoli entrambi al carcere per reato di lesa fedeltà, vorrà pur consentirmi di riaffermare (con l'aria di restaurazione e di conservazione che spira) quel mio profondo e radicato pessimismo.

A nome del Gruppo della sinistra indipendente annuncio l'astensione dal voto. Qui si ferma l'ago della bilancia: tra il rammarico

per la ricostruzione che non si è fatta e che si poteva e si doveva fare e il riconoscimento onesto e leale dei modesti risultati raggiunti in questa modestissima opera di restauro. *(Vivi applausi dall'estrema sinistra).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Coppola. Ne ha facoltà.

COPPOLA. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nel prendere la parola per dichiarazione di voto a nome del Gruppo della democrazia cristiana sento innanzitutto l'esigenza di esprimere la più viva soddisfazione nel vedere avviato a conclusione l'impegno defaticante e lungo per questa essenziale, avvertita e ormai indilazionabile riforma della legislazione penale, che costituisce in ogni luogo e in ogni tempo uno dei parametri fondamentali per misurare il grado di civiltà di un popolo. Avverto il dovere, per la modesta parte di attività svolta in Commissione, per la fiducia del presidente senatore Bertinelli e per la comprensione dei colleghi, di dare pubblicamente atto in quest'Aula del senso di responsabilità e consapevolezza di tutti i membri della Commissione giustizia, del loro contributo serio e determinante, nonché dell'apporto fattivo, fervido, assiduo, dell'onorevole relatore, dell'onorevole Pennacchini e di quello qualificato e spesso volte critico del senatore Bettiol, assente in questo momento per ragioni di salute e al quale invio il più sincero augurio di pronto ristabilimento, nonché della preziosa e diligente collaborazione della segreteria, ciascuno consapevole del rilievo eccezionale che la riforma della parte generale del codice penale riverbera sui rapporti fondamentali della vita associativa del nostro paese.

Questo motivo di soddisfazione e il riconoscimento dell'impegno comune che ha consentito un sollecito *iter* parlamentare, in questo inizio di legislatura, agevolato certamente dalla opportuna riforma regolamentare, di una legge di grande rilevanza, non sono espressioni formali e prive di significato, ma confermano oltre che la potenziale funzionalità del Parlamento, la bontà di un

metodo di confronto basato su distinte e rispettose posizioni politiche dei Gruppi, che sono riusciti con buona volontà ad approdare ad un risultato di sintesi serio, concreto, apprezzabile; un risultato tanto più apprezzabile e soddisfacente, specie se confrontato con i reiterati tentativi effettuati da più lustri, come è stato prima scritto e ricordato, e con la lunga marcia iniziata nelle precedenti legislature, e quasi completata nell'ultima, a cui dette un significativo, fervido, appassionato impulso il senatore Leone, insigne relatore che di questa riforma fece un impegno particolare e, direi, quasi personale.

Dopo le cose egregiamente dette in questo dibattito e soprattutto dopo quelle efficacemente evidenziate dal senatore Follieri nella sua relazione e dopo quanto autorevolmente scritto nella relazione di base che accompagnava il disegno di legge n. 351 presentato dal guardasigilli Gonella da cui ha preso in sostanza l'avvio il presente, e in quella lucida e sintetica del senatore Leone che accompagnava il testo predisposto per l'Aula nella quinta legislatura, penso di poter essere dispensato da ogni tentativo di ripercorrere il cammino della dettagliata elencazione delle novità considerate e risolte legislativamente con il provvedimento al nostro esame.

Farò pertanto alcune considerazioni di ordine generale per dare la motivazione del nostro consenso e del nostro voto precisando innanzitutto i limiti e gli obiettivi che come legislatori ci siamo assegnati e che la riforma intende perseguire. È chiaro infatti che una valutazione adeguata e seria dei contenuti di novità di questa legge è proponibile soltanto se si tiene esattamente conto dei confini entro i quali si è inteso realizzare il disegno riformatore. Si è trattato, in altri termini, di un'operazione di adeguamento che, pur non incidendo in modo sistematico e radicale sulla struttura del codice attuale attraverso un'organica ridefinizione dei suoi istituti fondamentali, ha cercato di correggere gli aspetti più intollerabili del sistema vigente e di adattarne il modello a una misura di compatibilità nei confronti della nuova prospettiva aperta dalla Carta costituzionale e dalla mutata realtà politica e culturale del

paese orientando alcune soluzioni specifiche secondo un criterio di umanizzazione e quindi di personalizzazione del diritto penale.

Questa scelta di riforma parziale ha trovato anche nell'ambito della Commissione giustizia del Senato autorevoli obiezioni, essendosi osservato che un'operazione di rettifica condotta sul vecchio codice non potrebbe risultare produttiva di esiti significativi, dovendosi invece operare la scelta di un rinnovamento radicale attraverso l'impostazione di una codificazione ancorata nei suoi presupposti giuridico-culturali alle esigenze sociali del nostro tempo. Questa affermazione, astrattamente esatta, appare in realtà non accettabile ove si osservi che l'ipotesi di una codificazione totalmente e radicalmente nuova non può essere concretamente perseguita soltanto sulla base di pur nobili intenzioni ove manchi un preciso ancoraggio scientifico e un solido e condiviso retroterra culturale. Ora, il meno che si possa dire in questa materia è che all'interno della più grande crisi di valori che contrassegna il nostro tempo come una fase di transizione, anche la scienza penalistica risulta coinvolta in un profondo travaglio che non lascia scorgere approdi univoci o risposte definitive (oltre naturalmente la preoccupazione di ulteriori e intollerabili ritardi).

Inquadrate in questa precisa cornice, le modificazioni proposte al libro primo del codice penale appaiono tutt'altro che irrilevanti e rappresentano il risultato di una coraggiosa scelta riformatrice. In particolare per quanto si riferisce all'istituto della pena si realizza un penetrante adeguamento rispetto al dettato dell'articolo 27 della Costituzione il quale, senza intaccarne il contributo retributivo, ne valorizza insieme il significato di strumento di rieducazione del condannato e dunque di riscatto della sua dignità umana e della sua dimensione sociale.

Sotto questo profilo il fatto nuovo più rilevante consiste certamente nell'abolizione dell'ergastolo. Si tratta invero di un argomento suggestivo e proprio per questo capace di determinare reazioni puramente emotive. Ma è certo che il ripudio di una pena

atroce, senza possibilità di riscatto, in qualche misura contrastante con il dettato costituzionale, rappresenta il grande, significativo e coerente sviluppo di una linea che trova in Italia nell'esemplare insegnamento del Beccaria la sua matrice più autentica. Occorre pertanto essere assai chiari su questo punto poichè talune valutazioni strumentali e superficiali meritano una risposta precisa.

Onorevoli colleghi, la pena sostitutiva di quella dell'ergastolo, la reclusione da 27 a 40 anni, è tale che non può certo intendersi come manifestazione di lassismo o come il segno di una resa dei pubblici poteri nei confronti dei delitti più gravi e della criminalità più efferata. In nessun modo pertanto è lecito un giudizio o una critica subdolamente intesa a suscitare immotivate e interessate reazioni. Chi in questo modo e solo in questo modo crede e pretende di farsi paladino dell'ordine, strumentalizza il discorso a fini che stanno fuori del perimetro di un serio dibattito politico e giuridico. Non vi è dubbio, infatti, che se il valore intimidativo esemplare della pena minacciata va debitamente riconosciuto, occorre tuttavia intendere che esso non consiste nella evocazione di pene disumane ma piuttosto nella concreta dimostrazione delle capacità repressive di una giustizia rapida, tempestiva e imparziale, oltre naturalmente ad un'azione più generale di prevenzione che cerchi di rimuovere a monte cause e fattori che inducono a delinquere. È in queste due direttrici che individuiamo il nodo del problema che coinvolge tra l'altro la necessità di un profondo riassetto degli istituti processuali insieme con il recupero da parte di tutti di una più autentica consapevolezza civile.

Sempre sotto il profilo della pena, meritano una particolare menzione la riforma dell'istituto della recidiva, della sospensione condizionale, nonchè del perdono giudiziale; tutti istituti organizzati in maniera da consentire al magistrato un più penetrante e tipico trattamento del reo attraverso l'effettivo esame della sua personalità. E qui s'inserisce un'altra considerazione di ordine generale che attiene all'aumento notevole del potere

discrezionale del giudice nell'applicazione degli istituti dinanzi citati e in senso lato come una costante della riforma in esame. Giova ricordare, a questo proposito, la chiara segnalazione che il senatore Leone ebbe a fare all'Assemblea discutendosi in quest'Aula questa riforma nella passata legislatura: « Ritengo che sia armonico (disse Leone) un sistema di questa specie; nella misura opposta a quella con cui si assegna al giudice largo potere discrezionale nel campo del diritto penale sostanziale, occorre fissare norme limitative per quanto riguarda le forme e i tempi dell'attività procedurale, non per sfiducia ma perchè queste norme sono a garanzia delle parti. È chiaro che occorrerà una nuova prassi giudiziaria, che occorrerà un nuovo costume giudiziario; aumentati i poteri discrezionali del giudice, occorre che aumenti il senso di responsabilità e di equilibrio e che la norma sia applicata con un criterio di sano adeguamento della misura della sanzione e dell'applicazione degli istituti connessi all'entità del reato e soprattutto alla personalità del reo. Certo non si può negare che in questo modo si richiede al giudice un più difficile e complesso approfondimento interpretativo al fine di garantire la serietà del pronostico intorno al comportamento futuro del reo. Ma solo in questo modo si può realizzare l'umanizzazione della pena che costituisce uno degli obiettivi preminenti di questa riforma ».

La Commissione giustizia ha lungamente dibattuto l'ipotesi di introduzione nel nostro sistema penale dell'istituto del *probation* di derivazione dagli ordinamenti anglosassoni che consiste in definitiva nella possibilità di sottoporre l'imputato ad un periodo di prova, di sperimentazione controllata del suo comportamento sociale così da consentire una completa ed esauriente verifica della diagnosi iniziale oppure operare una rettifica della stessa.

Tuttavia dopo l'esame di alcuni possibili modelli applicativi tentati soprattutto dal senatore Sabadini e dal relatore Follieri, si è ritenuto di non procedere oltre perchè si è riscontrato che non è ipotizzabile una previ-

sione solo a livello di norma penale isolata dal contesto delle più ampie strutture istituzionali giurisdizionali e amministrative che non essendo ancora nel nostro sistema non potrebbero consentire un funzionamento rassicurante e produttivo del *probation*. Va infine ricordato che qualche ritocco non solo di facciata è stato operato in alcuni punti nodali dell'attuale struttura del codice penale vigente. Non si tratta certamente di soluzioni radicali o di scelte dirompenti ma piuttosto di operazioni di aggiustamento, forse in qualche misura discutibili sul piano tecnico, motivate dall'esperienza sin qui maturata in sede di interpretazione dottrinarie e giurisprudenziale. Da questo punto di vista va segnalata una più duttile articolazione delle disposizioni relative al nesso causale, un'attenuazione dei contenuti di responsabilità obiettive proprie all'attuale trattamento del concorrente nel reato diverso da quello voluto, una precisa semplificazione dei connotati restrittivi generali del reato tentato, ed ancora, una totale trasformazione del reato continuato che, superato l'attuale limite preclusivo della « violazione della medesima disposizione di legge », dovrebbe consentire un più adeguato trattamento delle condotte plurioffensive, insieme al recupero e alla valorizzazione di quel criterio della « unicità del disegno criminoso » attualmente emarginato nella elaborazione giurisprudenziale.

Onorevoli colleghi, quelli citati sono soltanto cenni esemplificatori di un impegno di elaborazione e di ricerca che — pur nell'ambito dichiarato e circoscritto, che ci eravamo assegnato — appare non disprezzabile. E sono cenni che dovrebbero valere a fugare il sospetto di una indiscriminata operazione riduttiva della pena e, in ultima analisi, di una interpretazione lassista e pietistica della sanzione penale. Vi è al contrario nella proposta di riforma una considerazione seria della domanda di giustizia, un respiro autentico che muove dalla Costituzione, un disegno coerente, riscontrabile nelle diverse soluzioni adottate; un disegno che si riconosce, occorre ripeterlo ancora una volta, in quel fine di personalizzazione della risposta

punitiva, che è insieme atto di giustizia nei confronti del reo e momento di responsabilità verso la società. Si tratta evidentemente non solo di un fatto iniziale, ma di un presupposto necessario, che apre la strada ad un ulteriore, interessante, serio e coerente lavoro per quel che riguarda la parte speciale del codice penale, che l'onorevole Presidente ha già assegnato alla nostra Commissione.

Occorrerà verificare poi, nell'esperienza concreta, se la bontà dei propositi e speriamo delle soluzioni, troverà conforto e riscontro adeguato.

Siamo ben consapevoli infatti che la voce e la volontà del legislatore potrebbero consegnarsi all'incomprensione e alla confusione se non rintracciano e riscontrano prolungamenti paralleli nell'impegno dell'interprete. La norma infatti non è solo la lettera della legge o l'intenzione del legislatore; essa piglia corpo e diviene realmente operante ed incidente solo al collaudo entro il tessuto vivo dell'esperienza concreta.

Anche questa riforma, perciò, si affida soprattutto alla « buona volontà » del giudice, tanto più quanto ne allarga gli spazi di scelta, di discrezionalità e di autonoma responsabilità.

Del resto nei confronti dell'esigenza di una società civile ed organizzata che va difesa, e verso l'obiettivo di una pena più umana da tutti richiesta, non vi sono altre alternative; non sono praticabili altri itinerari se non quelli che coinvolgono le responsabilità di tutti e di ciascuno e una pena più umana non può realizzarsi che in una società più umana.

Per i motivi innanzi esposti, e con l'auspicio che la riforma possa contribuire ad un miglioramento dei rapporti sociali ed individuali fra i cittadini, il Gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del disegno di legge. *(Vivi applausi dal centro)*.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, si dà lettura del testo, approvato articolo per articolo dalla seconda Commissione, dei disegni di legge nn. 227 e 372, il cui testo, come già detto, è identico.

A L B A R E L L O, Segretario:

Art. 1.

L'articolo 2 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 2. - (*Successione di leggi penali*). — Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato. Se vi è stata sentenza, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti, salvo il caso di successione di leggi eccezionali o temporanee fra loro.

Nel caso di mancata conversione in legge di un decreto-legge o di conversione dello stesso con modificazioni si applicano ai fatti commessi nel tempo del suo vigore le disposizioni del decreto-legge non convertito in legge o modificato, allorchè le stesse siano più favorevoli al reo.

Agli effetti della successione di leggi penali, il reato si considera commesso nel tempo in cui è avvenuta, in tutto o in parte, la azione o l'omissione che lo costituisce ».

Art. 2.

L'articolo 4 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 4. - (*Cittadino italiano. Territorio dello Stato*). — Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.

Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello

Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, ad una legge territoriale straniera ».

Art. 3.

L'articolo 8 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 8. - (*Reato politico*). — Agli effetti della legge penale è reato politico ogni reato che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato reato politico il reato comune determinato anche in parte da motivi politici ».

Art. 4.

Gli articoli 9, 10 e 11 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 9 - (*Delitto del cittadino all'estero*). — Il cittadino che, fuori dei casi indicati nell'articolo 7, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, ovvero ad istanza o a querela della persona offesa.

Nei casi previsti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto ».

« Art. 10. - (*Delitto dello straniero all'estero*). — Lo straniero che, fuori dei casi indicati nell'articolo 7, commette in territo-

rio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato e vi sia richiesta del Ministro di grazia e giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, sempre che:

- 1) si trovi nel territorio dello Stato;
- 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
- 3) l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene ».

« Art. 11. - (*Rinnovamento del giudizio*). — Nel caso indicato nell'articolo 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero.

Nei casi indicati negli articoli 7, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro di grazia e giustizia ne faccia richiesta ».

Art. 5.

L'articolo 12 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 12. - (*Riconoscimento delle sentenze penali straniere*). — Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento:

- 1) per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitudine o la professionalità nel reato;
- 2) quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria;
- 3) quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata

o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali;

4) quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, ovvero deve, comunque, essere fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili.

Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall'Autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta. Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel numero 4) ».

Art. 6.

L'articolo 13 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 13. - (*Estradizione*). — Salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo, l'extradizione è regolata dalle convenzioni, dagli usi internazionali e, solo ove essi non dispongano, dalla legge penale italiana.

L'extradizione è ammessa quando ricorrono le seguenti condizioni:

1) che il fatto sia preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge dello Stato estero;

2) che per l'una o l'altra legge non siano estinti il reato o la pena;

3) che l'azione penale possa essere esercitata per l'una e l'altra legge.

4) che il fatto sia punito dalla legge dello Stato estero con pena di specie non diversa da quelle indicate dall'articolo 17.

L'extradizione è vietata:

1) quando concerne un cittadino, salvo che si tratti di reati per i quali l'extradizione del cittadino sia espressamente consentita dalle convenzioni internazionali;

2) allorchè si tratti di reato politico o di reato a questo connesso;

3) quando risulti che sia richiesta per perseguire o punire la persona per ragioni di razza, religione, nazionalità od opinioni politiche, ovvero risulti che la posizione del soggetto da estradare possa essere aggravata da una delle predette ragioni ».

Art. 7.

Dopo l'articolo 13 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. - (*Transito per estradizione*). — Il transito attraverso il territorio dello Stato italiano per l'extradizione da uno ad altro Stato estero può essere permesso dal Ministro di grazia e giustizia, previo accertamento che vi sia stata la deliberazione favorevole dello Stato concedente od offerente e che non ricorrano le ipotesi previste nell'ultimo comma dell'articolo 13 ».

Art. 8.

L'articolo 17 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 17. - (*Pene principali: specie*). — Le pene principali stabilite per i delitti sono:

- 1) la reclusione;
- 2) la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

- 1) l'arresto;
- 2) l'ammenda ».

Art. 9.

L'articolo 18 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 18. - (*Denominazione e classificazione delle pene principali*). — Sotto la denominazione di *pene detentive o restrittive della libertà personale* la legge comprende la reclusione e l'arresto.

Sotto la denominazione di *pene pecuniarie* la legge comprende la multa e l'ammenda ».

Art. 10.

L'articolo 19 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 19. - (*Pene accessorie*). — Le pene accessorie per i delitti sono:

- 1) l'interdizione dai pubblici uffici;
- 2) l'interdizione da una professione o da un'arte;
- 3) l'interdizione legale;
- 4) la perdita o la sospensione dall'esercizio della patria potestà.

Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni ».

Art. 11.

L'articolo 20 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 20. - (*Pene principali ed accessorie*). — Le pene principali e quelle accessorie sono inflitte dal giudice con la sentenza di condanna ».

Art. 12.

L'articolo 21 del codice penale è abrogato.

Art. 13.

L'articolo 22 del codice penale è abrogato.

Art. 14.

L'articolo 23 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 23. - (*Reclusione*). — La pena della reclusione si estende da quindici giorni a quaranta anni ».

Art. 15.

L'articolo 24 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 24. - (*Multa*). — La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una

somma non inferiore a lire diecimila, nè superiore a lire due milioni.

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire diecimila a lire ottocentomila.

La multa è aumentata sino al quintuplo oppure ridotta sino ad un terzo quando, rispettivamente, per le condizioni economiche del reo, la misura massima stabilita dalla legge è ritenuta inefficace o la misura minima eccessivamente gravosa ».

Art. 16.

L'articolo 25 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 25. - (*Arresto*). — La pena dell'arresto si estende da tre giorni a tre anni ».

Art. 17.

L'articolo 26 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 26. - (*Ammenda*). — La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire cinquemila nè superiore a lire quattrocentomila.

L'ammenda è aumentata sino al quintuplo oppure ridotta sino ad un terzo quando, rispettivamente, per le condizioni economiche del reo, la misura massima stabilita dalla legge è ritenuta inefficace o la misura minima eccessivamente gravosa ».

Art. 18.

L'articolo 28 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 28. - (*Interdizione dai pubblici uffici*). — L'interdizione dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

- 1) del diritto di voto e della eleggibilità;
- 2) di ogni pubblico ufficio e di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio;

3) dell'ufficio di tutore o curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

4) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio e servizio, indicati nei numeri precedenti.

L'interdizione per uno o più dei diritti, uffici, incarichi e capacità, previsti dal precedente comma, può essere inflitta dal giudice per un periodo da uno a cinque anni, con sentenza di condanna a pena detentiva superiore a tre anni.

Nel caso di dichiarazione di abitudine o di professionalità nel delitto, o di condanna alla reclusione per delitti commessi con l'abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti all'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico ufficio o servizio, il giudice può infliggere l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo da uno a dieci anni ».

Art. 19.

L'articolo 29 del codice penale è abrogato.

Art. 20.

L'articolo 30 del Codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 30. - (*Interdizione da una professione o da un'arte*). — L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità e importa la decadenza dal permesso o dalla abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti.

Salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, l'interdizione di cui al precedente comma può essere inflitta dal giudice, per un periodo da un mese a cinque anni, nel caso di condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti all'esercizio di una professione, arte, industria o di un commercio o mestiere ».

Art. 21.

L'articolo 31 del codice penale è abrogato.

Art. 22.

Gli articoli 32, 33 e 34 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 32. - (*Interdizione legale*). — Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della patria potestà anche dell'adottante sull'adottato, nonché dei diritti derivanti dalla patria potestà del genitore che ha riconosciuto il figlio naturale, dell'affiliante sull'affiliato, salvo che il giudice disponga altrimenti.

Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad essi relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale ».

« Art. 33. - (*Condanna per delitto colposo*). — Le disposizioni degli articoli 28 e 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo ».

« Art. 34. - (*Perdita della patria potestà ovvero sospensione dall'esercizio di essa*). — Il giudice, nella sentenza di condanna per delitti commessi con abuso della patria potestà, o dei poteri inerenti alla patria potestà, può infliggere la sospensione dall'esercizio di essi per un periodo di tempo non inferiore alla misura della pena detentiva e non superiore al doppio di essa.

La perdita della patria potestà o dei poteri ad essa inerenti importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore o all'adottante o all'affiliante spetti sui beni del figlio o dell'adottato o dell'affiliato, in forza della patria potestà o dei poteri ad essa inerenti o dell'affiliazione.

La sospensione dall'esercizio della patria potestà o dei poteri ad essa inerenti importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore o all'adottante o all'affiliante spetti sui beni

del figlio o dell'adottato o dell'affiliato, in forza della patria potestà o dei poteri ad essa inerenti ».

Art. 23.

L'articolo 35 del codice penale è abrogato.

Art. 24.

L'articolo 36 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 36. - (*Pubblicazione della sentenza penale di condanna*). — La sentenza di condanna alla pena della reclusione superiore a trenta anni è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.

La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali indicati dal giudice.

La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.

La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti ».

Art. 25.

L'articolo 37 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 37. - (*Durata delle pene accessorie*). — Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata non inferiore a quella della pena principale inflitta o che dovrebbe scontarsi nel caso di conversione per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso, essa può oltrepassare il limite massimo stabilito per ciascuna specie di pena accessoria ».

Art. 26.

L'articolo 38 del codice penale è abrogato.

Art. 27.

Gli articoli 41 e 42 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 41. - (*Concorso di cause*). — Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dalla azione o omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.

Il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, indipendenti dall'azione od omissione dell'agente, esclude il rapporto di causalità tra la condotta e l'evento se le cause medesime siano eccezionali e imprevedibili.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando le predette cause consistono nel fatto illecito altrui ».

« Art. 42. - (*Responsabilità penale*). — Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge.

La legge determina gli altri casi nei quali l'evento è posto a carico dell'agente, come conseguenza prevedibile della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa ».

Art. 28.

L'articolo 51 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 51. - (*Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere*). — L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere, imposto da una norma giuridica o da un ordine

legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine. Questa disposizione tuttavia non si applica quando l'esecuzione dell'ordine costituisce manifestamente reato ».

Art. 29.

L'articolo 56 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 56. - (*Delitto tentato*). — Chi al fine di commettere un delitto compie atti idonei di esecuzione del medesimo, risponde di delitto tentato se l'azione non si completa o l'evento non si verifica.

Il colpevole di delitto tentato è punito con la pena stabilita dalla legge per il delitto consumato diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sè un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà ».

Art. 30.

L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 57. - (*Reati commessi col mezzo della stampa periodica*). — Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice direttore responsabile il quale, omettendo di controllare il contenuto del periodico da lui diretto, non impedisce, per colpa, che si commettano reati con il mezzo della pubblicazione, è punito con la pena stabilita per il reato commesso, diminuita da un terzo alla metà ».

Art. 31.

Gli articoli 59 e 60 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 59. - (*Circostanze non conosciute o erroneamente supposte*). — Salvo che la legge disponga altrimenti le circostanze attenuanti e le cause di esclusione della pena sono valutate a favore dell'agente sia che questi le ignori o per errore le ritenga inesistenti sia invece che per errore ne supponga l'esistenza. Tuttavia, se l'erronea supposizione di cause di esclusione della pena è determinata da colpa, la punibilità non è esclusa quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Salvo che la legge disponga altrimenti le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente solo se questi ne conosce l'esistenza ».

« Art. 60. - (*Errore sulla persona dell'offeso*). — Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di errore sulla persona offesa da un reato ».

Art. 32.

L'articolo 61 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 61. - (*Circostanze aggravanti comuni*). — Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

- 1) l'aver agito per motivi abietti o futili;
- 2) l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
- 3) l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
- 4) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

5) l'aver il colpevole commesso un delitto doloso durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un ordine di carcerazione spedito per una precedente condanna; ovvero l'aver commesso un delitto doloso per sottrarsi alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura, spedito per un precedente reato;

6) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità o, nel caso di tentativo, un pericolo di danno di rilevante gravità;

7) l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

8) l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

9) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

10) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio o di commercio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità.

Il giudice non tiene conto delle conseguenze, che aggravano il reato, causate dal fatto doloso della persona offesa ».

Art. 33.

L'articolo 62 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 62. - (*Circostanze attenuanti comuni*). — Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

1) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

2) l'aver reagito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;

3) l'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente abituale o professionale o sottoposto a libertà vigilata o a misura di prevenzione;

4) l'avere nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato un danno patrimoniale di spe-

ciale tenuità o, nel caso di tentativo, un pericolo di danno di speciale tenuità;

5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;

6) l'essersi, prima del compimento per la prima volta delle formalità di apertura del dibattimento di primo grado e fuori del caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato;

7) l'avere, prima che siano compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento di appello, riparato il danno effettivamente cagionato mediante il risarcimento integrale di esso, ovvero il risarcimento parziale, secondo le capacità economiche dell'imputato e, quando sia possibile, mediante la restituzione.

Nel caso previsto dal numero 2) del precedente comma, se il fatto ingiusto altrui è di particolare gravità, e in quello previsto dal successivo numero 4), se il danno patrimoniale o il pericolo di danno patrimoniale è di minima entità, la pena è diminuita fino alla metà.

Nei reati preterintenzionali e colposi la pena è diminuita sino ai due terzi quando cause preesistenti o simultanee, ignote al colpevole, ovvero cause sopravvenute da lui non previste, indipendenti dalla sua azione od omissione, hanno avuto notevole rilevanza nella produzione dell'evento ».

Art. 34.

L'articolo 62-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 62-bis. - (*Attenuanti generiche*). — Il giudice, indipendentemente dalle circostanze prevedute nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate, in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza.

Quando il fatto risulti di lieve entità o il colpevole abbia rivelato minima capacità a

delinquere, la pena può essere diminuita fino alla metà.

Le circostanze attenuanti previste dal presente articolo possono concorrere fra loro e con ogni altra circostanza attenuante ».

Art. 35.

L'articolo 63 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 63. - (*Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena*). — Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

Se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente.

Nei casi previsti dal precedente comma, quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa, o ne determina la misura in modo indipendente dalla pena ordinaria del reato, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non si opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta.

Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel precedente comma, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla.

Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel terzo comma di questo articolo si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla ».

Art. 36.

L'articolo 64 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 64. - (*Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante*). — Quando

ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino ad un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta ovvero gli anni quaranti nei casi in cui ricorre quest'ultima misura di pena ».

Art. 37.

L'articolo 65 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 65. - (*Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante*). — Quando ricorre una circostanza attenuante, e la diminuzione di pena non è determinata dalla legge, è diminuita in misura non eccedente un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso ».

Art. 38.

L'articolo 66 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 66. - (*Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti*). — Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, nè comunque eccedere:

1) gli anni trenta — ovvero gli anni quaranta nei casi in cui ricorre quest'ultima misura di pena — se si tratta della reclusione;

2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;

3) e, rispettivamente, lire quattro milioni o ottocentomila, se si tratta della multa o della ammenda; ovvero, rispettivamente, lire dieci milioni o due milioni se ricorre l'ipotesi prevista nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26 ».

Art. 39.

L'articolo 67 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 67. - (*Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti*). — Se concorrono più circostanze attenuanti, e non si tratti di circostanza indicata nel terzo comma dell'articolo 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quinto.

La pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può in ogni caso essere inferiore a dieci anni di reclusione se per il delitto è stabilita la pena della reclusione non inferiore a trenta anni ».

Art. 40.

L'articolo 69 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 69. - (*Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti*). — Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato ».

Art. 41.

L'articolo 72 del codice penale è abrogato.

Art. 42.

L'articolo 73 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 73. - (*Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie*). — Se più reati importano pene detentive della stessa specie, si applica una pena unica per un tempo uguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero ».

Art. 43.

L'articolo 74 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 74. - (*Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa*). — Se più reati importano pene detentive di specie diversa, queste si applicano distintamente e per intero.

La pena dell'arresto è eseguita per ultima ».

Art. 44.

L'articolo 78 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 78. - (*Limiti degli aumenti delle pene principali*). — Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, nè comunque eccedere:

- 1) trenta anni, per la reclusione;
- 2) quaranta anni quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
- 3) sei anni, per l'arresto;
- 4) lire sei milioni per la multa e lire un milione e duecentomila per l'ammenda; ovvero lire sedici milioni per la multa e lire tre milioni e duecentomila per l'ammenda, se ricorre l'ipotesi prevista nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26.

Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare, a norma dell'articolo stesso, non può superare gli anni trenta. La parte di pena, eccedente tale limite, è detratta in ogni caso dall'arresto.

Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite in pena detentiva, per l'insolvibilità del condannato, la durata complessiva di tale pena non può superare quattro anni per la reclusione e tre anni per l'arresto ».

Art. 45.

L'articolo 79 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 79. - (*Limite dell'aumento delle pene accessorie*). — La durata dell'interdizione dai pubblici uffici e della interdizione da una professione o da un'arte non può superare, nel complesso, il limite di dieci anni ».

Art. 46.

L'articolo 81 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 81. - (*Concorso formale. Reato continuato*). — È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.

Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti ».

Art. 47.

Gli articoli 82 e 83 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 82. - (*Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta*). —

Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell'articolo 59.

Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, ma la pena è aumentata.

La pena è aumentata fino alla metà, se sono offese più di due persone.

Nei casi preveduti dai capoversi precedenti, si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 81 ».

« Art. 83. - (*Evento diverso da quello voluto dall'agente*). — Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si applica la pena stabilita per il reato più grave; ma la pena è aumentata, salva la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 81 ».

Art. 48.

L'articolo 89 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 89. - (*Vizio parziale di mente*). — Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde del reato commesso ma la pena è diminuita da un terzo alla metà ».

Art. 49.

L'articolo 90 del codice penale è abrogato.

Art. 50.

Gli articoli 92, 94 e 98 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 92. - (*Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata*). — Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, il giudice può diminuire la pena da un terzo fino alla metà.

Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata ».

« Art. 94. - (*Ubriachezza abituale*). — Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza abituale, non si applica la diminuzione di pena prevista nella prima parte dell'articolo 92.

Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all'uso di bevande alcoliche e in stato frequente di ubriachezza.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all'uso di tali sostanze ».

« Art. 98. - (*Minore degli anni diciotto*). — È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere; la pena è tuttavia diminuita.

Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, il giudice non può applicare pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna può importare soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dei poteri inerenti alla patria potestà ».

Art. 51.

L'articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 99. - (*Recidiva*). — Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette

un altro, può essere sottoposto a un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.

La pena può essere aumentata fino ad un terzo:

1) se il nuovo reato è della stessa indole;

2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di pena può essere fino alla metà.

Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, può essere fino alla metà e, nei casi preveduti dai numeri 1 e 2 del primo capoverso, può essere fino ai due terzi; nel caso preveduto dal numero 3 dello stesso capoverso può essere da un terzo ai due terzi.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato ».

Art. 52.

L'articolo 100 del codice penale è abrogato.

Art. 53.

L'articolo 108 del codice penale è abrogato.

Art. 54.

L'articolo 109 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 109. - (*Effetti della dichiarazione di abitualità o professionalità*). — La dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato importa l'applicazione di misure di sicurezza quando sia accertata la pericolosità sociale del colpevole.

La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata

in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena; ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tiene conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta.

La dichiarazione di abitudine e professionalità nel reato si estingue per effetto della riabilitazione ».

Art. 55.

L'articolo 113 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 113. - (*Cooperazione nel delitto colposo*). — Nel delitto colposo quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.

La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nella condotta colposa, quando concorrono le condizioni stabilite nell'articolo 111, ovvero nei numeri 3) o 4) del primo comma dell'articolo 112 ».

Art. 56.

L'articolo 114 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 114. - (*Circostanze attenuanti*). — Se l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 ha avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, la pena è diminuita da un terzo alla metà.

Tale disposizione non si applica nei casi indicati ai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 112.

La pena è altresì diminuita da un terzo alla metà per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3) o 4) del primo comma dell'articolo 112 ».

Art. 57.

L'articolo 116 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 116. - (*Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti*). — Qualora il

reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza prevedibile della sua azione od omissione.

Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena, riguardo a chi volle il reato meno grave, è diminuita da un terzo a due terzi ».

Art. 58.

L'articolo 117 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 117. - (*Concorso di estranei in un reato proprio. Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti*). — Quando per l'esistenza del reato è richiesta una particolare condizione del colpevole o una sua qualità personale, coloro che, senza trovarsi in tale condizione o senza rivestire tale qualità, sono concorsi nel reato, ne rispondono se hanno avuto conoscenza della condizione o della qualità personale predette. Tuttavia nei loro confronti il giudice può diminuire la pena.

Se per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti tra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, il mutamento del titolo si estende a coloro che hanno avuto conoscenza delle condizioni, delle qualità o dei rapporti predetti. Tuttavia in tal caso, se la pena è più grave, il giudice può diminuirla rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti ».

Art. 59.

L'articolo 118 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 118. - (*Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti*). — Salvo che si tratti di circostanze soggettive inerenti alla persona del colpevole le circostanze aggravanti sono valutate a carico di tutti i concorrenti che le conoscevano.

Le circostanze oggettive, che attenuano la pena, sono sempre valutate a favore di tutti i concorrenti.

Ogni altra circostanza, che aggrava o diminuisce la pena, è valutata soltanto riguardo alla persona a cui si riferisce ».

Art. 60.

L'articolo 134 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 134. - (*Computo delle pene*). — Le pene detentive si applicano a giorni, a mesi e ad anni, senza tener conto delle frazioni di giorno.

Nell'applicazione di pene pecuniarie non si tiene conto delle frazioni di lira ».

Art. 61.

L'articolo 135 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 135. - (*Ragguaglio tra pene diverse*). — Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando ventimila lire, o frazione di ventimila lire, per un giorno di pena detentiva ».

Art. 62.

L'articolo 136 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 136. - (*Conversione di pene pecuniarie*). — Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono, rispettivamente, nella reclusione per non oltre diciotto mesi e nell'arresto per non oltre quattro mesi. In tali casi il limite minimo delle dette pene detentive può essere inferiore a quello stabilito nell'articolo 23.

Alla esecuzione delle pene detentive di cui al precedente comma può essere sostituita, ad istanza del condannato, la prestazione di un'opera determinata al servizio dello Stato, della regione, della provincia o del comune: un giorno di lavoro è ragguagliato ad un giorno di pena detentiva.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita, pagando la multa o l'am-

menda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena già sofferta ».

Art. 63.

Gli articoli 137, 139 e 140 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 137. - (*Carcerazione preventiva*). — La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria.

La carcerazione preventiva è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto ».

« Art. 139. - (*Computo delle pene accessorie*). — Nel computo delle pene accessorie non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva nè del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza ».

« Art. 140. - (*Applicazione provvisoria di pene accessorie*). — Durante l'istruzione o il giudizio, il giudice può ordinare che l'imputato sia provvisoriamente sospeso dall'esercizio dei pubblici uffici o di taluni fra essi, ovvero dall'esercizio di una professione, o di un'arte, o della patria potestà, quando, avuto riguardo alle specie o alla gravità del reato, ritenga che possa essere inflitta l'interdizione dai pubblici uffici o l'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte, ovvero la perdita o la sospensione dall'esercizio della patria potestà.

Il tempo della sospensione provvisoria è computato nella durata della pena accessoria ».

Art. 64.

Gli articoli 142 e 143 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 142. - (*Esecuzione delle pene detentive inflitte ai minori*). — I minori scontano, fino al compimento degli anni diciotto, le pene detentive in stabilimenti separati da

quelli destinati agli adulti, ovvero in sezioni separate di tali stabilimenti; ed è loro impartita, con il lavoro o lo studio, una educazione diretta soprattutto alla formazione della loro personalità intellettuale e morale ed all'inserimento nella società.

Essi sono assegnati a stabilimenti speciali, nei casi indicati nei numeri 1) e 2) dell'articolo precedente.

Quando hanno compiuto gli anni diciotto, e la pena da scontare è superiore a tre anni, essi sono trasferiti negli stabilimenti destinati agli adulti ».

« Art. 143. - (*Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari*). — In ogni stabilimento penitenziario ordinario o speciale si tiene conto, nella ripartizione dei condannati, dei dati della personalità di ciascuno per evitare reciproche influenze nocive alla efficacia rieducativa del trattamento »

Art. 65.

Gli articoli 145, 146 e 147 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 145. - (*Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato*). — Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato.

Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:

1) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno;

2) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.

In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro ».

« Art. 146. - (*Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena*). — L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:

1) se deve aver luogo contro donna incinta;

2) se deve aver luogo contro donna che ha partorito da meno di sei mesi.

Nel caso preveduto dal numero 2) il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre, e il parto sia avvenuto da oltre due mesi ».

« Art. 147. - (*Rinvio facoltativo della esecuzione della pena*). — L'esecuzione di una pena può essere differita:

1) se è presentata domanda di grazia;

2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizione di grave infermità fisica o psichica;

3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro donna, che ha partorito da più di sei mesi, ma da meno di un anno, e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre.

Nel caso indicato nel numero 1) l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.

Nel caso indicato nel numero 3) il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato ad altri che alla madre ».

Art. 66.

L'articolo 148 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 148. - (*Infermità psichica sopravvenuta al condannato*). — Se, durante l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale, si accerta una infermità psichica del condannato che sia incompatibile con la permanenza dello stesso negli istituti destinati all'esecuzione della pena, il giudice ne ordina il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un ospedale psichiatrico giudiziario, sia ricoverato in un ospedale psichiatrico comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale.

Il provvedimento di ricovero è revocato quando sono venute meno le ragioni che lo hanno determinato.

Il periodo di ricovero è considerato come esecuzione della pena ed è detratto dalla durata complessiva della pena stessa ».

Art. 67.

L'articolo 151 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 151. - (*Amnistia*). — L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della stessa, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Nel caso di concorso di più reati, si applica ai singoli reati per i quali è concessa; salvo che il decreto disponga diversamente non si applica ai delinquenti abituali o professionali.

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi. Essa è sempre rinunciabile ».

Art. 68.

Gli articoli 157 e 158 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 157. - (*Prescrizione - Tempo necessario a prescrivere*). — La prescrizione estingue il reato:

1) in trenta anni se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a quaranta anni;

2) in ventiquattro anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a trenta anni;

3) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

4) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

5) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore ai dieci anni;

6) in tre anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore ai cinque anni o la pena della multa;

7) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;

8) in un anno, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, senza tenere conto dell'aumento per le circostanze aggravanti e considerata la diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva ».

« Art. 158. - (*Decorrenza del termine della prescrizione*). — Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza. Nella continuazione di reati il termine decorre per ogni reato dal giorno in cui è commesso.

Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato ».

Art. 69.

L'articolo 159 del codice penale è abrogato.

Art. 70.

L'articolo 160 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 160. - (*Interruzione del corso della prescrizione*). — Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.

Interrompono pure la prescrizione il mandato o l'ordine di cattura o di arresto, di

comparizione o di accompagnamento, l'interrogatorio reso dinanzi all'Autorità giudiziaria, la sentenza di rinvio a giudizio e il decreto di citazione per il giudizio.

Il corso della prescrizione è interrotto altresì nei casi di autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro giudizio ed in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. In nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà ».

Art. 71.

L'articolo 161 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 161. - (*Effetti della interruzione della prescrizione*). — La interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.

Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri ».

Art. 72.

L'articolo 162 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 162. - (*Oblazione nelle contravvenzioni*). — Salvo che la legge disponga diversamente, nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato ».

Art. 73.

L'articolo 163 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 163. - (*Sospensione condizionale della pena*). — Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta a pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi ».

Art. 74.

L'articolo 164 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 164. - (*Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena*). — La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa:

1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale;

2) allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale, perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia, nel caso che per una precedente condanna sia stata già ordinata la sospensione dell'esecuzione, il giudice può, nell'infliggere una nuova condanna, disporre la sospensione condizionale, qualora la pena, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 ».

Art. 75.

L'articolo 166 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 166. - (*Effetti della sospensione*). — La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie; ma non agli altri effetti penali della condanna, né alle obbligazioni civili derivanti dal reato ».

Art. 76.

L'articolo 167 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 167. - (*Estinzione del reato*). — Se nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.

In tal caso non ha luogo la esecuzione della pena e cessano l'esecuzione delle pene accessorie e ogni altro effetto penale ».

Art. 77.

L'articolo 168 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 168. - (*Revoca della sospensione*). — Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;

2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163.

Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena ».

Art. 78.

Gli articoli 169, 172 e 173 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 169. - (*Perdono giudiziale*). — Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, il giudice ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni ovvero una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore a due anni, può applicare il perdono giudiziale, astenendosi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Il perdono giudiziale può essere altresì concesso quando il giudice ritiene di poter applicare congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge e cumulata alla pena detentiva, priverebbe il

minore complessivamente della libertà personale per un tempo non superiore a mesi trenta.

Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

Il perdono giudiziale può essere concesso solo nel giudizio a chi abbia compiuto gli anni diciotto, quando il giudice ritiene di poter applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore ad un anno ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe complessivamente della libertà personale per un tempo non superiore a diciotto mesi.

Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal numero 1) del primo capoverso dell'articolo 164.

Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta ».

« Art. 172. - (*Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo*). — La pena della reclusione superiore a trenta anni si estingue in trenta anni.

La pena della reclusione non superiore a trenta anni si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e in ogni caso non superiore a venti anni e non inferiore a otto.

La pena della multa si estingue nel termine di cinque anni.

Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena della multa, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione.

Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena.

Se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il termine necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.

Nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di

essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza ».

« Art. 173. — (*Estinzione delle pene dell'arresto e della ammenda per decorso del tempo*). — La pena dell'arresto si estingue in tre anni, quella dell'ammenda in due anni.

Se congiuntamente alla pena dell'arresto è inflitta la pena dell'ammenda, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto.

Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni dell'articolo precedente ».

Art. 79.

L'articolo 175 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 175. - (*Non menzione della condanna nel certificato del casellario*). — Se è inflitta una pena detentiva non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni e sei mesi, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta dei privati, non per ragioni di diritto elettorale.

La non menzione della condanna non può essere concessa:

1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, nè al delinquente o contravventore abituale o professionale;

2) quando alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perchè il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La non menzione della condanna può essere concessa:

1) fino a tre volte in caso di condannato a sole pene pecuniarie per contravvenzione;

2) fino a due volte qualora una delle condanne, o entrambe, siano relative a pene

detentive per contravvenzioni o a pene pecuniarie per delitti, ovvero quando ad una prima condanna a pena pecuniaria per contravvenzione segua altra condanna a pena detentiva per delitto;

3) una sola volta negli altri casi.

La non menzione della condanna è revocata di diritto quando il condannato:

1) sia successivamente condannato a pena detentiva per delitto non colposo;

2) commetta altro reato oltre i limiti di cui ai numeri 1) e 2) del comma precedente, ovvero, dopo un prima condanna a pena detentiva per delitto, riporti un'altra condanna della stessa specie o altre due a pene pecuniarie per contravvenzioni ».

Art. 80.

L'articolo 176 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 176. - (*Liberazione condizionale*). — Il condannato a pena detentiva non superiore a trenta anni che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno la metà della pena inflittagli.

Il condannato a pena detentiva superiore agli anni trenta può essere ammesso alla liberazione condizionale soltanto quando abbia scontato almeno venti anni di pena.

Quando sia stata aumentata la pena per effetto della recidiva prevista dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve aver scontato non meno di due terzi della pena inflittagli.

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle ».

Art. 81.

L'articolo 177 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 177. - (*Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena*). — Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa la esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole. La revoca può essere altresì disposta qualora siano trasgrediti gli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 229, primo comma, n. 2. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale.

Decorso tutto il tempo della pena inflitta senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo ».

Art. 82.

L'articolo 179 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 179. - (*Condizioni per la riabilitazione*). — La riabilitazione è concessa quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui sono estinte tutte le pene principali per i delitti e siano altresì decorsi tre anni dal giorno in cui sono estinte tutte le pene principali per contravvenzioni.

I termini sono raddoppiati se si tratta di recidivo nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, ovvero di delinquente abituale o professionale; sono ridotti alla metà nei casi di condanna concernenti minori degli anni ventuno. In ogni caso non è computato nei termini il periodo trascorso in esecuzione di misura di sicurezza detentiva;

2) che si tratti di persona la quale, fino al momento in cui è pronunciata la sentenza di riabilitazione e per un tempo non inferiore ai termini su indicati, abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta;

3) che il condannato abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle;

4) che non si tratti di persona tuttora sottoposta a misura di sicurezza diversa da quella della confisca e dell'espulsione dello straniero dallo Stato ».

Art. 83.

L'articolo 184 del codice penale è abrogato.

Art. 84.

L'articolo 188 del codice penale è abrogato.

Art. 85.

L'articolo 189 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 189. - (*Ipoteca legale; sequestro*). — Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento:

1) delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;

2) delle spese del procedimento;

3) delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura o di alimenti della persona offesa, durante l'infermità;

4) delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno comprese le spese processuali;

5) delle spese anticipate dal difensore o delle somme a lui dovute a titolo di onorario.

L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati ad iscrivere ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile.

Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili od immobili dell'imputato.

Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro ces-

sano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.

Se l'imputato offre cauzione, può non farsi luogo alla iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro.

Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo sono privilegiati a norma delle leggi civili ».

Art. 86.

L'articolo 191 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 191. - (*Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro*). — Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende sono pagate nell'ordine seguente:

1) le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;

2) le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al danneggiato, purchè il pagamento ne sia richiesto entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile;

3) le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a titolo di onorario;

4) le spese del procedimento;

5) le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato ».

Art. 87.

L'articolo 204 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 204. - (*Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta*). — Le misure di sicurezza sono ordinate, previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa.

Nei casi espressamente determinati, la qualità di persona socialmente pericolosa è presunta dalla legge. Nondimeno, anche in tali casi, l'applicazione delle misure di si-

curezza è subordinata all'accertamento di tale qualità, se la condanna o il proscioglimento è pronunciato:

1) dopo dieci anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, qualora si tratti di infermi di mente, nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 222;

2) dopo cinque anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, in ogni altro caso.

È altresì subordinata all'accertamento della qualità di persona socialmente pericolosa la esecuzione, non ancora iniziata, delle misure di sicurezza aggiunte a pena non detentiva, ovvero concernenti imputati prosciolti, se, dalla data della sentenza di condanna o di proscioglimento, sono decorsi dieci anni nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 222 ovvero cinque anni in ogni altro caso ».

Art. 88.

L'articolo 207 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 207. - (*Revoca delle misure di sicurezza personali*). — La misura di sicurezza è revocata se le persone ad essa sottoposte hanno cessato di essere socialmente pericolose; la revoca o la commutazione della misura di sicurezza detentiva in misura di sicurezza non detentiva è disposta dal giudice anche se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge ».

Art. 89.

L'articolo 208 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 208. - (*Riesame della pericolosità*). — Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa.

Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa, per un esame ulteriore, un nuovo termine non superiore al periodo

minimo di durata stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.

In ogni tempo, quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice può procedere a nuovi accertamenti ».

Art. 90.

Gli articoli 210, 211, 214, 217 e 219 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 210. - (*Effetti della estinzione del reato o della pena*). — L'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione.

L'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo, ma non impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza che sono state già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni. Non di meno alla colonia agricola e alla casa di lavoro è sostituita la libertà vigilata.

Qualora per effetto di indulto o di grazia non debba essere eseguita, in tutto o in parte, la pena della reclusione non inferiore a trenta anni, il condannato è sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni, quando sia accertato che permane la sua pericolosità sociale ».

« Art. 211. - (*Esecuzione delle misure di sicurezza*). — Salvo quanto disposto dagli articoli 220 e 225, le misure di sicurezza aggiunte ad una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta.

Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile.

L'esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a misure di sicurezza detentive, ha luogo dopo l'esecuzione di queste ultime.

Le predette misure di sicurezza possono essere eseguite solo dopo aver accertato la permanenza della pericolosità sociale al momento dell'esecuzione ».

« Art. 214. - (*Inosservanza delle misure di sicurezza detentive*). — Nel caso in cui la

persona sottoposta a misure di sicurezza detentiva si sottrae volontariamente all'esecuzione di essa, il giudice, valutate le circostanze, può disporre che il periodo minimo di durata ricomincia a decorrere dal giorno in cui è data nuovamente esecuzione alla stessa misura di sicurezza. Qualora la sottrazione volontaria alla misura di sicurezza si ripeta, il giudice dispone senz'altro che il periodo predetto ricominci a decorrere dal giorno in cui viene data nuova esecuzione alla misura di sicurezza.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano nel caso di persona ricoverata in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e di custodia ».

« Art. 217. — (*Durata minima*). — L'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la durata minima di un anno. Per i delinquenti abituali la durata minima è di due anni ed è di tre anni per i delinquenti professionali ».

« Art. 219. - (*Assegnazione ad una casa di cura e di custodia*). — Il condannato, per delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di infermità psichica o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore ad un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione.

Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge la pena della reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni.

Se si tratta di un altro reato per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa, il ricovero in una casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata. Tale sostituzione non ha luogo qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti.

Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva.

In tutti i casi preveduti nei commi precedenti si applica la disposizione dell'articolo 204 ».

Art. 91.

Gli articoli 220 e 221 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 220. - (*Esecuzione dell'ordine di ricovero e sostituzione della pena*). — L'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito prima che sia iniziata l'esecuzione della pena restrittiva della libertà personale.

Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, è sottoposto alla esecuzione della pena.

Tuttavia, decorso il periodo minimo della durata della misura di sicurezza, il giudice di sorveglianza può ordinare che, in sostituzione dell'esecuzione della pena inflitta, il condannato resti per la corrispondente durata ricoverato in una casa di cura e di custodia. In tal caso il riesame della pericolosità, ai sensi dell'articolo 208, è compiuto alla scadenza del periodo anzidetto.

Uguale sostituzione il giudice può ordinare in ogni momento dell'esecuzione della pena, ed in ogni momento la sostituzione, anche se disposta ai sensi del comma precedente, può essere revocata.

Il tempo trascorso nella casa di cura e di custodia in sostituzione dell'esecuzione della pena inflitta, è considerato ad ogni effetto come periodo di esecuzione della pena.

L'applicazione delle cause estintive della pena non è impedita dalla disposta sostituzione della relativa esecuzione con il ricovero nella casa di cura e di custodia ».

« Art. 221. - (*Ubriachi abituali*). — Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti all'uso delle quali siano dediti,

sono ricoverati in una casa di cura e di custodia.

Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata, previo accertamento della loro pericolosità sociale.

Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi ».

Art. 92.

L'articolo 222 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 222. - (*Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario*). — Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, se l'imputato è persona socialmente pericolosa, ne è ordinato il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario per un tempo non inferiore a due anni, salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all'Autorità di pubblica sicurezza.

La durata minima del ricovero nell'ospedale psichiatrico giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione superiore a venti anni, e di cinque anni se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.

Nel caso in cui la persona ricoverata in un ospedale psichiatrico giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, l'esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nell'ospedale.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragioni di età, quando abbiano commesso un fatto previsto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle

condizioni indicate nella prima parte dell'articolo stesso ».

Art. 93.

Gli articoli 224 e 225 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 224. - (*Minore non imputabile*). — Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia previsto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia, in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata.

La disposizione precedente si applica anche al minore, che nel momento in cui ha commesso il fatto previsto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile a norma dell'articolo 98. In tal caso, se per il delitto la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, è sempre ordinato il ricovero nel riformatorio giudiziario ».

« Art. 225. - (*Minore imputabile*). — Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile, il giudice può ordinare il ricovero del minore in un riformatorio giudiziario anche prima che abbia inizio l'esecuzione della pena restrittiva della libertà personale.

Il condannato, dimesso dal riformatorio, è sottoposto alla esecuzione della pena.

Tuttavia, decorso il periodo minimo di durata della misura di sicurezza, il giudice di sorveglianza può ordinare che, in sostituzione della esecuzione della pena inflitta, il condannato resti per la corrispondente durata ricoverato in un riformatorio giudiziario o sia sottoposto a libertà vigilata. In tal caso il riesame della pericolosità, ai sensi dell'articolo 208 è compiuto alla scadenza del periodo anzidetto.

Uguale sostituzione il giudice può ordinare in ogni momento dell'esecuzione della pena ed in ogni momento la sostituzione, an-

che se disposta ai sensi del comma precedente, può essere revocata.

Il tempo trascorso nel riformatorio giudiziario in sostituzione dell'esecuzione della pena inflitta è considerato ad ogni effetto come periodo di esecuzione della pena.

L'applicazione delle cause estintive della pena non è impedita dalla disposta sostituzione della relativa esecuzione con il ricorso in un riformatorio giudiziario ».

Art. 94.

L'articolo 227 del codice penale è abrogato.

Art. 95.

L'articolo 229 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 229. - (*Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata*). — Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge, la libertà vigilata può essere ordinata:

- 1) nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno;
- 2) nel caso in cui il condannato è ammesso alla liberazione condizionale;
- 3) nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.

Nel caso in cui sia stata disposta l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, il giudice, al termine dell'assegnazione, può ordinare che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata, ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta ».

Art. 96.

L'articolo 230 del codice penale è abrogato.

Art. 97.

L'articolo 576 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 576. - (*Circostanze aggravanti*). — Si applica la pena della reclusione da ventisette a quaranta anni se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:

1) contro l'ascendente o il discendente, quando concorra taluna delle circostanze indicate nei numeri 1) e 3) dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;

2) nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti nei numeri 1) e 2) del secondo comma dell'articolo 519 e negli articoli 628, 629 e 630.

Si applica la pena della reclusione da ventiquattro a trent'anni se il fatto preveduto nell'articolo precedente è commesso:

- 1) contro l'ascendente o il discendente;
- 2) col mezzo di sostanze venefiche ovvero con un altro mezzo insidioso;
- 3) con premeditazione;
- 4) col concorso di talune circostanze indicate nei numeri 1) e 3) del primo comma dell'articolo 61;
- 5) per eseguire od occultare un altro reato ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
- 6) dal latitante, per sottrarsi all'arresto o alla cattura durante la latitanza;
- 7) dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
- 8) nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti nel primo comma e nei numeri 3) e 4) del secondo comma dell'articolo 519, e negli articoli 520 e 521.

Si applica la pena della reclusione da 21 a 27 anni se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta ».

Art. 98.

L'articolo 577 del codice penale è abrogato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 99.

In tutte le disposizioni di legge in cui ricorre l'espressione « manicomio giudiziario »

la medesima è sostituita da quella « ospedale psichiatrico giudiziario ».

Art. 100.

In tutte le disposizioni di legge in cui ricorra, l'espressione « delinquente per tendenza » è soppressa.

Art. 101.

La pena dell'ergastolo inflitta con sentenza passata in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è commutata nella pena della reclusione a trentacinque anni.

Art. 102.

Quando nella parte speciale del codice penale o in altre leggi è stabilita la pena della reclusione con l'indicazione soltanto del minimo, il massimo deve intendersi di anni ventiquattro.

Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 576 del codice penale, in luogo della pena dell'ergastolo prevista dal codice penale o da leggi speciali, deve intendersi prevista la pena della reclusione da ventisette a quaranta anni.

Art. 103.

La pena dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, inflitta con sentenza passata in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è commutata nella pena della interdizione dai pubblici uffici per la durata di dieci anni.

Art. 104.

Quando le norme della parte speciale del codice penale o altre leggi prevedono la interdizione dai pubblici uffici, si applicano le disposizioni dell'articolo 28 del codice penale.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti nel suo complesso il testo dei disegni di legge nn. 227 e 372 approvato dalla Commissione competente. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

N E N C I O N I . Chiedo la controprova.

P R E S I D E N T E . Procediamo alla controprova.

E approvato.

Avverto che, a seguito dell'esito della votazione testè effettuata, restano assorbiti i disegni di legge nn. 9 e 181, d'iniziativa rispettivamente del senatore Nencioni e di altri senatori e del senatore Endrich.

Discussione del disegno di legge:

« Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano » (757) (Relazione orale)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano », per il quale il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Invito pertanto l'onorevole relatore a riferire oralmente.

M A R T I N E L L I , relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, circa una settimana fa, il 23 gennaio, il Senato dava la sua approvazione ai disegni di legge nn. 646 e 647, concernenti la riduzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi per il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre dello scorso anno, l'uno di conversione in legge di un decreto-legge che disponeva questa riduzione a partire dal 2 dicembre fino alla fine dello stesso mese e l'altro a sanatoria della situazione verificatasi dal 1° ottobre al 2 dicembre, in seguito alla mancata conversione in legge di un precedente decreto-legge.

Questo avveniva otto giorni fa ed ecco che noi ci troviamo di nuovo a discutere il problema del trattamento fiscale dei prodotti petroliferi, ma questa volta con una prospettiva del tutto diversa. Scopo del disegno di legge oggi al nostro esame (numero 757, dal titolo: « Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano ») è innanzitutto quello di mantenere invariato il prezzo finale dei prodotti petroliferi di maggior consumo, al momento del passaggio, avvenuto il 1° di questo mese, da un tipo di imposizione ad un altro.

Ma accanto a questa finalità appare anche quella di favorire il consumo dei prodotti petroliferi cosiddetti puliti, e cioè inquinanti l'atmosfera in modo tollerabile. Vi sono poi alcune norme perequative riguardanti alcuni settori di consumo, come per esempio quello dei prodotti petroliferi destinati al riscaldamento.

L'attuazione di queste finalità comporta la soluzione di molte questioni, correlate direttamente o indirettamente. E questo dà al provvedimento, come in generale ai provvedimenti in materia di altri prodotti petroliferi, un aspetto niente affatto semplice, aggravato per lo più dall'uso necessario di locuzioni di carattere tecnico. Questo mi costringe a dare alla relazione un aspetto crudamente tecnico, che potrebbe far sembrare minimizzato il suo aspetto politico.

La relazione governativa che accompagna il disegno di legge dice che con il provvedimento si dà inizio alla ristrutturazione dell'imposta di fabbricazione che grava su tutti i prodotti petroliferi, in correlazione con la soppressione dell'IGE e con l'istituzione, in sua vece, dell'imposta sul valore aggiunto.

« Ristrutturazione » è un neologismo entrato nel linguaggio tecnico che in questo caso sta per « nuovo assetto dell'imposta », congegnato innanzitutto in modo da evitare l'aumento del prezzo di vendita dei prodotti di maggiore consumo. In modo particolare il disegno di legge inizia con l'occuparsi della benzina, che è gravata fiscalmente attraverso l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in misura assai maggiore di quello che era l'aggravio dovuto all'applicazione dell'imposta generale sull'entrata.

Ma come giunge il disegno di legge a questo risultato? Posto come premessa il blocco del prezzo di vendita, che è di lire 152 al litro per la benzina normale e di lire 162 al litro per quella super, il Governo poteva agire in due sensi: o ridurre l'incidenza dell'IVA sui prodotti petroliferi, introducendo una modifica nell'aliquota del tributo, o incidere sulla misura dell'imposta di fabbricazione sugli stessi prodotti.

Il Governo, non intendendo modificare sin dall'inizio — come è logico, e anche se non fosse logico sarebbe opportuno — il tributo che andava in vigore con il 1° gennaio, cioè l'imposta sul valore aggiunto, ha operato sull'imposta di fabbricazione.

Questo è il congegno, semplice nella sua concezione, che il disegno di legge si propone di attuare. Ma se la concezione è semplice, ben diversa, ripeto, è la normativa di attuazione, nella quale il richiamo continuo ai precedenti richiede molte note chiarificatrici. Quali sono, intanto, i costi sui quali applicare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, in luogo delle differenti aliquote *una tantum* che concernevano l'imposta generale sull'entrata? L'ultimo accertamento di tali costi, eseguito dal Comitato interministeriale prezzi, risale al primo novembre scorso e riguarda il costo degli oli greggi importati nel periodo giugno-settembre dello scorso anno e i costi di raffinazione e di distribuzione del 1971. Sui costi così determinati, e tenuto presente che, come già l'IGE, anche l'imposta sul valore aggiunto grava sui prezzi schiavi, come si dice nel linguaggio tecnico, dell'imposta di fabbricazione, risulta che il passaggio dal regime di imposta generale sull'entrata a quello di imposta sul valore aggiunto comporta il seguente maggiore onere: per la benzina super lire 1.426 al quintale, per la benzina normale lire 1.366 al quintale.

Bisogna tener presente, per capire la differenza rilevante, che l'IVA è applicata con l'aliquota del 12 per cento mentre l'IGE, per la benzina, era applicata con un'aliquota *una tantum* del 4,20 per cento. E questa comparazione di aliquote dimostra subito che l'IGE gravava in misura assai contenuta sulla benzina, in rapporto all'aggravio derivante dall'imposta sul valore aggiunto.

Fatto questo accertamento, se vale l'ipotesi degli uffici, che del resto è fondata sulla realtà dei consumi e cioè che per il corrente anno 1973 la proporzione fra il consumo della benzina super e quello della benzina normale sarà all'incirca dell'87 per cento e del 13 per cento, ecco che si arriva a stabilire, con media ponderata, che il maggior onere medio sarà di lire 1.418 al quintale.

Ritengo che la previsione del consumo di benzina per il corrente anno, di 12 milioni di tonnellate, sia piuttosto ampia se si tiene presente l'andamento dei consumi.

Quando fu adottato il provvedimento che portò il prezzo della benzina al livello attuale (eravamo in sede di provvedimenti straordinari per la ripresa economica; decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745) si ebbero reazioni diverse sui consumi. Nell'anno successivo, nel 1971, il consumo fu di 9 milioni e 600.000 tonnellate, con un aumento del 4,3 per cento rispetto al 1970. Nel 1972, è ripreso: siamo arrivati a 10.390.000 tonnellate, con un aumento, rispetto al 1971, dell'8,2 per cento. Ma passare ad una previsione di consumo di 12 milioni di tonnellate per il 1973 significa prevedere un incremento nella misura del 15 e mezzo per cento. In verità a me, questa, sembra una previsione un po' forzata. In ogni modo, tenendo conto di questa previsione, la differenza di 1.418 lire per quintale comporta una minore entrata per l'imposta di fabbricazione di 170 miliardi di lire, cifra alla quale si dovrà sopperire con altra entrata — vedremo dopo come — per non alterare l'equilibrio del bilancio.

Ma la relazione governativa ricorda anche che non potevano essere ignorati i conteggi ottenuti dal CIP applicando il suo metodo di determinazione dei costi. E soggiunge, sempre la relazione governativa, che avendo il Comitato verificato la formazione dei costi di approvvigionamento degli oli greggi e di quelli di raffinazione e di distribuzione alla data, che prima ho ricordato, del 1º novembre 1972, il Comitato stesso ha accertato — dice la relazione — in aggiunta a quelli riconosciuti con la defiscalizzazione attuata sino al 31 dicembre scorso (per essere chiaro, la defiscalizzazione di 3 lire al litro sulla benzina), ulteriori costi nella misura di lire

2,97 al litro per la benzina normale e 2,57 al litro per la benzina super. In queste cifre di maggiori costi è compreso, mediamente per le due qualità, l'importo di lire 1,25 al litro, pari a lire 171 al quintale, necessario per consentire quello che la relazione governativa chiama l'assestamento dei compensi ai gestori degli impianti di distribuzione stradale.

Ma dopo aver affermato tutto questo, dopo aver accertato e scritto questi costi in aggiunta (e « accertato », dicono per lo più i dizionari che ho consultato, significa rendere certo, dare per certo, appurare con certezza, assicurare), la relazione soggiunge che viene riconosciuto soltanto l'ulteriore costo di distribuzione di lire 1,25 al litro che, aggiunto alle 3 lire di defiscalizzazione in atto al 31 dicembre scorso, comporta il riconoscimento del nuovo assetto di maggiori costi nella misura media di lire 4,25 per ogni litro di benzina. Così agendo il Governo — qualcuno lo ha fatto ironicamente notare durante la discussione in Commissione — ha dimostrato di non accordare, al metodo adottato dal CIP, una grande credibilità.

Ma passiamo oltre. Per mantenere gli attuali prezzi di vendita, dunque, essendo stati riconosciuti, come ho ricordato prima, maggiori costi, si dovranno adottare nuove riduzioni a carico dell'imposta di fabbricazione sulla benzina; e precisamente una riduzione di 171 lire al quintale per il riconoscimento parziale dei maggiori costi nella misura di lire 1,25 al litro (e questo riconoscimento, nella relazione governativa, tende specificamente a dare nuovo assetto ai compensi riservati ai distributori di benzina) ed una riduzione di 407 lire al quintale per il mantenimento della defiscalizzazione di 3 lire al litro in atto dal 12 maggio del 1971 al 31 dicembre scorso; in totale 578 lire al quintale, che sul preventivato consumo di benzina di 12 milioni di tonnellate per il 1973 comportano un ulteriore minor gettito dell'entrata prevista per il corrente esercizio di 69 miliardi e 400 milioni di lire, cifra a cui bisognerà sopperire con altra entrata; e vedremo poi come.

Questo è il contenuto dell'articolo 1, primo comma del disegno di legge, il quale stabilisce succintamente, dal momento che il tecni-

cismo della norma è piuttosto ristretto, che l'imposta di fabbricazione sui prodotti è determinata nella misura di 13.893 lire al quintale, essendo l'attuale misura di 15.482 lire già al netto della riduzione per le tre lire; deducendo le 1.418 lire e le 171 lire cui ho fatto cenno prima si arriva alla succitata cifra di 13.893 lire di imposta di fabbricazione per quintale.

A questo punto, però, il provvedimento introduce una norma che merita, a giudizio della Commissione, il consenso più ampio, dato che mira ad incentivare la produzione di benzina a basso tenore di piombo, nel quadro delle misure auspiccate un po' da tutte le parti, volte a ridurre le cause dell'inquinamento atmosferico. Per contribuire a quest'azione di contenimento dell'inquinamento atmosferico il secondo comma dell'articolo 1 dispone un'ulteriore riduzione dell'imposta di fabbricazione sulla benzina con contenuto massimo di piombo di grammi 0,40 per litro, riduzione che ammonta a 180 lire al quintale. Questa cifra, secondo conteggi fatti dall'ENI, che ha approntato anche impianti idonei per la produzione di tale carburante, comporterebbe il semplice compenso del maggior costo del carburante avente queste caratteristiche, del quale si prevede, nel corrente esercizio, una produzione che dovrebbe superare di poco i due milioni di tonnellate e, al massimo, potrebbe giungere a tre milioni. Questo è quanto prevede l'articolo 1.

L'articolo 2, che appare, a prima vista, come una disposizione di carattere puramente formale, prevede la sostituzione di una tabella con un'altra: al posto della tabella B prevista nel decreto-legge del 23 ottobre 1964, n. 969, e successive modificazioni, se ne approva un'altra. I colleghi devono tenere presente — e sono convinto che lo sanno già — che la tabella B allegata ai provvedimenti che regolano la fiscalità sui prodotti petroliferi, è quella che riguarda i prodotti petroliferi da ammettere ad aliquote ridotte di imposta di fabbricazione. E quindi la tabella che concerne i consumi per i quali non si applicano le aliquote ordinarie. Devo dire che quest'articolo 2, che occupa cinque o sei righe del nostro stampato, è di importanza notevolissima perchè le innovazioni che in-

roduce nella tabella non riguardano semplici aggiustamenti o ritocchi marginali, ma modifiche sostanziali in quello che è il quadro della fiscalità sui prodotti petroliferi.

E innanzitutto debbo dire che la nuova tabella tiene conto della necessità di perequare fiscalmente i combustibili destinati al riscaldamento (ho fatto cenno prima a questa caratteristica del provvedimento), necessità già manifestatasi da qualche tempo. In tal modo si pone mano a una politica di concreta incentivazione al consumo di prodotti non inquinanti, dato che il Governo ha innovato la tabella in questa direzione.

Qualcuno dei commissari ha osservato, a questo proposito, che il Governo avrebbe potuto fare di più nel settore dell'incentivazione dei prodotti puliti. Ma è stato fatto anche presente che è necessario procedere con una certa gradualità, non solo per il fatto che gli impianti non possono essere repentinamente adattati a produzioni che richiedono un tecnicismo maggiore, ma anche per il fatto che ci troviamo in un anno di transizione da un sistema fiscale all'altro e che in un periodo di questo genere occorre vigilare anche sulle ripercussioni che le agevolazioni avranno sull'entrata. Malgrado ciò il Governo, accedendo al parere della maggioranza della Commissione, ha accolto alcuni emendamenti rivolti tutti ad accentuare questa politica. Ma bisogna occuparsi anche, almeno sommariamente, di altri settori di consumo agevolato, dato che si tratta di settori per i quali la tariffa indica voci che compaiono nella tabella B la cui natura ho ricordato prima.

Vi è il gasolio destinato all'autotrazione, il cui consumo è previsto in poco meno di 5 milioni di tonnellate per il corrente esercizio. Per questo carburante la relazione governativa dice che, tenuto conto che l'IVA grava per il 12 per cento sul prezzo effettivo, mentre l'imposta generale sull'entrata incideva con un'aliquota minore, una aliquota condensata del 9,30 per cento, ma sul prezzo massimo indicato in quei decreti che il Ministro delle finanze ha emanato ogni anno per regolare, appunto, la materia dell'imposta generale sull'entrata; siccome, ripeto, la aliquota del 12 per cento grava sul prezzo effettivo, mentre il 9,30 per cento incideva sui prezzi

massimi stabiliti per disposizione ministerale, la relazione governativa afferma che, all'incirca vi è equivalenza fra un'imposizione e l'altra malgrado la diversità delle aliquote, e conseguentemente viene lasciata immutata l'aliquota dell'imposta di fabbricazione in vigore il 31 dicembre scorso, pari a 5.112 lire al quintale. Ma con questa cifra viene mantenuta la defiscalizzazione in atto sino al 31 dicembre scorso che è pari a 238 lire al quintale, dato che la tariffa originaria era di 5.400 lire al quintale.

Nel gruppo dei prodotti petroliferi destinati a riscaldamento vale a dire il petrolio, il gasolio da riscaldamento e l'olio combustibile fluido, incontriamo alcune tra le maggiori modifiche. Dice la relazione governativa che si è ritenuto necessario stabilire per questo gruppo di prodotti un'aliquota unica di 350 lire per quintale; e quest'aliquota verrebbe stabilita a partire dal 1° gennaio di quest'anno. Ma qui ci dobbiamo porre un quesito: quali erano le aliquote in vigore per ciascuno di questi prodotti al 31 dicembre scorso? Per il petrolio l'aliquota era di 500 lire al quintale; interviene dunque una riduzione di 150 lire. Si tenga presente che il consumo di petrolio da riscaldamento non avviene proprio in quantità trascurabile, perchè si aggira sui 2 milioni di tonnellate all'anno. Per il gasolio da riscaldamento ha luogo la stessa riduzione: da 500 lire passiamo a 350 lire. E qui siamo di fronte ad un consumo maggiore; siamo a 10 milioni e mezzo di tonnellate nel 1972, e per il 1973 si prevede un consumo di 12 milioni di tonnellate.

Diverso però è il discorso che si deve fare per l'olio combustibile fluido che vede aumentata l'aliquota dell'imposta di fabbricazione da lire 170 al quintale, in atto al 31 dicembre scorso, a 350 lire. Ho ricordato prima che il criterio che ha mosso il Governo a proporre questa aliquota unica era un criterio di perequazione. Bisogna tener presente che il consumo di olio combustibile fluido è stato di 9 milioni circa di tonnellate nel 1972 e se ne prevede uno di 10 milioni di tonnellate nel corrente esercizio. Ma come ho ricordato prima il passaggio dall'aliquota di 170 lire al quintale per l'olio combustibile fluido, aliquota in atto sino al 31 dicembre 1972,

a partire dal 12 maggio 1971, a 350 lire comporta un notevole aumento nel costo di questa materia energetica. Qual è la ragione che la relazione adduce per giustificare questo trattamento? È una ragione di ordine igienico: l'olio combustibile fluido è uno dei combustibili più inquinanti e conseguentemente si aggrava l'imposizione sull'olio combustibile fluido per sfavorire, disincentivare, come si dice adesso, l'impiego di un prodotto notevolmente inquinante. Alla tabella *D* appartengono anche diverse categorie di oli combustibili, per la cui imposta di fabbricazione intervengono diverse variazioni.

Debbo dire che procedo con una certa esitazione nell'illustrare una materia così arida, ma ciò faccio perchè non esiste una relazione scritta e si tratta di un provvedimento — lo vedremo all'articolo 8 — che diminuisce l'entrata di 350 miliardi di lire circa e mi sembra quindi che un momento di riflessione il Senato glielo debba dedicare, anche se non si tratta di materia che si presti a voli d'aquila, come quella dell'amministrazione della giustizia, molto più nobile, lo riconosco, di cui ci siamo poco fa occupati.

Innanzitutto si introduce un'aliquota particolare, sinora non contemplata, di 15 lire al quintale, che però la Commissione, accogliendo un emendamento, ha ridotto a 5 lire, riservata, dice la voce, agli oli combustibili diversi da quelli speciali, densi, aventi un contenuto massimo di zolfo dell'uno per cento (nel linguaggio d'uso, basso tenore di zolfo, BTZ), al fine di favorirne il consumo.

Ci vorrà naturalmente del tempo prima di dilatare la produzione di questo combustibile; per ora se ne prevede una produzione attorno a 3 milioni di tonnellate che — dice la relazione e conseguentemente dà una specie di vincolo di destinazione alla produzione stessa — potrà essere utilizzato quasi esclusivamente dall'Enel e dall'Italsider, che potranno così installare i loro impianti laddove i comuni si sono finora opposti per ragioni di igiene. Ma accanto all'istituzione di quest'aliquota di particolare e ben giustificato favore, c'è anche un'altra modificazione nelle aliquote in vigore fino allo scorso dicembre, ed è l'aumento di quella gravante sugli oli combustibili ad alto tenore di zolfo

(ATZ), mediamente il 3-3 e mezzo per cento, aumento che porterebbe da 50 a 125 lire al quintale l'imposta di fabbricazione e, correlativamente, per gli oli combustibili semifluidi, l'aumento sarebbe da 120 a 135 lire al quintale. Anche qui è evidente la finalità igienica; noi cominciamo a favorire la produzione di oli combustibili densi BTZ (basso tenore di zolfo) per i quali occorrono impianti speciali. Si tenga presente che il greggio che viene dai pozzi dei Kuweit, che è quello che fa da fondamento per i paesi del Mediterraneo, contiene una quantità di zolfo tra il 3 e il 3 e mezzo per cento; solo i greggi che vengono dall'Algeria o dalla Libia hanno un minore contenuto di zolfo, ma per essi vi è un sovrapprezzo stabilito chiaramente negli accordi internazionali proprio per questo motivo. Così si avvia una produzione di oli combustibili densi a BTZ e si cerca, attraverso una maggiore imposizione sugli oli combustibili ad ATZ, di influire sull'indirizzo desiderato.

Ma non possiamo, attraverso questa considerazione, eludere un interrogativo che la nostra responsabilità ci pone: è sopportabile, nell'attuale situazione, quest'aumento di prezzi nel settore energetico, che è un settore fondamentale per lo sviluppo del paese, per combustibili che, nell'insieme, presentano un consumo tra i 26 e i 28 milioni di tonnellate, qual è stato il consumo dello scorso anno e che presumibilmente si avrà anche nel corrente anno? È evidente che una certa differenza di imposizione dovrà esistere tra i due tipi ma, pur perseguendo un indirizzo volto a scoraggiare la produzione di combustibili molto inquinanti, la maggioranza della Commissione ha ritenuto di accogliere un emendamento riducente l'imposta di fabbricazione sugli oli combustibili ATZ e voci annesse da 125 lire al quintale a 80 lire.

Naturalmente tutto questo porta variazioni delle entrate: riducendo a 5 lire al quintale, che è l'aliquota nuova, l'imposta di fabbricazione sugli oli combustibili a BTZ, prima gravante per 50 lire, aumentando nel contempo l'aliquota in vigore fino allo scorso dicembre da lire 50 a lire 80 al quintale per gli oli combustibili a ATZ e da lire 120 a lire 135 al quintale quella per gli oli combusti-

bili semifluidi, la minore entrata sulla previsione del bilancio verrà a ridursi, ma rimarrà sempre una diminuzione notevole che si aggirerà attorno ai 70 miliardi di lire, che considereremo poi, quando ci occuperemo della copertura.

Veniamo adesso ad un altro settore, quello dei solventi, principale dei quali è l'acqua raggia, largamente utilizzata dalle industrie delle vernici. Attualmente sui solventi derivati dal petrolio grava un'imposta di fabbricazione di 4.200 lire al quintale, mentre nessuna imposta è applicata sui solventi provenienti dalla distillazione del catrame di carbon fossile.

Non è possibile, però, distinguere chimicamente i due prodotti e allora si verifica che sono importati solventi petroliferi, denunciati — però — come solventi di catrame da carbon fossile, con la conseguente evasione dall'imposta e con riflessioni negative per le aziende petrolifere del nostro paese. Ecco che nella nuova tabella B si riduce l'imposta di fabbricazione sui solventi derivati dal petrolio da 4.200 lire a 2.500 lire al quintale. La relazione governativa afferma che « la minore aliquota dell'imposta sui solventi da petrolio renderà competitivo e più vantaggioso il loro impiego e si potrà contare su un aumento dei consumi. Non si avrà quindi alcuna riduzione nel gettito e avranno maggior lavoro le imprese italiane ». Sembra un esempio classico da scrivere nei manuali di economia finanziaria, perchè, se così sarà, come non dubito, avremo un'altra prova dei danni che un'errata politica delle imposte può cagionare all'economia del paese e al fisco.

Terminato l'esame dell'articolo 2, passiamo all'articolo 3, che è conciso nella sua formulazione: mi sembra però opportuno dedicargli un breve commento. Tale articolo dispone l'abrogazione delle norme che hanno istituito un'imposta erariale sul gas metano, imposta che grosso modo ha reso nell'esercizio 1971 nove miliardi di lire. Ma l'applicazione dell'IVA, di questa IVA alla quale non sfugge nessun prodotto e dunque neanche il gas metano, procurerà all'incirca, rispetto al gettito dell'IGE, lo stesso importo. E allora sarebbe stato illogico mantenere anche l'imposta erariale sul gas metano, perchè

avremmo avuto, nel momento in cui proclamiamo di avviarcì verso una politica di incentivazione all'impiego di combustibili puliti, il risultato di gravare di maggiori oneri fiscali proprio il gas metano, che è igienicamente il più pulito dei combustibili utilizzati nella nostra economia.

L'articolo 4 ha lo scopo di evitare che il passaggio tra il vecchio e il nuovo assetto fiscale possa provocare interruzioni nel rifornimento dei punti di vendita. Qui invece del presente avrei dovuto usare il passato perchè, almeno nel fatto, questo passaggio è avvenuto con il 1º gennaio scorso. In ogni modo le norme, a mio giudizio, sono chiare. Oltre che chiare erano opportune, perciò non mi dilungo oltre.

L'articolo 5 ha una notevole importanza. Esso stabilisce che i commercianti di prodotti petroliferi soggetti a prezzi pieni, come si dice nella relazione (e prezzi pieni significa prezzi fissi amministrati dal CIP), possono detrarre dall'imposta sul valore aggiunto, a partire dal 1º gennaio naturalmente, l'IGE pagata sui detti prodotti, se acquistati o importati dal 26 maggio 1972 al 31 dicembre, qualora fossero ancora in loro possesso a quest'ultima data.

Come giustifica, la relazione, la limitazione di questa detrazione ai soli prodotti petroliferi a prezzi pieni e l'esclusione dei prodotti petroliferi non a prezzi d'imperio? Essa dice che, per i prodotti a prezzi pieni, i commercianti non avrebbero avuto la possibilità di recuperare l'IGE soddisfatta; per gli altri prodotti il rimborso non si effettua perchè — par logico di concludere così leggendo la relazione — non essendo i prezzi fissati dal CIP, i commercianti hanno la possibilità di operare a prezzi di mercato, il che presuppone che di fronte a maggiori costi vi siano maggiori prezzi.

In Commissione il Governo ha proposto un emendamento aggiuntivo con il quale si ammette in detrazione l'IGE corrisposta su un prodotto venduto a prezzo non amministrato, il gasolio destinato al riscaldamento. E per stabilirne il prezzo ha indicato quello stabilito nel decreto che, all'inizio di ogni anno, il ministro delle finanze era tenuto a emanare in relazione all'applicazione delle

aliquote condensate per l'imposta generale sull'entrata.

È evidente che vi è una certa contraddizione tra quel che si è dichiarato prima e quel che si è fatto oggi. Siccome però si tratta di un provvedimento il cui onere fiscale è estremamente limitato, pressochè trascurabile, e che riguarda un prodotto che va al consumatore finale, la Commissione ha accettato questo emendamento, sperando così di contribuire alla politica di mantenimento dei prezzi.

L'articolo 6 riguarda il trattamento, secondo il nuovo assetto fiscale, delle forniture effettuate ai comandi militari internazionali installati nel territorio della Repubblica, in esecuzione del trattato del Nord-Atlantico.

Non vi sono novità sostanziali rispetto alle norme già in vigore.

L'articolo 7 è stato raccolto lungo la strada, come si dice; ma, a mio giudizio, il Governo ha fatto bene ad inserirlo nel testo del provvedimento, anche se esso non ha relazione diretta con la materia che ci proponiamo di regolare. I colleghi ricorderanno che con la legge 25 novembre 1971, n. 1041, furono regolate le gestioni fuori bilancio nell'ambito dell'amministrazione dello Stato. Si stabilì che tutte le somme che, indipendentemente o separatamente dalla gestione del bilancio dello Stato, fossero percepite sotto qualsiasi denominazione o titolo dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato per lo svolgimento dei compiti istituzionali dovessero essere versate in tesoreria. E l'articolo 3 di quella legge dispose che, qualora entro un anno non fosse stata regolata legislativamente l'erogazione di queste somme, esse sarebbero state direttamente avocate all'entrata dello Stato. L'anno è scaduto con il 30 dicembre scorso.

Fra queste gestioni vi è quella relativa alle indennità rimosse dal personale dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, per le analisi delle merci e per i riscontri tecnici eseguiti fuori orario o fuori sede. La relazione governativa ricorda che tali indennità sono percepite da oltre 23 anni. Probabilmente sorsero come sistema provvisorio di integrazione dei compensi al personale; e poichè tutto quello che è provvi-

sorio dura molto tempo, da ventitre anni queste indennità continuano ad essere erogate.

Il Governo ha fatto presente nella sua relazione che queste indennità riguardano servizi appalesatisi molto utili per le esigenze dell'industria e del commercio. E tutti noi abbiamo capito cosa ciò significa. E allora parso opportuno alla Commissione accogliere la proposta del Governo e approvare quindi l'articolo 7 del disegno di legge.

E vengo all'ultimo articolo, l'articolo 8, che riguarda la copertura della minore entrata, che ha dato luogo a contrastanti giudizi e che ha indotto la 5ª Commissione a chiedere maggiori lumi alla nostra. Mi sembra quindi necessario approfondire l'argomento onde pervenire alla convinzione che quanto il Governo propone risponde alle norme vigenti. Ma per comprendere la tecnica dell'operazione di copertura che viene proposta occorre risalire ai documenti originari dell'impostazione del bilancio per l'anno finanziario 1973, presentato alla Camera il 31 luglio 1972.

Nella tabella A, che riguarda l'entrata, il capitolo 1409, relativo all'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, prevedeva un gettito di 2.435 miliardi di lire. Tale previsione non poteva essere fondata che sulle aliquote previste per i vari prodotti petroliferi. Era, sì, in atto una detassazione di taluni di essi, che però scadeva con il 30 settembre 1972 e non poteva quindi essere tenuta in conto nella previsione di entrata per il 1973 fondata sulle normali aliquote. Nella tabella A che ho ricordato prima appariva anche il capitolo 1201, concernente l'imposta generale sull'entrata con una previsione di entrata di 2.880 miliardi di lire. Il riepilogo generale delle entrate tributarie che conteneva anche questi due capitoli recava un totale di 13.938 miliardi di lire.

Nel 1973 va in vigore un nuovo ordinamento fiscale, che comporta l'abolizione di un certo numero di tributi e l'istituzione di altri. Tra i primi, l'abolizione dell'imposta generale sull'entrata, tra i secondi l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto. Non poteva questa previsione — è pacifico — essere inserita nella tabella presentata il 31 luglio

1972; solo dopo la pubblicazione dei decreti delegati, avvenuta nel novembre 1972, fu possibile stabilire le nuove previsioni. E infatti il Governo presentò, l'11 dicembre, alla Camera, dove era stato inviato il bilancio, una nota di variazione con la quale veniva riassestata la previsione delle entrate, tenuto conto dei tributi da sopprimere col 1ª gennaio e dell'istituzione dei nuovi.

Con la nota di variazione che ho ricordato scomparire l'imposta generale sull'entrata, la cui cifra si riduce a 400 miliardi di lire per residui da accertare, e viene istituito il capitolo 1203 riguardante l'IVA, con una previsione di entrata di 2.950 miliardi di lire. Questa previsione di entrata riflette il carico integrale del tributo, compreso quello sui prodotti petroliferi. Ma la nota di variazione non poteva introdurre alcuna modifica al capitolo 1409, riguardante l'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, perchè i provvedimenti di defiscalizzazione che si erano poi susseguiti ne prevedevano la scadenza finale al 31 dicembre, e il provvedimento di riassetto, quello che stiamo esaminando ora, sarebbe stato presentato solo successivamente.

La Camera il 21 dicembre approva il bilancio, tenendo conto della nota di variazione e modificando quindi la primitiva previsione di entrata che, come appare dal riepilogo, per la parte tributaria sale da 13.938 miliardi a 14.601 miliardi. In questa ultima cifra — mi permetto di ricordarlo — sono compresi il capitolo 1409 (imposta di fabbricazione sugli oli minerali), per 2.435 miliardi, e il nuovo capitolo 1203, che riguarda l'IVA, per 2.950 miliardi.

L'11 gennaio di quest'anno, con il disegno di legge in esame, perviene al Senato il proposto riassetto del regime fiscale dei prodotti petroliferi e con esso si riduce la previsione del gettito dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, per il 1973, per un ammontare di 352 miliardi e 800 milioni, essendosi ritenuto dal Governo, per criteri di politica generale, di addossare al bilancio e non ai consumatori i maggiori costi accertati per taluni prodotti petroliferi. Le cifre le ho ricordate prima. E se non si vuole modificare l'equilibrio del bilancio come è stato appro-

vato dalla Camera, introducendosi questa riduzione dell'entrata, occorre indicare i mezzi con cui far fronte a tale riduzione. Quindi a me pare che possano essere considerate infondate anche le questioni sorte circa la validità minore o l'anomalia di questo sistema di copertura, tenuto conto della procedura con la quale quest'anno siamo arrivati al bilancio, con un sistema fiscale che è cambiato durante le previsioni, in seguito al quale si è passati da una cifra totale di previsioni ad un'altra.

In Commissione, però, è stato posto un quesito di notevole valore politico: cosa avverrebbe se i costi del petrolio dovessero ancora aumentare? Il CIP effettuerà la prossima rilevazione alla data del 1° marzo ed io ho già ricordato prima che il costo dei greggi sarà quello delle forniture effettuate nel periodo che va dall'ottobre del 1972 al gennaio 1973 e non si considereranno più i costi di raffinazione e distribuzione del 1971, ma quelli del 1972. Se i costi dovessero ancora appesantirsi, come si provvederà? In Commissione si è discusso di questo e, naturalmente, al centro del dibattito è stata la critica al metodo che il CIP ha adottato in materia, i cui criteri generali sono stati pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* nel luglio 1971.

Si è anche proposto, da parte dell'opposizione, di invitare il Governo ad instaurare una forma di collaborazione con il Parlamento per la modifica dei criteri adottati per quel metodo, che l'opposizione contesta in via generale. Ognuno, però, può agevolmente vedere le difficoltà anche, ma non solo, di ordine formale, che rendono difficile l'attuazione di tale proposito.

Tornando all'argomento prima accennato, quale soluzione, se i costi dovessero aumentare e il Governo ritenesse ancora inopportuno aumentare i prezzi di vendita, si riterrà di adottare? Non si terrà conto dei conteggi del CIP? O si ricorrerà ad ulteriori defiscalizzazioni nel corso dell'esercizio con il ricorso alla copertura della minore entrata? Ho detto ai colleghi che in Commissione non avevamo il diritto di interloquire *de iure condendo*. Come relatore però, ahimè, così frequenti di provvedimenti che riguardano prodotti petroliferi, ritengo di rinnovare qui a nome

della Commissione l'augurio che quello che oggi chiudiamo sia veramente l'ultimo capitolo di una finanza di ripiego. (*Interruzione del senatore Zuccalà*). Ho detto qualche cosa di diverso, forse, e di più incisivo.

Il conto complessivo delle varie voci di minore entrata — l'ho ricordato prima — dà un totale di 352 miliardi e 800 milioni, come appare nel nuovo testo dell'articolo 8, il quale poi indica le varie forme di copertura abituale che — io non vorrei che lo fosse — riguarda il ricorso al credito.

Onorevoli colleghi — e con ciò concludo la mia relazione su questo disegno di legge che si propone di dare un assetto normale alla fiscalità sui prodotti petroliferi — con questo provvedimento il Governo ha inteso contenere l'imposizione fiscale su taluni fondamentali prodotti energetici, il cui prezzo sarebbe dovuto aumentare, tenendo conto dei maggiori costi, qualora non fosse stata perequata l'imposizione fiscale. E ha voluto anche dare l'avvio ad una politica fiscale di favore per la produzione dei prodotti cosiddetti puliti.

Queste linee di una migliorata politica nel campo energetico meriterebbero un riconoscimento obiettivo. E non dubito che ciò sarebbe stato fatto in misura più ampia se l'atmosfera che ha accompagnato la discussione di questo provvedimento non fosse stata influenzata — non oso dire inquinata — da considerazioni di politica generale che non sto qui a ricordare e che hanno cagionato qualche distorsione nello stesso esame di taluni aspetti tecnici del problema. Non mi stupisco che questo avvenga nella più elevata sede politica del paese, che è il Parlamento, ma questo non mi impedisce di insistere sui meritevoli aspetti tecnici del provvedimento e sulla necessità che esso venga approvato dal Senato, come mi onoro di chiedere. Grazie. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Marangoni. Ne ha facoltà.

M A R A N G O N I . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, con il disegno di legge n. 757

il Governo intende porsi l'obiettivo di ristrutturare l'imposta di fabbricazione gravante sui prodotti petroliferi basandosi su una serie di criteri: in primo luogo — e l'ha detto il relatore senatore Martinelli — il mantenimento degli attuali prezzi della benzina a 152 lire per la normale e a 162 per la super attraverso la riduzione dell'aliquota di imposta in misura corrispondente al maggior carico fiscale dell'IVA che rispetto all'IGE è di 1.418 lire al quintale; in secondo luogo l'assestamento dei compensi per i gestori di impianti di distribuzione stradale di carburanti con il riconoscimento dell'ulteriore costo di distribuzione di lire 1,25 al litro pari a lire 171 per quintale; in terzo luogo la riduzione di aliquota per la benzina avente un contenuto massimo di piombo di 0,40 grammi per litro nella misura di lire 180 per quintale allo scopo, si dice, di incentivare la produzione di benzine a basso tenore di piombo nel quadro dei provvedimenti tesi ad eliminare le cause dell'inquinamento atmosferico e dell'ambiente; in quarto luogo per i prodotti petroliferi destinati al riscaldamento (petrolio, gasolio e olio combustibile fluido) si propone l'aliquota unica di lire 350 per quintale che comporta una riduzione di lire 150 per quintale per il petrolio e per il gasolio destinato al riscaldamento e di lire 20 al quintale per gli oli combustibili fluidi. Si pone poi il problema per l'acqua ragia minerale e per i solventi petroliferi impiegati nella fabbricazione delle vernici e l'aliquota viene ridotta da lire 4.200 a lire 2.500 per quintale.

Alcune di queste misure, come la riduzione dell'imposta di fabbricazione in misura corrispondente al maggior carico fiscale dell'IVA rispetto all'IGE per il mantenimento dell'attuale prezzo della benzina e il riconoscimento dell'ulteriore costo ai gestori di impianti di distribuzione stradale di carburante, trovano la nostra approvazione, mentre per le altre esprimiamo riserve, sia per la scarsa efficacia che potrebbero avere nella lotta contro gli inquinamenti, sia per la motivazione e il modo in cui vengono presentate nella relazione che accompagna il disegno di legge al nostro esame. Ma il disegno di legge n. 757 introduce altri elementi e scelte assolutamente negative sulle quali esprimiamo il

nostro parere contrario e tutta la nostra opposizione. Si introduce nuovamente la questione del riconoscimento alle società petrolifere dei maggiori costi di raffinazione e per i noli: le famose 3 lire al litro si pongono in modo sbagliato se non addirittura incostituzionale; si prevede, per la copertura dell'onere recato dal presente provvedimento, il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui con il consorzio di credito per le opere pubbliche e con una emissione di buoni poliennali del tesoro per l'intero importo previsto nel disegno di legge in 336 miliardi e 800 milioni che con gli emendamenti apportati, approvati in Commissione finanze, saliranno a 352 miliardi e 800 milioni.

Onorevoli colleghi, in realtà ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che noi giudichiamo negativo nel suo complesso e pertanto continuiamo la nostra ferma opposizione, già espressa ai decreti-legge presentati durante questo periodo e iniziata in modo particolare con la presentazione del decreto-legge convertito in legge 12 maggio 1971, numero 249, per ottenere una sostanziale modifica del presente disegno di legge nell'interesse del paese. Onorevoli colleghi, ricorderete come me che il Governo impegnò il Parlamento italiano su questa materia del petrolio con ben cinque decreti-legge. Pensiamo poi che il decreto-legge 2 ottobre 1972, n. 550, non fu convertito dalla Camera dei deputati, non per la scadenza dei termini costituzionali previsti, ma perchè esplicitamente la Camera votò la decisione di non concludere l'esame di quel decreto-legge, segno questo di ostilità del legislatore nei rispetti di quel provvedimento; fu ripresentato poi qui al Senato, dove ha avuto l'approvazione della maggioranza, ed ora è in discussione nell'altro ramo del Parlamento. A mio modo di vedere, non si può che concludere che il Governo, pur di passare su questa questione, prevarica ogni potere del Parlamento sottoponendolo ad una sfida continua, una sfida che ci fa discutere ormai da 18-19 mesi.

Si parlò nel maggio 1971 sostenendo che il crearsi di una particolare aggravata situazione economica imponeva alcune agevolazioni fiscali per evitare l'aumento del prezzo della benzina; si doveva trattare,

si disse allora, di un momento contingente tanto che il provvedimento doveva valere per sei mesi e per alcuni prodotti petroliferi. Ora si può affermare, a distanza di 19 mesi, che non si trattò di agevolazioni fiscali e di un provvedimento contingente, di agevolazioni per alcuni prodotti petroliferi, ma si trattò di provvedimenti a favore delle società petrolifere che, come i colleghi sanno, non sono gestite da piccoli e medi industriali o da artigiani nel nostro paese. Si tratta oltretutto — e questo è bene che noi lo teniamo sempre presente — di società multinazionali i cui profitti non vengono nemmeno reinvestiti nel nostro paese. Quindi non si trattò di defiscalizzazione di alcuni prodotti petroliferi, ma di un grosso regalo che, se dovesse essere convertito il decreto-legge in discussione all'altro ramo del Parlamento, che proroga le agevolazioni fino al 31 dicembre 1972, raggiunge i 216 miliardi; un regalo fatto ai gruppi petroliferi di 216 miliardi previsti, ma che in realtà saranno circa 240 miliardi sottratti all'erario, mentre noi riteniamo che più utilmente dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista sociale, potessero essere utilizzati per la scuola, per la sanità, per la sistemazione idrogeologica del territorio nazionale, per la difesa idraulica per cui, causa l'incuria, la mancanza di provvedimenti e di mezzi messi a disposizione, il nostro paese è sottoposto a continui disastri. Ed è proprio ieri che abbiamo discusso della Calabria e della Sicilia.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge trova conferma questo nostro giudizio, proprio a pagina 2, ove si dice testualmente: « Per quanto concerne la sistemazione dei costi, il CIP ha verificato i costi di approvvigionamento, lavorazione e distribuzione dei prodotti petroliferi alla scadenza del 1º novembre 1972 ed ha accertato, in aggiunta a quelli riconosciuti con la defiscalizzazione in corso di 3 lire al litro, ulteriori costi nella misura di lire 2,97 al litro per la benzina normale e lire 2,57 al litro per la benzina super ». Considerato che la situazione degli attuali costi ha ormai acquistato una dimensione strutturale, viene pertanto confermata l'attuale defiscalizzazione di 3 lire al litro e riconosciuto solo l'ulteriore costo di distribuzione di lire 1,25 al litro. Complessi-

vamente quindi i maggiori costi riconosciuti dal disegno di legge sono di lire 4,25 al litro.

Pertanto, onorevoli colleghi, quando noi leggiamo questa ammissione fatta nella relazione al provvedimento da parte del Governo, riteniamo che con questa si ammetta di avere con la defiscalizzazione del passato regalato 216 miliardi ai petrolieri quando non esisteva valida giustificazione. Perciò per la mia parte politica quanto ci viene proposto con il disegno di legge in discussione, che vuole regolarizzare a tempo indeterminato quello che fino al 31 dicembre 1972 si è cercato di far passare come esigenza contingente, è particolarmente grave e richiede ben altra ristrutturazione di quella che ci si vuole dare. Prima di tutto il criterio metodologico usato dal CIP per accertare i maggiori costi delle compagnie petrolifere ci fa sorgere seri dubbi e non ci offre la credibilità necessaria.

A parer nostro, per conoscere i costi reali occorrono analisi organiche e reali, e non si può partire nella determinazione dei costi dai dati forniti dalle compagnie petrolifere stesse. Stando così le cose, non abbiamo alcuna ragione di credere che i dati fornitici dal CIP corrispondano a verità. Non è stato adottato un metodo definito per determinarli perchè manca il relativo regolamento. Comunque anche per coloro che sostengono che non c'è bisogno del regolamento, anche nel caso in cui detto metodo fosse regolamentato, esso verrebbe applicato su una realtà che lo stesso relatore, Presidente della Commissione finanze, in quella sede ha definito sfuggente.

Allora, onorevoli colleghi, se la realtà del mondo petrolifero è sfuggente, come possiamo presumere che il CIP possa averla afferata per darci dati precisi, e che i maggiori costi accertati siano veri, reali? Sono interrogativi che ci poniamo e credo che difficilmente avremo una risposta. Difatti, mentre il Governo ci sottopone un provvedimento di sgravio per le società petrolifere, questo settore effettua investimenti enormi. Le compagnie denunciano perdite o utili irrisori ed effettuano ammortamenti e immobilizzi elevatissimi. Bastano alcuni esempi ricavati dai bilanci di alcune società petrolifere per l'anno 1971: l'AGIP per esempio denuncia un utile di 106 milioni, ammortamenti per 68 miliardi, immobilizzi per 773 miliardi con un au-

mento della produzione del 26,5 per cento per il raffinato e del 35,6 per cento per combustibili da riscaldamento non sottoposti, questi ultimi, a prezzo controllato; la TOTAL aumenta le risorse del greggio del 10 per cento, gli utili dell'11 per cento e distribuisce dividendi del 26 per cento; la BP denuncia disavanzi di bilancio e presenta un fatturato di oltre 50 miliardi; la ESSO aumenta il proprio capitale da 50 a 90 miliardi. A questo punto chi è che potrebbe giurare sulla veridicità dei bilanci che presentano queste compagnie, in particolare quelle a carattere multinazionale?

È noto che le società petrolifere stanno perfezionando accordi con i paesi produttori di petrolio che prevedono cose enormi. Ad esempio, ci vien detto che entro il 1980 sarà raddoppiata la produzione del greggio portando da 250 a 500 milioni di tonnellate e che gli investimenti per potenziare i porti e per costruire petroliere di grande capienza e gigantesche raffinerie raggiungeranno la cifra di 2.000 miliardi. Mentre si fanno questi programmi, mentre aumentano le attuali dimensioni delle società, l'Unione petrolifera italiana, nella riunione del novembre scorso, decise di chiedere un ulteriore aumento del prezzo del carburante e, nella conferenza stampa tenuto pochi giorni fa a Roma dal dottor Cazzaniga, usciva una posizione veramente ricattatoria.

Serie perplessità sorgono dal constatare tra l'altro che siamo produttori di prodotti petroliferi solo per il 10 per cento in più rispetto alla Germania Occidentale, avendo impianti superiori del 50 per cento; siamo produttori di solo il 15 per cento in più rispetto alla Francia, mentre abbiamo impianti superiori del 50 per cento; produciamo il doppio dell'Olanda con impianti tre volte superiori. Secondo noi, ciò significa che abbiamo in Italia impianti inutilizzati per produrre circa 60 milioni di tonnellate di petrolio l'anno ed è pertanto legittimo domandarsi perchè accada questo, a cosa sia dovuto, quali intrighi, quali giochi di interessi si nascondano dietro tutto ciò. Cosa ne pensa il Governo e quali provvedimenti crede si rendano necessari di fronte a questa situazione. A tali quesiti occorre che il Governo dia precisa ed esauriente risposta e non vale certamente la

giustificazione degli aumenti dei costi del raffinato o dei noli per sostenere la necessità della defiscalizzazione, inserita anche nell'attuale disegno di legge alla nostra attenzione.

Dobbiamo inoltre riflettere su un altro fatto, quello relativo al fatturato italiano nel campo della distribuzione dei carburanti. Nel 1971 sono stati fatturati circa 2.500 miliardi. Di questi solo 960 sono stati fatturati dalla azienda a controllo pubblico, cioè l'AGIP. E le altre compagnie?

Ma quello che è più grave ancora è la constatazione che l'AGIP sta per completare investimenti per impianti di distribuzione e per accessori vari per circa 50 miliardi. Si afferma che è costretta a farlo perchè premuta dalla concorrenza delle altre compagnie che operano nel nostro Paese.

Onorevoli colleghi, questo accade nonostante che il « decretone », all'articolo 15, prevedesse una programmazione e un riordino delle licenze per l'impianto di pompe per la distribuzione del carburante nel nostro paese. La verità è che nulla è stato programmato. Il blocco delle licenze non c'è stato di fatto e addirittura da più parti si teorizza che avendo operato in questo modo si è combattuta la disoccupazione.

Occorre dire, onorevoli colleghi, che se così fosse sarebbe un modo abbastanza meschino di vedere i problemi. Come si vede, anche in questo aspetto dell'attività petrolifera si riscontrano fatti e procedure di notevole gravità. Non è più tollerabile, a nostro modo di vedere, che tutto ciò non avvenga per esigenze di saturazione, per coprire spazi distributivi vuoti, per favorire gli automobilisti del nostro paese. Niente di tutto questo, e ciò è dimostrato dal fatto che in Italia nel 1971 avevamo già oltre 40.000 punti di vendita di carburante, con una media distributiva assai bassa; si dice di circa 200 tonnellate all'anno, contro le 280 dell'Inghilterra, le 340 della Germania, le 380 degli Stati Uniti d'America.

Se poi a questo dovessimo aggiungere la speculazione delle società attraverso i distributori posti sulla strada dell'olio lubrificante, se dovessimo fare il conto del consumo dell'olio lubrificante, che è a prezzo non controllato e viene a costare sulle 300 lire al produttore e si vende dalle 1.300 alle 1.600 lire al chilo, noi troveremmo un'altra grossa

cifra, la quale dimostrerebbe che solo con la vendita dell'olio lubrificante i petrolieri guadagnano attorno a 150 miliardi all'anno.

Onorevoli colleghi, ecco perchè essere giunti ad investimenti in questo settore specifico per oltre 1.000 miliardi, investimenti ed organizzazioni di gestioni che pesano sproporzionatamente sul costo della benzina, deve far ritenere a tutti di essere di fronte ad uno spreco di miliardi assolutamente intollerabile.

La verità è che il Governo ha preferito la strada più conveniente per i grandi gruppi che operano in questo settore. È un atteggiamento che noi giudichiamo scandaloso e che è illuminante sulla strada che si intende perseguire. Per questo noi affermiamo, onorevoli colleghi, la nostra opposizione al disegno di legge che stiamo discutendo.

Signor Presidente, a questo punto mi preme sottolineare che, al di là del provvedimento in sè oggetto della nostra attenzione, provvedimento che criticiamo, la cosa più grave che ravvisiamo nell'operato del Governo e della maggioranza è l'assenza di una proposta precisa, di una linea e di una scelta programmata relativamente al settore delle fonti di energia nel nostro paese, e del petrolio in modo particolare, capace di farci uscire dalla frammentarietà e dalla episodicità, dalla continuazione nelle facili elargizioni di manciate di miliardi, salvo poi implorare ed applicare una politica di austerità, quando sono in gioco interessi e richieste dei lavoratori, dei pensionati, magari degli invalidi, dei terremotati, degli alluvionati della Calabria e della Sicilia, e ne abbiamo avuto ieri un esempio.

Consideriamo perciò sbagliato e grave non aver disposto da tempo, o almeno in questa occasione, come era stato richiesto da più parti, un profondo riesame di ciò che accade nel settore delle fonti di energia e delle organiche scelte da compiere nel campo delle attività petrolifere; un profondo riesame che tenesse conto della nuova realtà determinatasi nel mondo e del fatto che un rapporto nuovo oggi si impone con i paesi produttori, buona parte dei quali sono sorti a nuova vita, organizzano su basi nuove la loro rinascita nazionale, facendo leva essenzialmente sulla ricchezza del petrolio.

Per questo è grave, a nostro avviso, il fatto che oggi gli interlocutori di questi Paesi produttori siano le varie compagnie petrolifere multinazionali, singole o associate, ovviamente sempre proiettate verso la ricerca di nuovi finanziamenti per uno sviluppo aziendale in funzione del profitto, mentre a noi, come paese consumatore, altro non resta in questo modo che incaricare il CIP di ricercare dati sui costi e quindi mettere mano al fisco, operando facilitazioni e compensi, così come in pratica hanno preteso da troppo tempo gli operatori petroliferi nel nostro paese.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il disegno di legge al nostro esame, la ripercussione finanziaria che avremo peserà per 336 miliardi e 800 milioni sull'erario, quindi sulla collettività nazionale. E diventeranno di più con gli emendamenti che sono già stati approvati.

Si tratta di 170 miliardi per assorbire la maggiore IVA, di 48 miliardi e 900 milioni per i maggiori costi di defiscalizzazione, di 20 miliardi e 500 milioni per i maggiori costi di distribuzione, di 4 miliardi per incentivare la produzione di benzine a basso tenore di piombo, di 9 miliardi per la detassazione del gas metano e di 84 miliardi e 400 milioni per ritocchi apportati all'altra gamma di prodotti petroliferi.

La nostra posizione pertanto si differenzia nella discussione di questo disegno di legge che, come ho detto all'inizio, ci trova per alcuni aspetti concordi; per altri ci induce ad assumere una posizione complessivamente negativa. Siamo favorevoli all'assorbimento della maggiore IVA e dei costi di distribuzione per quanto riguarda i distributori di benzina. Circa la produzione di benzina a basso tenore di piombo, non siamo contrari alla produzione di questo tipo di benzina nè siamo contrari al prodotto pulito, come lotta contro l'inquinamento nel nostro paese; riteniamo che non si tratti di ottenere una incentivazione che possa avere efficacia, che possa dare risultati concreti o almeno avviarli, ma di un premio per i petrolieri che esporteranno questo tipo di benzina nei paesi in cui la benzina prodotta con i tassi italiani attuali non può essere esportata.

Presidenza del Presidente FANFANI

(Segue MARANGONE). Per la detassazione del gas metano, 9 miliardi, occorre che il Governo ci dica il costo effettivo in quanto si tratta di un prodotto a prezzo non controllato e nel contempo si aggiunga il gas liquido per trazione in modo da non creare squilibri, danneggiando un settore a favore di un altro. E debbo dire che a questo proposito già in Commissione finanze un emendamento in questa direzione è stato accolto.

Io ritengo, onorevoli colleghi, che tutti i prodotti che andranno a godere dell'assorbimento della maggiore IVA devono essere sottoposti a prezzi amministrati dal CIP. Questa deve essere una posizione chiara che noi intendiamo portare avanti.

Signor Presidente, ritengo anche che il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui o con l'emissione di buoni poliennali del tesoro da ammortizzare in vent'anni sia una grave remora per un bilancio come quello dello Stato che dovrebbe essere un bilancio reale se si vuole cominciare a discutere ed avviare concretamente una reale programmazione nel nostro paese.

Occorre perciò predisporre un programma di vasto respiro che sia frutto di ampi apporti e di contributi alla sua elaborazione e quindi non sia affidato solo a qualche addetto ai lavori, onorevoli colleghi: un programma da affidare all'esecuzione dell'intervento pubblico teso a mettere fuori causa o comunque a restringere il campo d'azione di certi operatori petroliferi che stanno oggi imponendo i loro piani nei diversi paesi consumatori.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, siamo, come si vede, in presenza di un problema il cui peso e le cui dimensioni nella vita del paese sono di notevole rilievo, un problema che non può essere risolto proseguendo sulla vecchia strada dettata da esigenze delle compagnie multinazionali poichè i punti di partenza per il Comitato interministeriale prezzi sono tutti scelti, calcolati e armonizzati con

sicuro approdo e lauti profitti per le società. E ormai necessario che responsabilmente il Parlamento interrompa intanto questa prassi della defiscalizzazione, questa prassi dei regali alle società petrolifere per le quali ha passato già troppo e per tutto un periodo durante il quale la situazione nel settore si è per tanti versi modificata profondamente. Interrompere questa prassi, mantenere e bloccare l'attuale prezzo della benzina e rimettere la questione ad un ripensamento di tutta la materia per andare a scelte e a sbocchi programmatici dell'intero settore riteniamo sia l'unica strada possibile, l'unica strada per muoverci nell'interesse della comunità nazionale. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta. Ricordo che il calendario dei nostri lavori prevede per domani tre sedute: una antimeridiana, una pomeridiana, e, se fosse necessario, una notturna. In attesa di constatare se sia o meno necessaria la seduta notturna, mi limiterò per ora ad indire per domani due sedute, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con l'intesa che, se necessario, la seduta pomeridiana sarà sospesa tra le 20 e le 20,30 per essere ripresa e proseguita durante la notte.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ALBARELLO, Segretario:

ZICCARDI. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

1) che la stampa, a più riprese, parla di progetti relativi alla costruzione di un

porto industriale a Metaponto, di una riconversione dell'attuale stabilimento « Pozzi di Ferrandina » da parte della società « Liquigas » e dell'ampliamento del CNEN nella zona della Trisaia;

2) che tali progetti sono in contrasto con gli interessi dello sviluppo economico della Basilicata, in quanto le relative opere e la relativa attività produttiva sarebbero fonti di forte inquinamento e di disgregazione della vasta zona agricola metapontina, dove si è realizzato un positivo esperimento di riforma fondiaria ed agraria, si va sviluppando un positivo processo industriale collegato all'agricoltura e si vanno ponendo le basi di un consistente sviluppo dell'attività nel settore del turismo;

3) che le forze politiche democratiche e lo stesso Consiglio regionale si battono per uno sviluppo agricolo-industriale della Basilicata, il solo capace di assicurare piena occupazione, una seria politica di difesa e di consolidamento del suolo, una razionale distribuzione della popolazione ed una utilizzazione produttiva non inquinante delle fonti energetiche,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non intenda intervenire, con estrema sollecitudine e decisione, per bloccare e liquidare detti progetti, per garantire la potestà legislativa ed amministrativa della Regione sull'assetto e l'utilizzazione del territorio e per evitare alle popolazioni della Basilicata un'energica e prolungata lotta di massa contro l'imposizione di un tipo di « sviluppo economico » che aumenterebbe la disoccupazione ed accentuerebbe la disgregazione economica e sociale ed il già grave stato di dissesto del suolo.

(3 - 0450)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

BUCCINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che per il combinato disposto degli articoli 17 e 139 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, dove-

vano essere indetti gli scrutini per la promozione a direttore di divisione alle date del 30 giugno 1971, del 31 dicembre 1971, del 30 giugno 1972 e del 31 dicembre 1972;

che la mancata indizione degli scrutini ha recato grave pregiudizio agli interessi economici e di carriera dei funzionari di cancelleria e dei segretari delle Procure della Repubblica, i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto citato, rivestivano la qualifica di direttore di sezione;

che lo stesso grave pregiudizio hanno sofferto tutti i funzionari della stessa carriera che, avendo i requisiti per partecipare ai detti scrutini, avrebbero, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, conseguito la promozione, in soprannumero, alla qualifica di direttore di divisione;

che il pregiudizio sofferto è ancora più evidente ove si tenga conto del fatto che i funzionari, promossi per scrutinio o in soprannumero, avrebbero potuto, in applicazione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748, relative all'esodo volontario, conseguire la qualifica di « primo dirigente » nel caso in cui, entro il 30 giugno 1973, avessero chiesto il collocamento a riposo anticipato,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) i motivi che hanno indotto il Governo a non indire gli scrutini sopra indicati;

2) quali iniziative e provvedimenti si intendono assumere per riparare, sul piano della parità delle condizioni, ai pregiudizi lamentati.

(4 - 1331)

RUSSO Luigi. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che la Puglia ha un territorio ricchissimo di vestigia che si estendono dalla preistoria al tardo antico, si chiede di conoscere se il Ministro non ritiene, ferma restando la competenza attuale della Soprintendenza con sede in Taranto per tutte le antichità concernenti le civiltà magno-greche, di procedere all'istituzione di una Soprintendenza per le civiltà preclassiche, con

competenza limitata al vasto e complesso campo delle civiltà preistoriche, protostoriche e preclassiche della stessa regione pugliese, per un arco che va dalla Grotta Romanelli ai secoli che precedono la romanizzazione.

Nell'Università di Bari è stata istituita una cattedra di insegnamento di civiltà preclassiche della Puglia, con annesso istituto per l'addestramento degli studenti alla ricerca riguardante le civiltà non classiche della regione stessa.

L'invocata nuova Soprintendenza assolverebbe, anzitutto, al compito di tutela di un patrimonio già posto in luce mediante una cospicua serie di ricerche, dalla fine del secolo scorso ad oggi, ed in qualche modo presente nei musei provinciali e civici esistenti *in loco* e fuori.

Una Soprintendenza specializzata nel campo delle civiltà non classiche assolverebbe una funzione scientifica collaterale a quella della predetta cattedra ed opererebbe, inoltre, al controllo ed alla salvaguardia di un importante e prezioso patrimonio storico che in altre regioni è già affidato a Soprintendenze specialistiche, come per le antichità etrusche.

La stessa Soprintendenza potrebbe procedere alla catalogazione ed all'ordinamento delle collezioni pertinenti a tali civiltà, abbandonate nei magazzini ed esposte a pericoli e manomissioni, ed orienterebbe, infine, lodevoli iniziative culturali che si rendono più vive e frequenti nel nostro tempo, intese a conoscere il più antico passato della Puglia.

(4 - 1332)

SEMA, BACICCHI, ALBARELLO, MADERCHI, CAVALLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del gravissimo atto di provocazione fascista e nazista verificatosi nel Tribunale di Trieste (dove, nei giorni 29 e 30 gennaio 1973, si celebrava il processo per estorsione a carico di Freda) nel quale, trasformato in bivacco di fascisti piovuti, oltre che da Trieste, anche da Venezia, Padova e Treviso, si sono sentite urla ed

esaltazioni del nazismo, è risuonato più volte il tristo saluto delle SS « *Heil Sieg* », ripetuto a braccio teso, ed è stata recata ingiuria all'Ordine ed alla professione dei giornalisti, tanto che ne è scaturita una pubblica ed ufficiale protesta dei giornalisti della regione e di quelli di tutto il Paese, e ciò senza che il presidente del Tribunale provvedesse a stigmatizzare l'aggressione verbale dei fascisti e senza che fosse denunciato il reato di apologia;

se non ravvisi in tale atteggiamento un grave insulto alle centinaia di antifascisti che, proprio in quella sede, sono stati torturati e condannati a gravi pene ed alla morte durante il fascismo, nonché alla città medaglia d'oro della Resistenza;

se non ritenga indispensabile intervenire, nell'ambito della sua competenza, per promuovere severi provvedimenti a carico dei magistrati che così gravemente sono venuti meno al dovere di rispettare e di far rispettare lo spirito antifascista della Costituzione e le precise disposizioni di legge contro il fascismo, il suo rinascere, i suoi inni e saluti, la sua apologia.

(4 - 1333)

BARBARO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere per quali motivi una zona di rilevante interesse archeologico quale quella di Ortona, frazione di Ortona Nova (Foggia), non risulti inclusa nel comprensorio turistico.

Giova, in proposito, ricordare come gli studi sin qui condotti *in loco* dalla missione belga, e temporaneamente sospesi, abbiano messo in evidenza la grandissima importanza storico-archeologica della zona per i reperti sino ad ora riportati alla luce.

Per i motivi sopraindicati, l'interrogante chiede che gli scavi vengano ripresi ed ultimati e che si provveda in opportuna maniera (costruzione di *antiquarium* con annesso centro studi) alla conservazione ed alla salvaguardia dei reperti recuperati.

(4 - 1334)

BLOISE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è consentito tenere riunioni di partito nei locali di una scuola media, fatto avvenuto a Cleto, in provincia di Cosenza, ove, il giorno 28 gennaio 1973, dalle 17 alle 20, si è tenuto il Congresso del partito della Democrazia cristiana.

Per conoscere, altresì, se il provveditore agli studi di Potenza aveva dato la prescritta autorizzazione e quali provvedimenti il Ministro intende adottare.

(4 - 1335)

BONAZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga che dal recente processo di Atene, conclusosi con le dure condanne inflitte a Stathis Panagulis, Demetrios Dinos, Lorna Briffa Caviglia e ad altri democratici ellenici, debba venire un ulteriore serio ammonimento, e cioè quello di far luce sui rapporti e sui legami tra fascisti greci e fascisti italiani.

In particolare, preme all'interrogante sapere se il Ministero dell'interno ha prestato doverosa attenzione a quanto fu denunciato a Bologna, nei primi giorni del mese di dicembre 1972, dagli studenti greci presso l'ateneo di detta città, a proposito della penetrazione nelle università italiane di agenti del regime dei colonnelli di Atene.

Si deve ricordare che, in seguito a taluni fatti accaduti il 4 dicembre 1972 presso l'Istituto linguistico dell'Università di Bologna (sede di Via Dante, 7), le organizzazioni studentesche greche AMEE (Fronte di lotta dei greci all'estero antifascista ant imperialista), PAM (Fronte patriottico) e PAK (Movimento panellenico di liberazione) denunciarono, con ricchezza di documentazione, l'azione svolta in Italia da organizzazioni come le « Es Es » (Leghe nazionali) formate da agenti della KYR (Servizio segreto greco) e come la Sezione italiana del « Movimento del 4 agosto », le quali hanno creato solidi legami con organizzazioni neofasciste italiane.

In occasione dei suddetti fatti — per i quali vi fu l'intervento di agenti e funzionari della squadra politica della Questura di Bo-

logna — le organizzazioni studentesche greche non mancarono di far presente che gli agenti di Atene operano pure nelle università della regione emiliana, facendo, a tale riguardo, un esplicito riferimento alla città di Modena.

(4 - 1336)

GADALETA, MARI. — *Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) se, in relazione ai numerosi casi di adulterazione e di sofisticazione di prodotti alimentari che si verificano nel Paese — ed in particolare alla recente scandalosa scoperta riguardante l'immissione in commercio di olio denominato « olio extra-vergine di oliva », risultato invece adulterato con olio di colza — è stata valutata la precisa entità del grave fenomeno e ne siano stati individuati i responsabili, dai produttori industriali ai loro agenti commerciali;

2) se sono consapevoli del gravissimo e giustificato allarme che si è determinato nell'opinione pubblica per il frequente ripetersi di tali fenomeni che, per la loro estrema gravità, rappresentano un permanente attentato alla salute pubblica e, allo stesso tempo, un'immensa fonte di illeciti guadagni, provocando, inoltre, seri turbamenti nella condizione di mercato di prodotti veramente genuini e pregiati, come l'olio di oliva, il vino, il burro, eccetera;

3) quali provvedimenti urgenti, e di vasta portata, intendono adottare per stroncare energicamente ogni ulteriore pratica di sofisticazione e di adulterazione dei prodotti alimentari, ed in particolare dell'olio di oliva che, oltre ad essere un alimento importante e di largo consumo, è il frutto di una produzione pregiata diffusa in diverse zone del Paese;

4) se non ritengono indispensabile promuovere urgenti iniziative legislative che, abolendo o modificando quelle esistenti, vietino tassativamente, e comunque, l'introduzione sul mercato per uso alimentare, in qualsiasi modo avvenga, dell'olio di colza,

a causa delle sostanze velenose che esso contiene (acido erucico), così come viene vietato in altri Stati, e che facciano obbligo ai produttori di olio di semi di abolire la denominazione « olio di semi vari », specificando con precisione sulle confezioni commerciali la natura dei semi dai quali l'olio viene ricavato;

5) quali misure intendono adottare affinché, in comune accordo con le associazioni dei produttori, gli Enti locali e le Regioni, venga definito, finanziato ed attuato un programma di iniziative pubblicitarie, espositive e di altro tipo tese a valorizzare a livello nazionale i prodotti genuini della nostra agricoltura ed a rilanciare la produzione ed il consumo dell'olio di oliva rispetto a quello di semi;

6) se, analogamente a quanto viene fatto per i vini, non si ritiene di giungere alla definizione di norme legislative che stabiliscano una regolamentazione per il riconoscimento della denominazione di origine per l'olio di oliva.

(4 - 1337)

FUSI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali decisioni intende adottare a seguito delle ripetute richieste, formulate dalle Amministrazioni comunali interessate, volte alla revisione dei criteri di ristrutturazione degli Uffici delle imposte, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972.

Infatti, con tale decreto si è provveduto a ristrutturare le circoscrizioni e le sedi degli Uffici delle imposte dirette e degli Uffici del registro, non tenendo conto delle realtà economico-sociali di determinate zone e località, esponendo a notevoli sacrifici i contribuenti e la generalità dei cittadini.

In particolare, per quanto riguarda la provincia di Grosseto, la ristrutturazione prevede l'eliminazione degli Uffici di Castel del Piano sui quali gravitano anche i comuni di Arcidosso, Santaflora, Seggiano e Castellazzara ed i comuni di Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio, Castiglione d'Orcia e Radicofani, della provincia di Siena, non-

chè l'eliminazione degli Uffici di Pitigliano, la cui giurisdizione interessa anche i comuni di Sorano e Manciano.

L'interrogante chiede, perciò, al Ministro se, di fronte alla richiesta unanime degli Enti locali delle zone suddette, non ritenga opportuna una più attenta valutazione sulla situazione di estremo disagio che si andrebbe a determinare tra le popolazioni interessate e se, alla luce dei nuovi e complessi problemi connessi all'applicazione dell'IVA e dell'ormai prossima entrata in vigore della nuova legge tributaria, non debba invece essere sospeso e riesaminato il provvedimento di soppressione dei suddetti uffici, affidando ad essi nuovi compiti e funzioni, quali l'esaurimento dell'arretrato, il recapito per i contribuenti IVA e imposte dirette, informazioni, bollature cambiali, eccetera.

(4 - 1338)

CALIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso che la popolazione del comune di Gravina in Puglia (Bari), ammontante a 33.000 abitanti, è servita da un solo ufficio postale centrale, ubicato a sud della città e composto da:

a) una sala con annessi n. 6 sportelli;

b) n. 3 salette adibite ad accettazione raccomandate e telegrammi e ad emissione di buoni e depositi, e ad accettazione e distribuzione di corrispondenza;

c) un locale addetto a direzione dell'ufficio;

premessi, altresì, che i suddetti locali sono assolutamente insufficienti per quella cittadinanza, se si tiene conto che giornalmente si affollano avanti agli sportelli diverse centinaia di cittadini e che, nei particolari momenti in cui si effettuano i pagamenti di pensioni, assegni familiari, disoccupazione agricola, eccetera, si formano lunghe file di cittadini e di pensionati, fino ad ingombrare anche parte della sede stradale, tanto che spesso si ricorre all'intervento delle forze dell'ordine,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intendono adottare per ov-

viare ai gravi disagi della popolazione che richiede l'istituzione di una succursale ubicata nella parte a nord della città, per alleviare i disagi in cui vengono a trovarsi oltre 9.000 abitanti e moltissimi vecchi, costretti a recarsi all'attuale ufficio percorrendo un lungo tratto di oltre un chilometro.

La zona interessata all'istituzione della succursale, oltre ad essere popolarissima, è caratterizzata da un intenso sviluppo edilizio, conta l'ubicazione del maggior numero di scuole pubbliche e private, di numerose officine artigianali di notevole importanza, di un'industria molitoria e di pastificazione ed è inserita nella zona turistica della città.

Si fa presente che l'Amministrazione comunale di Gravina in Puglia ha rivolto in tal senso premure all'Amministrazione delle poste ed ha messo a disposizione idonei locali per il nuovo ufficio.

(4 - 1339)

Ordine del giorno

per le sedute di giovedì 1° febbraio 1973

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 1° febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano (757) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (ore 21,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari